

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

|                                                                                                                                             |             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....                                                                                                          | <i>Pag.</i> | 3   |
| COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) .....                                                                                                         | »           | 7   |
| COMMISSIONI RIUNITE (VII e XIII) .....                                                                                                      | »           | 12  |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E<br>INTERNI (I) .....                                                                | »           | 13  |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....                                                                                                      | »           | 34  |
| DIFESA (IV) .....                                                                                                                           | »           | 40  |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....                                                                                                 | »           | 43  |
| FINANZE (VI) .....                                                                                                                          | »           | 106 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....                                                                                         | »           | 119 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....                                                                                             | »           | 128 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....                                                                                          | »           | 138 |
| AFFARI SOCIALI (XII) .....                                                                                                                  | »           | 148 |
| AGRICOLTURA (XIII) .....                                                                                                                    | »           | 155 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI<br>ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E<br>ASSISTENZA SOCIALE ..... | »           | 161 |

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

|                                                                                                                                                                               |             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ..... | <i>Pag.</i> | 162 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI .....                             | »           | 163 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE .....                                         | »           | 165 |
| <i>INDICE GENERALE</i> .....                                                                                                                                                  | <i>Pag.</i> | 166 |

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 1601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione*) . . . . .

3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 12 dicembre 2023. – Presidenza  
del presidente Bruno TABACCI.*

**La seduta comincia alle 10.10.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**

**C. 1601 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla Commissione V).

*(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina GRIPPO, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comi-

tato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 1601 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, originariamente composto da 24 articoli per un totale di 74 commi, risulta composto, a seguito dell'esame del Senato, da 52 articoli per un totale di 179 commi; esso appare prevalentemente riconducibile, anche sulla base del preambolo a due finalità: prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili, da un lato, e adottare disposizioni urgenti in molteplici materie: pensioni; rinnovo dei contratti pubblici; investimenti; istruzione e sport; tutela del lavoro; tutela della sicurezza nonché in favore degli enti territoriali, dall'altro lato; a tale riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso a finalità dei decreti legge dai contorni estremamente ampi (nel caso specifico si trattava della “materia

finanziaria”, in quanto essa si “riempie dei contenuti definitivi più vari” e il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare pertanto “in concreto non pertinente”); inoltre, sempre la Corte costituzionale, nella sentenza n. 245 del 2022, ha affermato che “la semplice evocazione della materia tributaria nell’epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all’emendabilità del decreto-legge”; si segnala infine che, alla luce di questi elementi, il Comitato, in precedenti analoghe occasioni ha raccomandato “un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d’urgenza e all’esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis* sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019)”; ciò premesso, si valuti comunque l’opportunità di approfondire la coerenza con le finalità sopra indicate delle seguenti disposizioni: l’articolo 3-ter, concernente l’attribuzione di incarichi a personale in quiescenza; l’articolo 3-quater, concernente le procedure concorsuali per il reclutamento di personale della CONSOB; l’articolo 8-ter, in materia di soppressione dei fogli degli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità; l’articolo 8-quater, in tema di violazione di obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri concernenti il trasporto di rifiuti; l’articolo 22, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi; l’articolo 22-bis, in tema di bonus psicologico;

con riferimento al rispetto del requisito dell’immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all’articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 179 commi 20 richiedono l’adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l’adozione di 7 decreti ministeriali e 7 provvedimenti di altra natura; in 5 casi sono previste forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in un caso è richiesta l’autorizzazione della Commissione europea;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

L’articolo 3-ter amplia una fattispecie transitoria, disciplinata all’articolo 8, comma 13, del decreto-legge n. 13 del 2023, la quale consente, fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di alcuni incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza; nella formulazione vigente, la deroga transitoria concerne gli incarichi che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale – rientranti in ambiti di competenza dell’amministrazione statale –, limitatamente ai casi di conferimento, da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o previa informativa a queste ultime; la novella di cui all’articolo 3-ter estende la fattispecie ai casi di conferimento dei medesimi incarichi di vertice da parte di organi a rilevanza costituzionale, ferme restando le altre condizioni suddette; ciò premesso, atteso che la categoria di “organi di rilevanza costituzionale” non è oggetto di espressa definizione legislativa, trattandosi piuttosto di una costruzione dottrinale, come tale soggetta a oscillazioni interpretative, (sono generalmente ricompresi in tale categoria la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, il CNEL e il CSM), l’articolo 3-ter potrebbe essere oggetto di approfondimento al fine di meglio specificare la categoria degli organi di rilevanza costituzionale per cui è consentito il regime derogatorio in esame;

L’articolo 19, al comma 1, lettera c), dispone che il limite temporale delle sette mensilità per l’erogazione del reddito di cittadinanza, nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, non si applica ai nuclei familiari che, “in ragione delle loro caratteristiche”, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico; la generica formulazione della lettera in esame potrebbe essere oggetto di approfondimento al fine di meglio precisare le caratteristiche in ragione delle quali i nuclei familiari sono trasmessi ai servizi sociali;

l'articolo 21, comma 7, autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2023 "per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso", senza nessuna ulteriore specificazione, per cui non è chiaro per quali concrete finalità sia stanziata la suddetta somma, né appare sufficiente la collocazione nel contesto dell'articolo, poiché questo detta misure in materia di immigrazione ma anche di prosecuzione di attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, per cui le emergenze potrebbero essere connesse sia all'una che all'altra delle suddette materie, insieme o alternativamente tra loro; peraltro, la relazione illustrativa e la relazione tecnica trasmesse dal Governo affermano che si tratterebbe di incrementare un capitolo di spesa destinato all'erogazione ai comuni di contributi straordinari per fronteggiare esigenze straordinarie connesse anche col fenomeno dell'immigrazione;

l'articolo 22, recante disposizioni funzionali ad una più efficiente acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, alla lettera *b*), prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, allo scopo espresso di consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizzi temporaneamente per un mese e renda immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche a determinati soggetti; in base al tenore letterale della disposizione in disamina, potrebbe pertanto ritenersi che oggetto della temporanea memorizzazione siano le rettifiche, mentre un'interpretazione di tipo finalistico porterebbe a ritenere che oggetto della predetta memorizzazione siano i dati inizialmente inseriti; la formulazione della disposizione potrebbe pertanto essere approfondita al fine di chiarire tale aspetto;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

l'articolo 14-*bis* dispone il reintegro della Strada dei Parchi S.p.a. nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, e disci-

plina i termini, le condizioni e le modalità per l'effettuazione del reintegro; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, pur con riferimento alla diversa fattispecie, giudicata incostituzionale, di approvazione *ex lege* da parte della Regione Molise del programma operativo straordinario, ha affermato, in materia di "leggi-provvedimento", che l'elevazione a livello legislativo di disciplina precedentemente riservata all'azione amministrativa non è di per sé contraria a Costituzione ma impone alla Corte di valutare "il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo", con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come "luogo elettivo di composizione degli interessi": interessi che non possono essere interamente sacrificati nella "successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto";

il testo originario del provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), trasmesse al Senato il 9 novembre 2023, successivamente alla presentazione del disegno di legge di conversione;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3-*ter*; l'articolo 19, comma 1, lettera *c*); l'articolo 21, comma 7; l'articolo 22;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 14-*bis*;

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Legislatore di assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis* sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019). ».

Bruno TABACCI, *presidente*, ritiene importante il monito contenuto nella raccomandazione, la quale dovrebbe spingere il

Parlamento ad affrontare una situazione che ormai va deteriorandosi da più legislature; segnala anche l'eventualità che sulla questione possa tornare a pronunciarsi la Corte costituzionale che, peraltro, già in passato ha lasciato anche aperta la possibilità di ammettere conflitti di attribuzione sollevati da singoli parlamentari quando si dimostrasse una violazione manifesta delle prerogative costituzionali dei singoli parlamentari (si vedano ad esempio le ordinanze n. 17 del 2019 e n. 60 del 2020).

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 10.20.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

|                                                                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario. Atto n. 99 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) ..... | 7  |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....                                                                                                                        | 11 |

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Marco OSNATO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze Federico Freni e, in collegamento da remoto, il vicesegretario per la Giustizia Francesco Paolo Sisto.*

#### La seduta comincia alle 12.30.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario.**

**Atto n. 99.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 5 gennaio 2023. Segnala che l'atto non è al momento corredato della prescritta intesa della Conferenza unificata e, che pertanto, le Commissioni possono iniziare l'esame ma non potranno conclu-

derlo finché tale documentazione non sarà trasmessa. Interviene poi in sostituzione della relatrice per la VI Commissione, on. Cavandoli, impossibilitata a intervenire, preannunciando che nella relazione rammenterà brevemente i principi di delega che trovano attuazione con lo schema in esame, mentre la collega della Commissione II si concentrerà sul merito dello schema che contiene essenzialmente disposizioni connesse al processo tributario.

Rammenta quindi che lo schema dà essenzialmente attuazione ai principi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere da *a*) ad *h*) della legge delega per la riforma fiscale-legge n. 111 del 2023.

Viene inoltre richiamato anche il principio di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *h*), che ha trovato attuazione principalmente nell'Atto del Governo n. 97, e, all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), che introduce gli articoli 10-*quater* (autotutela obbligatoria) e 10-*quinquies* (autotutela facoltativa) alla legge n. 212 del 2000, che disciplina lo Statuto dei diritti del contribuente.

In dettaglio, con la lettera *a*) della delega, coerentemente con il potenziamento dell'istituto dell'autotutela (di cui all'arti-

colo 4, comma 1, lettera g), preordinato a prevenire l'instaurarsi di contenziosi in sede giudiziale quando questi possano essere definiti in via amministrativa, si demanda al legislatore delegato di intervenire sui vigenti istituti aventi finalità deflattive e operanti anteriormente alla costituzione in giudizio della parte resistente (di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 546 del 1992) ossia, dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nei cui confronti sia stato proposto ricorso. La finalità è quella del massimo contenimento dei tempi di conclusione delle controversie tributarie e di riduzione del contenzioso, come previsto dal PNRR.

Con la lettera b) si prevede di ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria mediante norme di semplificazione processuale che siano funzionalmente orientate ad una completa digitalizzazione del processo; l'utilizzo obbligatorio di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali; la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione dell'obbligo di utilizzo di modalità telematiche; la previsione che la discussione da remoto della causa possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite, mediante apposita istanza da notificare, ferma in ogni caso la possibilità per le altre parti di discutere in presenza, limitando la partecipazione a distanza alla sola parte richiedente.

La lettera c) dispone la modificazione dell'articolo 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo, in materia di esecuzione tributaria, un intervento di razionalizzazione nel riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice civile.

La lettera d) dispone che nell'esercizio della delega venga « rafforzato » il divieto di produrre nuovi documenti processuali nei gradi successivi al primo.

Con la lettera e) viene previsto che la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali avvenga, secondo una modifica approvata in sede referente, entro

sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo.

La lettera f) prevede che siano introdotte misure volte ad accelerare la fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo e la lettera h) dispone che vengano adottati interventi di deflazione del contenzioso, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione.

La lettera g) stabilisce che nell'esercizio della delega si preveda l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Segnala infine che i principi di cui alle lettere da i) a m) del comma 1 dell'articolo 19 della legge delega per la riforma fiscale non sono stati oggetto di attuazione ai sensi dello schema in esame. Ricorda che si tratta di principi riguardanti l'accesso alle banche dati della giustizia tributaria e del Ministero dell'economia nonché dei principi in tema di redistribuzione sul territorio nazionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado con l'obiettivo di incrementarne l'efficienza e i risparmi di spesa.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, illustra, quindi, il contenuto del provvedimento, sottolineando che l'articolo 1 novella la vigente disciplina in materia di processo tributario di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992.

In particolare, la lettera a) introduce la facoltà di notifica in via telematica dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, nonché di deposito in via telematica del modulo di deposizione sottoscritto dal testimone con firma digitale.

La lettera b) modifica la disciplina relativa all'assistenza tecnica del difensore, prevedendo: la possibilità di sottoscrivere con firma digitale il conferimento dell'incarico al difensore (numero 1); il deposito telematico, da parte del difensore, dell'immagine della procura conferita su supporto cartaceo, con attestazione di conformità da parte del difensore medesimo (numero 2);

le modalità telematiche di conferimento della procura equivalenti all'apposizione della procura in calce all'atto (numero 3).

La lettera *c*) introduce un'ulteriore ipotesi di litisconsorzio necessario, prevedendo che nel caso di vizi di notificazione eccipienti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

La lettera *d*) interviene sulla disciplina delle spese del giudizio, prevedendo che: le stesse non siano poste a carico della parte soccombente nel caso in cui oggetto del giudizio è un atto impositivo per cui il contribuente è stato ammesso al contraddittorio e la decisione si basa su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio (numero 1); le spese siano compensate – oltre che nel caso di soccombenza reciproca e di gravi ed eccezionali ragioni – anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi prodotti dalla stessa solo nel corso del giudizio (numero 2); nella liquidazione delle spese si tenga conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

La lettera *e*) adegua le previsioni relative alle modalità di invio delle comunicazioni a cura delle segreterie delle corti, sostituendo il riferimento al « plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento » con quello alla « raccomandata con avviso di ricevimento ».

La lettera *f*) introduce l'obbligo – salve le eccezioni ivi previste – di effettuare le comunicazioni mediante posta elettronica, ponendo l'onere a carico del difensore di comunicare ogni variazione dell'indirizzo PEC alle altre parti e alla segreteria. La disposizione rafforza inoltre l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di notifica e deposito esclusivamente con modalità telematiche, sopprimendo la facoltà del giudice di autorizzare il deposito con modalità diverse. Si specifica che la violazione di tali obblighi non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

La lettera *g*) inserisce nel citato decreto legislativo n. 546 del 1992 il Capo III relativo alla « *Forma degli atti* » e introduce l'articolo

17-ter, ai sensi del quale gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico e, salvo casi eccezionali, sono sottoscritti con firma digitale.

La lettera *h*) prevede che il ricorso possa essere proposto anche avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela, nei casi previsti dall'articolo 10-*quater* della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il citato articolo 10-*quater* si riferisce ai casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione (errore di persona, errore di calcolo, errore sull'individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria). In tali casi, peraltro, la disposizione citata prevede che l'Amministrazione sia tenuta ad attivarsi in autotutela, anche a prescindere da un'istanza di parte. Tale disposizione è inserita in uno schema di decreto legislativo attualmente sottoposto all'esame parlamentare e pertanto non è ancora vigente.

La lettera *i*) reca disposizioni di coordinamento, conseguenti a quanto previsto dalla lettera *h*).

La lettera *l*) precisa che gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi e nei gradi di giudizio successivi e stabilisce che i documenti su supporto cartaceo possano essere considerati dal giudice solo se sia depositata nel fascicolo telematico la copia informatica munita di attestazione di conformità.

La lettera *m*) modifica la disciplina concernente la trattazione delle controversie in camera di consiglio, introducendo la facoltà per le parti di chiedere la discussione in pubblica udienza da remoto.

La lettera *n*) introduce due nuovi articoli (34-*bis* e 34-*ter*) concernenti, rispettivamente, i casi in cui il giudice decide con sentenza in forma semplificata – in cui la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero a un precedente conforme – e la partecipazione da remoto alle udienze.

La lettera *o*) stabilisce che sia data immediata lettura del dispositivo al termine dell'udienza, salva la facoltà di riservarne il deposito entro il termine di 7 giorni.

La lettera *p*) integra i requisiti della motivazione della sentenza con il riferimento ai

motivi di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto.

La lettera *q*) reca norme di coordinamento in merito al deposito telematico della sentenza.

La lettera *r*) estende ai procedimenti che si svolgono innanzi alla corte di giustizia tributaria in composizione monocratica la possibilità, per il giudice, di disporre con decreto motivato *inaudita altera parte* – in caso di eccezionale urgenza – o con ordinanza motivata, la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

La lettera *s*) consente al giudice tributario, anche in sede di decisione sull'istanza cautelare, di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

La lettera *t*) estende alle controversie pendenti davanti alla Corte di cassazione la facoltà di definire il giudizio con accordo conciliativo.

La lettera *u*) prevede che la corte di giustizia tributaria, nel formulare una proposta conciliativa, tenga conto anche dei precedenti giurisprudenziali (oltre che dell'oggetto del giudizio).

Ove la controversia sia definita mediante conciliazione, la lettera *v*) prevede una riduzione delle sanzioni al sessanta per cento del minimo previsto per legge.

La lettera *z*), in attuazione del criterio direttivo di accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo, introduce un termine di trenta giorni per la fissazione della camera di consiglio di trattazione dell'istanza cautelare eventualmente promossa in appello, ed il termine per la comunicazione alle parti di tale fissazione viene ridotto da dieci a cinque giorni. Inoltre, prevede il divieto per il giudice d'appello di trattare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza congiuntamente al merito.

La lettera *aa*) interviene sulla disciplina del divieto di nuove prove in appello, estendendola alle prove documentali e introduce la facoltà di proporre motivi aggiunti, al ricorrere dei presupposti ivi stabiliti.

La lettera *bb*) introduce il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza

di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per cassazione per la trattazione dell'istanza medesima.

La lettera *cc*) reca norme di coordinamento in materia di istanze cautelari, mentre la lettera *dd*) contiene norme transitorie e finali.

L'articolo 2 reca disposizioni di coordinamento e abrogazioni.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria in quanto dal decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore e la decorrenza degli effetti del decreto legislativo.

Emiliano FENU (M5S) esprime alcune considerazioni sull'impianto complessivo dello schema in esame, evidenziando al riguardo la poca significatività delle modifiche proposte dal provvedimento. Si tratta, a suo parere, di disposizioni di natura procedurale che riproducono quanto già avviene nella prassi, tra le quali richiama la previsione di modalità telematiche di introduzione del giudizio, già ampiamente utilizzate.

A suo parere, lo schema di decreto legislativo non contiene alcuni degli elementi di riforma che hanno formato oggetto di discussione in sede di esame della legge delega e che, nella scorsa legislatura, erano stati auspicati anche dai gruppi che oggi fanno parte della maggioranza di Governo. Si riferisce in particolare alla creazione di un organo giudicante terzo, elemento che tutt'oggi manca in un sistema in cui il soggetto giudicante dipende dalla medesima articolazione dello Stato cui appartiene l'amministrazione finanziaria, che è parte in causa nelle controversie tributarie. Tale circostanza, a suo avviso, è foriera di significative ripercussioni sulle decisioni giurisdizionali.

Conclude evidenziando come nel corso della precedente legislatura siano invece stati compiuti significativi passi avanti verso il raggiungimento di un altro obiettivo – anch'esso

invocato da tempo – ovvero la graduale professionalizzazione dei giudici tributari.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 12 dicembre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 12.50 alle 12.55.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e XIII (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00174 Sasso: Iniziative per includere il pane di Altamura nell'inventario e nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO (*Discussione e rinvio*) . 12

#### RISOLUZIONI

*Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente della XIII Commissione Maria Chiara GADDA.*

#### **La seduta comincia alle 12.55.**

**7-00174 Sasso: Iniziative per includere il pane di Altamura nell'inventario e nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.**  
(*Discussione e rinvio*).

Le Commissioni iniziano la discussione della risoluzione.

Maria Chiara GADDA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema di ripresa a circuito chiuso.

Davide BERGAMINI (LEGA), in qualità di cofirmatario della risoluzione in esame, la illustra evidenziando la grande tradizione legata al pane di Altamura, rispetto al quale i primi riferimenti sono rintracciabili già nelle Satire di Orazio. Sottolinea, inoltre, che il pane di Altamura è prodotto solo all'interno della zona d'origine con grano raccolto esclusivamente nella Murgia. Ricorda, poi, che ogni forma è garantita dal Consorzio di tutela, che riunisce

agricoltori, molitori e panificatori e che è investito delle funzioni di controllo, promozione e valorizzazione della DOP, nonché di vigilanza contro qualsiasi forma di contraffazione e, monitorando tutte le fasi di produzione a partire dall'origine della materia prima, garantisce al consumatore la tracciabilità del prodotto. Tutto ciò premesso, fa presente che la risoluzione in esame impegna, quindi, il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza volte a includere il « pane di Altamura » nell'inventario del patrimonio culturale immateriale presente nel territorio dello Stato redatto ai sensi della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

ad adottare le iniziative di competenza per l'inserimento del « pane di Altamura » nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco, al fine di vedere adeguatamente riconosciuta e tutelata una tradizione millenaria vanto della regione murgiana, emblema della cultura contadina e agroalimentare del Paese.

Maria Chiara GADDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 13.**

# I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

## S O M M A R I O

### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 1601, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....       | 13 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                              | 30 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015. C. 1502 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 24 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                              | 32 |
| Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana. C. 1550, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....                                                                       | 25 |
| ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                              | 33 |

### AUDIZIONI INFORMALI:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, recante modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e di Pierpaolo Roberti, Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ..... | 26 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

### SEDE REFERENTE:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 938, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 26 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

**La seduta comincia alle 10.20.**

**DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**

**C. 1601, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione, il disegno di legge di conversione in legge del

decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (C. 1601, approvato dal Senato).

Segnala che il provvedimento, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, è composto da 55 articoli, rispetto agli originali 24, suddivisi in cinque capi. Il Capo I, relativo a misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali, è costituito dagli articoli da 1 a 8-*quinqüies*.

Fa quindi presente che l'articolo 1, al comma 1, reca una norma transitoria in materia di indicizzazione – cosiddetta perequazione automatica – dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale). Esso prevede: in via eccezionale l'anticipo dal 1° gennaio 2024 al 1° dicembre 2023 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2022. Tale conguaglio consiste in un incremento di otto decimi di punto percentuale (aggiuntivi rispetto alla perequazione già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2023), con il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2023. Il comma 2 dell'articolo 1 quantifica l'onere finanziario netto per il 2023 derivante dalla suddetta norma transitoria e rinvia per la copertura dello stesso alle disposizioni del successivo articolo 23. L'articolo 1-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni dirette ad armonizzare i trattamenti economici accessori del personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù.

L'articolo 2 differisce al 31 dicembre 2024 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2021, nonché agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi relative al periodo d'imposta 2020, limitatamente – per quest'ultimo periodo – alle verifiche in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico e non già

disponibili per una qualsiasi amministrazione pubblica.

L'articolo 2-*bis*, introdotto dal Senato, modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con il quale si è data attuazione alla direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché alla direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. Segnala che l'obiettivo dell'intervento è quello di attribuire agli organismi di autoregolamentazione la facoltà di istituire una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dati e informazioni che i professionisti acquisiscono nello svolgimento della propria attività professionale e che sono tenuti a conservare al fine di prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 3, ai commi da 1 a 3, dispone, in via eccezionale, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, un incremento, a valere sul 2024, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023. Tale incremento – che può essere erogato anche da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, ma con oneri a carico dei propri bilanci – non rileva ai fini dell'attribuzione dell'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti previsto dalla normativa vigente. Anche in questo caso per la copertura degli oneri finanziari, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del successivo articolo 23.

Rileva che i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 3 – inseriti nel corso dell'esame da parte del Senato – modificano la disciplina sul criterio di quantificazione del beneficio relativo alla concessione di prestiti, al fine dell'inclusione nel computo del reddito imponibile (sotto il profilo fiscale e contributivo) del lavoratore dipendente, o nel computo dei redditi imponibili equiparati o

assimilati a quelli da lavoro dipendente. Tale misura si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, assimila ai redditi di lavoro dipendente a fini Irpef le indennità percepite per le cariche elettive e le funzioni del Consiglio superiore della magistratura, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle relative cariche e funzioni, a decorrere dal 2024.

L'articolo 3-*ter* – anch'esso inserito dal Senato – amplia una fattispecie transitoria, la quale consente, fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di alcuni incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati (dopo lo svolgimento di attività lavorative pubbliche o private) in quiescenza. Rileva che nella formulazione finora vigente, la deroga transitoria concerne gli incarichi che riguardano posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale – rientranti in ambiti di competenza dell'amministrazione statale –, limitatamente ai casi in cui l'incarico sia conferito da organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o previa informativa a queste ultime. Fa quindi presente che la novella di cui al presente articolo 3-*ter* estende la fattispecie ai casi di conferimento dei medesimi incarichi di vertice da parte di organi a rilevanza costituzionale, ferme restando le altre condizioni suddette. La medesima novella esplicita che, per tutti i casi di deroga in oggetto, resta ferma l'applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

L'articolo 3-*quater*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, consente alla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, di riservare il 50 per cento dei posti banditi al personale non dirigenziale con contratto di lavoro

subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio non inferiore a tre anni.

Segnala che l'articolo 4 al comma 1 rinvia, per il solo periodo d'imposta 2023, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2024, senza interessi, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Il comma 2 dell'articolo 4 reca la quantificazione degli oneri, valutati in 2.540,9 milioni di euro di minori entrate per l'anno 2023, e rinvia per la copertura finanziaria all'articolo 23.

L'articolo 4-*bis*, introdotto dal Senato come i successivi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinqies*, rimette in termini i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (cosiddetta rottamazione-*quater*) con riferimento ai versamenti in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, che si considerano tempestivi ove effettuati entro il 18 dicembre 2023.

L'articolo 4-*ter* dispone l'applicazione dell'aliquota agevolata IVA al 10 per cento agli integratori alimentari. L'articolo 4-*quater* estende l'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. L'articolo 4-*quinqies* abroga l'obbligo previsto, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte

dell'otto, del cinque e del due per mille Irpef, nonché la previsione di conservare le schede medesime. La disposizione introduce, altresì, una semplificazione per i contribuenti che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture elettroniche emesse nei loro confronti. La norma, infine, introduce una semplificazione nelle modalità di espressione del parere conforme da parte dell'Agenzia delle entrate nei casi di proposta di transazione su crediti tributari e contributivi.

Fa presente che l'articolo 5 proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La norma proroga, altresì, di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, relativo all'indebito utilizzo in compensazione del medesimo credito. La disposizione, infine, con una modifica introdotta dal Senato, disciplina le modalità e il termine per esercitare la possibilità di revoca della procedura di riversamento dell'importo del credito utilizzato.

L'articolo 6 esclude parzialmente dalla base imponibile del contributo di solidarietà – previsto dalla legge di bilancio per il 2023 a carico di talune imprese del settore energetico – la distribuzione, o comunque l'utilizzo, nel periodo di imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Il medesimo articolo istituisce, per il 2024, un contributo di solidarietà a carico delle imprese che si avvalgono della suddetta esclusione di ammontare pari al beneficio conseguente.

L'articolo 6-bis, introdotto dal Senato, assoggetta, a decorrere dal 1° maggio 2024, i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, ad un'imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non conte-

nenti nicotina. L'articolo rinvia quindi a una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la definizione di un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti non conformi alle disposizioni del presente articolo. Le maggiori entrate derivanti da tale imposta sono destinate all'integrazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Rileva che l'articolo 7, al comma 1, interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, meccanismo disciplinato dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). La norma in esame modifica i presupposti di emanazione del decreto ministeriale di riduzione delle accise, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio, sulla media del mese precedente (in luogo del « precedente bimestre », come previsto dal testo finora vigente) rispetto al valore di riferimento indicato nel DEF o nella NADEF e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del bimestre precedente (in luogo del « quadrimestre », come previsto dal testo finora vigente), sempre rispetto a quanto indicato nei predetti documenti di finanza pubblica. Il comma 1-bis dell'articolo 7, introdotto dal Senato, reca disposizioni inerenti all'accesso a talune agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, con riferimento a terreni condotti in affitto o in comodato, contraddistinti da particella fondiaria di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati e situati in comuni montani in zone svantaggiate, nonché comuni prealpini, pedemontani o della pianura non irrigua.

Fa presente che l'articolo 8 interviene sull'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, il quale ha stabilito che, al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvedesse ad erogare un servizio di riempi-

mento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita. L'articolo in esame prevede di posticipare il termine ultimo della vendita al fine di introdurre la massima flessibilità a beneficio del Sistema Paese nel gestire il gas stoccato dal GSE nel nuovo anno termico. L'articolo 8-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato insieme ai successivi 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, prevede che anche in sede di verifiche fiscali siano sempre applicabili le norme in tema di assistenza e rappresentanza del contribuente presso gli uffici finanziari. L'articolo 8-*ter* modifica la disciplina riguardante la soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità, sostituendo i riferimenti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali con i riferimenti alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'articolo 8-*quater* modifica l'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina la violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per quanto attiene al trasporto dei rifiuti. Nello specifico, segnala che la modifica introdotta dall'articolo in questione stabilisce che la sanzione amministrativa prevista dal comma 9 del suddetto articolo 258 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2020, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

L'articolo 8-*quinquies* modifica la disciplina dei piani individuali di risparmio (PIR) al fine di stabilire un'eccezione alla regola secondo cui ciascuna persona fisica non può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).

Il Capo II del provvedimento in esame, costituito dagli articoli da 9 a 10-*bis*, reca misure in favore degli enti territoriali.

Segnala quindi che i commi 1 e 2 dell'articolo 9 danno attuazione all'accordo tra il Governo e la Regione Siciliana in materia finanziaria sottoscritto in data 16 ottobre 2023. In particolare, il comma 1

attribuisce alla regione 300 milioni di euro per il 2023 a titolo di contributo statale all'aumento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria di spettanza regionale. Il comma 2 modifica la disciplina dettata dalla legge di bilancio 2023 che consente alla Regione Siciliana la dilazione del ripiano del disavanzo accertato nel 2018, allo scopo di: ridurne i tempi da 10 ad 8 anni, inserire nella norma il richiamo ai principi dettati dagli articoli 81 e 97 della Costituzione e aggiornare gli impegni posti a carico della regione, anch'essi stabiliti nell'ultimo accordo sottoscritto con il Governo. I commi da 3 a 7 dell'articolo 9 recepiscono l'accordo tra lo Stato, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto in data 25 settembre 2023, che aggiorna il quadro dei rapporti finanziari tra lo Stato e i tre enti, intervenendo in materia di determinazione di entrate erariali spettanti alle due province, concorso alla finanza pubblica e regolazioni finanziarie. In particolare, i commi 3 e 4 intervengono nell'ordinamento finanziario delle province autonome disciplinato dallo statuto. A decorrere dal 2023, da una parte le province rinunciano al gettito relativo alle accise sui prodotti petroliferi utilizzati come combustibili per riscaldamento (lettere *a*) e *b*) che modificano l'articolo 75 dello statuto) e dall'altra parte viene ridotto di 25 milioni di euro il concorso annuo alla finanza pubblica dovuto dal sistema territoriale regionale integrato (lettere *c*) e *d*) che modificano l'articolo 79 dello statuto). Il comma 5 attribuisce a ciascuna provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 come ristoro parziale delle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti petroliferi utilizzati come combustibili per riscaldamento. Il comma 6 attribuisce alla provincia autonoma di Bolzano nel 2024 un importo di euro 24.061.000 a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012. Il comma 7 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo e rinvia per la copertura all'articolo 23 del decreto-legge

in esame. L'articolo 9, al comma 8, consente alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario, in presenza di alcune condizioni finanziarie, di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove scattate automaticamente, alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario. Il comma 9 dell'articolo 9 prevede che le regioni determinino il finanziamento dei propri enti sanitari, in modo da assegnare le relative quote con uno o più atti deliberativi, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi. Si introduce inoltre il principio che l'autonomia imprenditoriale degli enti sanitari che giuridicamente rivestono le forme di organismi pubblici economici (ASL, Aziende ospedaliere, IRCCS pubblici e A.O.U.) sia attuata entro i limiti della normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Il comma 10 dell'articolo 9 reca un contributo in favore della regione Molise di 40 milioni di euro per l'anno 2023, espressamente vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione della regione. Il comma 11 incrementa di 50 milioni di euro le risorse del Fondo indennizzi per soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie ed il comma 12 prevede la corrispondente clausola di copertura finanziaria. Il comma 12-*bis* dell'articolo 9, introdotto dal Senato, modifica la disciplina relativa ai contratti di mutuo stipulati dagli enti locali con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, al fine di adeguare la norma alle nuove fasi progettuali previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

Fa presente che l'articolo 9-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto ad ampliare la platea degli enti locali in stato di dissesto finanziario che possono beneficiare dell'attribuzione di un'anticipazione di liquidità da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, prevista dal decreto-legge n. 104

del 2023, ricomprendendovi, in particolare, anche gli enti ai quali siano già state accordate anticipazioni allo stesso titolo, attualmente esclusi dal beneficio. La modifica precisa che l'anticipazione agli enti viene attribuita fino a concorrenza dell'ammontare della massa passiva censita con il dissesto e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni già accordate allo stesso titolo.

L'articolo 10 al comma 1 rifinanzia, con 500 milioni di euro per il 2023, il Fondo per il sostegno al trasporto pubblico locale, istituito per compensare gli operatori di servizi di trasporto pubblico locale dalle riduzioni dei ricavi nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, conseguenti all'epidemia di COVID-19. Il comma 2 rifinanzia inoltre, con 35 milioni di euro per l'anno 2023, il fondo cosiddetto « bonus trasporti » per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale.

L'articolo 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede un incremento, pari a 1,2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Tale incremento è volto a predisporre interventi tali da garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico locale.

Il Capo III, costituito dagli articoli da 10-*ter* a 16, reca misure in materia di investimenti e in materia di sport.

Fa presente quindi che l'articolo 10-*ter*, introdotto durante l'esame al Senato come il successivo articolo 10-*quater*, dispone che nelle more della piena operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica. È fatta salva la facoltà per l'Autorità di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ove ricorrano ragioni di pubblico

interesse. L'articolo 10-*quater* incrementa per il 2023 il fondo per le patenti dei giovani autisti nell'autotrasporto, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

Segnala che l'articolo 11 istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di cofinanziamento nell'ambito delle procedure amministrative in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. Il nuovo fondo, i cui importi variano dai 96.570.000 euro previsti per il 2023 ai 129.000 euro previsti per il 2053 (anno finale di vigenza), è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché a incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede, in considerazione della rimodulazione dell'obiettivo M4C1-28 relativo alla riforma 1.7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, concernente appunto gli alloggi per studenti e la riforma della legislazione sugli alloggi per studenti. Con l'introduzione di ulteriori commi nel corso dell'esame in Senato è stata prevista la possibilità di effettuare il trasferimento di immobili a qualsiasi titolo, anche in corso di costruzione, oggetto di cofinanziamento, ai Fondi di investimento alternativo (FIA) italiani immobiliari, nonché è stato approvato un incremento, di importo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023, del contributo previsto per la partecipazione italiana al C.E.R.N. e all'A.I.E.A.

L'articolo 12 prevede un'anticipazione di cassa per coprire i fabbisogni relativi all'anno 2023 per gli investimenti di Rete ferroviaria italiana, sia relativamente a nuove opere che agli interventi di manutenzione straordinaria. Le risorse finanziarie stanziare sono pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.

L'articolo 13 rfinanzia di 50 milioni di euro per il 2023 la misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, cosiddetta Nuova Sabatini.

Fa presente che l'articolo 13-*bis*, introdotto dal Senato così come i successivi articoli 13-*ter* e 13-*quater*, eleva da 1.200.000

euro a 2.000.000 euro nei tre anni d'imposta l'importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.

L'articolo 13-*ter* reca un'articolata disciplina delle locazioni per finalità turistica e delle locazioni brevi. Si prevede, in particolare, che il Ministero del turismo assegni, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche nonché alle locazioni brevi, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici e dei dati sono assicurate, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, anche dai comuni. Si prevede, altresì, che le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, gestite in forma imprenditoriale siano munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. Alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico ricettiva o l'unità immobiliare concessa in locazione. Le disposizioni dell'articolo troveranno applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

L'articolo 13-*quater* estende a favore delle imprese esportatrici colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a novembre 2023 la misura prevista dal decreto-legge n. 61 del 2023, originariamente a favore delle im-

prese esportatrici colpite dagli eventi alluvionali di maggio scorso, consistente nell'erogazione da parte di SIMEST di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei danni subiti (comma 1). La stessa misura è inoltre estesa a vantaggio delle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ma parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato derivi, in misura significativa, da fornitura a imprese esportatrici (comma 2). Si prevede poi, a favore delle imprese localizzate nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio 2023, l'esenzione fino al 31 dicembre 2024 dall'obbligo di prestare forme di garanzia per accedere a finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo istituito a favore delle imprese esportatrici. L'articolo incrementa, infine, il Fondo per le emergenze nazionali di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

L'articolo 14 prevede un incremento, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3 del decreto-legge n. 68 del 2022 relativo agli eventuali oneri derivanti dalla revoca di concessioni.

L'articolo 14-*bis*, introdotto dal Senato in connessione con il rifinanziamento di cui all'articolo 14, dispone il reintegro della Strada dei Parchi S.p.a. nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 fino al termine della concessione medesima e disciplina i termini, le condizioni e le modalità per l'effettuazione del reintegro. Sono inoltre vietate, per l'intero periodo residuo della concessione, ulteriori revisioni del piano economico finanziario. È disciplinata, altresì, la chiusura del contenzioso e la relativa compensazione economica in favore del concessionario.

L'articolo 15 rfinanzia di 326 milioni di euro per l'anno 2023 l'autorizzazione di spesa relativa ai programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea.

L'articolo 15-*bis*, inserito dal Senato, reca la disciplina operativa del Fondo di garanzia PMI per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024, fermo restando il limite

massimo di impegni assumibile da parte del Fondo, annualmente fissato in legge di bilancio.

Segnala che l'articolo 16 (commi 1, 2 e 3) dispone 3 contributi economici in ambiti e per finalità sportive. Si prevedono, in particolare: l'incremento di 10 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024; l'incremento di 3 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato italiano paralimpico (CIP) per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024; un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana (FCI) al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano (provincia di Treviso). Rileva quindi che, con una novella introdotta al Senato, sono stati differiti dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 sia il termine di adeguamento alla nuova normativa di settore da parte degli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche sia il termine entro il quale l'adozione delle medesime modifiche statutarie di adeguamento è esente dall'imposta di registro. Con un'ulteriore novella, recante una norma di interpretazione autentica, è stato stabilito che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva.

Il Capo IV, composto dagli articoli da 17 a 22-*bis*, contiene misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza.

L'articolo 17 prevede un incremento, nella misura di 10 milioni di euro, della dotazione per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche sociali, rinviando per la copertura finanziaria del relativo onere alle disposizioni di cui al successivo articolo 23. L'incremento è inteso a ripristinare l'importo ordinario annuo – pari a 390.925.678 euro – della dotazione del Fondo, compen-

sando in tal modo la riduzione, pari anch'essa a 10 milioni, contemplata, per il medesimo anno 2023, dal decreto-legge n. 16 del 2023.

L'articolo 17-*bis*, introdotto dal Senato, è volto a prorogare il periodo di transitorietà per l'applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell'IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell'istituzione e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), spostando l'efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere dal quarto anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore. La disposizione prolunga altresì di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2024, il periodo in cui tali organizzazioni continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente.

L'articolo 17-*ter* – anch'esso introdotto dal Senato – dispone un'integrazione della composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, con riferimento alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni relative alle materie di natura assistenziale in favore delle persone con disabilità; in base all'integrazione, a tali sedute partecipa, con diritto di voto, un rappresentante scelto (di intesa tra di esse) dalle seguenti quattro associazioni di categoria: Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (Anmic); Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI); Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS); Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS). Il medesimo articolo provvede altresì alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dall'integrazione suddetta e alla copertura dello stesso.

L'articolo 18 reca una disposizione volta a individuare la platea dei beneficiari dell'indennità una tantum, per l'anno 2022, prevista a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021. Dispone inoltre, per l'anno 2023, il riconoscimento, a determinate condizioni, di un'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti

di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi 5 non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

L'articolo 18-*bis* – anch'esso introdotto dal Senato – proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 alcune disposizioni transitorie in materia di lavoro agile, relative sia al diritto di alcuni lavoratori al ricorso a tale istituto sia alla possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.

Segnala che l'articolo 19 è volto a posticipare al 30 novembre 2023 il termine – originariamente fissato al 31 ottobre 2023 – entro il quale i servizi sociali devono comunicare all'INPS l'avvenuta presa in carico, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, dei percettori del Reddito di cittadinanza, che non sono attivabili al lavoro. Si dispone, inoltre, che, in assenza di tale comunicazione, l'erogazione è sospesa, una volta decorso il predetto termine del 30 novembre 2023. La disposizione prevede, infine, che, nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari, che, in ragione delle loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il citato termine del 30 novembre 2023.

L'articolo 20 incrementa, per il 2023, di 50 milioni di euro il contributo aggiuntivo già assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie per il 2022 e pari a 20 milioni di euro.

L'articolo 20-*bis*, inserito nel corso dell'esame da parte del Senato, al comma 1 autorizza le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR ad attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione

dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei di personale ATA già attivati per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti in alcune regioni. Il comma 2, al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, espunge la disposizione che attualmente prevede anche la partecipazione dei Ministri dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze all'emanazione del relativo bando di concorso, che spetta ora al solo Ministero dell'istruzione e del merito.

L'articolo 21 istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 46,859 milioni di euro per il 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati. È istituito, inoltre, un ulteriore fondo, sempre presso il medesimo Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023, ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori. Con una modifica introdotta dal Senato è stato previsto un contributo in favore di Comuni con popolazione compresa tra 6.000 e 7.000 abitanti a fronte della spesa sostenuta per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria. Tale contributo è concesso al ricorrere di determinate condizioni di carattere finanziario ed entro un complessivo limite di spesa pari ad un milione per il 2023. Si estende inoltre all'anno 2024 l'autorizzazione, già prevista per il solo 2023, al Ministero dell'interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine. Si innalza contestualmente il limite massimo di complessiva spesa riferito alla medesima autorizzazione: da 37,3 milioni a 51,9 milioni circa, di cui 7,4 milioni per il 2023 e 44,5 milioni per il 2024. L'articolo destina, inoltre, 7 milioni di

euro per il 2023 alla rete dei centri di permanenza per i rimpatri, nonché 1 milione per il 2023 per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso. Estende, altresì, la destinazione delle risorse derivanti dal contributo di cittadinanza anche alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo. La disposizione autorizza la spesa di 180 milioni per l'anno 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e assistenza alla popolazione ucraina, e autorizza la spesa di 2,2 milioni per il 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti. Con norme inserite dal Senato, è infine prorogato al 4 marzo 2024 lo stato di emergenza per il soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina, con attribuzione di correlative risorse per 26,3 milioni. Si demandano ad ordinanze di protezione civile l'individuazione e le rimodulazioni delle conseguenti misure di assistenza.

Rileva quindi che l'articolo 21-*bis*, introdotto dal Senato così come il successivo articolo 21-*ter*, differisce i termini relativi ad alcuni adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti che avevano la residenza ovvero la sede legale od operativa nei comuni toscani colpiti degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023.

L'articolo 21-*ter* stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza – disponga annualmente l'assegnazione di risorse per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS); all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e all'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

L'articolo 22, oggetto di alcune modifiche nel corso dell'esame in Senato, con una novella al decreto-legge n. 34 del 2020, reca disposizioni funzionali a una più ef-

ficiente acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi.

L'articolo 22-*bis*, introdotto dal Senato, incrementa di 5 milioni di euro, per l'anno 2023, il limite complessivo di spesa per il cosiddetto bonus psicologo.

Fa presente che il Capo V, composto dagli articoli da 23 a 24, reca le disposizioni finanziarie e finali. L'articolo 23, modificato dal Senato, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026, con una dotazione di 2,76 miliardi di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025 e 16 milioni di euro per l'anno 2026. In linea con quanto indicato nella relazione annessa alla NA-DEF 2023, con la quale si è richiesta al Parlamento l'autorizzazione allo scostamento di bilancio, si incrementano di 15 miliardi di euro nell'anno 2023, in termini di solo saldo netto da finanziare, le risorse destinate alle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi. Si dispone, inoltre, l'abrogazione di alcune disposizioni in materia di organizzazione delle articolazioni territoriali del MEF, anche alla luce della costituzione, nell'ambito del medesimo Ministero, del Dipartimento della giustizia tributaria. Si incrementa, altresì, il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024, nonché l'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del cosiddetto « Patrimonio destinato » di 2540,9 milioni di euro per l'anno 2024. Vengono indicati, inoltre, gli effetti del ricorso all'indebitamento in termini di interessi passivi sui titoli del debito pubblico e si provvede alle coperture delle misure del decreto aventi effetti sulla finanza pubblica, ove non già previste dai singoli articoli di riferimento. Infine, in corrispondenza dello scostamento di bilancio autorizzato dalle Camere a ottobre 2023, l'articolo sostituisce l'allegato 1 alla legge di bilancio 2023 – che riporta il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per ciascun anno del triennio di riferimento – con

l'allegato 2 annesso al decreto-legge n. 145 del 2023. Si autorizza, da ultimo, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

L'articolo 23-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 24 dispone, infine, che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, vale a dire il 19 ottobre 2023.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale « sistema tributario e contabile dello Stato » (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione). Con riferimento a singole disposizioni assumono inoltre rilievo: le competenze esclusive in materia di « tutela della concorrenza », « ordinamento civile », « previdenza sociale » (articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere e), l) ed o); le competenze concorrenti in materia di « tutela della salute », « istruzione », « ordinamento sportivo », « governo del territorio », « coordinamento della finanza pubblica » (articolo 117, terzo comma); le competenze residuali regionali in materia di trasporto pubblico locale e turismo (articolo 117, quarto comma).

A fronte di questo intreccio di competenze, fa presente che il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: all'articolo 9, comma 11, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di riparto dell'incremento del fondo per i soggetti danneggiati da vaccinazioni; all'articolo 10-*bis*, comma

3, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i criteri per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone con mobilità ridotta; all'articolo 13-ter, comma 13, è prevista la previa intesa in sede Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le modalità di interoperabilità delle banche-dati nazionali e regionali in materia di locazioni turistiche; all'articolo 21, comma 1, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini del riparto del fondo per le misure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; al medesimo articolo, comma 4, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini del riparto del contributo in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dai flussi migratori.

In conclusione, formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.**

**C. 1502 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere nella seduta odierna il parere alla III Commissione sul disegno di legge C. 1502, che reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Atto di Ginevra del 2015, che introduce precisazioni e integrazioni all'Accordo di Lisbona del 1958 sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, in particolare riguardo all'ambito di applicazione e alla portata

sostanziale della protezione, nonché alla possibilità per le organizzazioni intergovernative di aderire al sistema di protezione, al fine di renderlo più inclusivo.

Ricorda infatti che ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo di Lisbona gli Stati ai quali quest'ultimo si applica sono costituiti in un'Unione particolare nell'ambito dell'Unione per la protezione della proprietà industriale istituita dalla Convenzione di Parigi e si impegnano a tutelare, nel loro territorio e alle condizioni previste dall'accordo suddetto, le denominazioni d'origine dei prodotti degli altri Stati dell'Unione particolare, riconosciute e protette a tale titolo nel paese di origine e registrate presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). L'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona e l'Accordo di Lisbona formano quello che viene comunemente chiamato « Sistema di Lisbona ».

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica e più ampiamente descritto nel dossier del Servizio studi, evidenzia che lo scopo principale dell'Atto di Ginevra – composto di 7 capitoli e 34 articoli – è quello di rafforzare il sistema di registrazione e protezione internazionale creato dall'Accordo di Lisbona assicurando anzitutto pari dignità alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche attraverso l'estensione a queste ultime della protezione già prevista per le sole denominazioni di origine. L'Accordo prevede inoltre un innalzamento della tutela nei territori delle Parti contraenti contro qualsiasi forma di abuso, compreso il caso di imitazioni che utilizzano termini quali « genere », « tipo », « stile » e similari, così come contro la genericità e l'uso anteriore e la salvaguardia dei diritti acquisiti nei confronti delle Parti contraenti con le registrazioni delle denominazioni di origine ottenute fino all'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra. L'Accordo prevede infine la creazione dei presupposti giuridici per l'adesione del più ampio numero di membri della WIPO e delle organizzazioni intergovernative, la cui adesione non è prevista dall'Accordo di Lisbona, in modo da esten-

dere l'ambito geografico di applicazione della protezione e l'eventuale pagamento di tasse nazionali da parte del depositante a favore delle autorità nazionali che lo richiedano ai fini dell'esame della richiesta di protezione nella loro giurisdizione.

Per quanto riguarda il contenuto dell'articolato del disegno di legge C. 1502, segnala che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 3 designa le Autorità nazionali competenti, e in particolare, ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto si tratta del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che è designato quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che è designato quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei restanti prodotti. L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri, valutati in 372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e prevede inoltre che agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla parte dell'accordo relativa al finanziamento dell'Unione speciale si faccia fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5 prevede infine che la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana.**

**C. 1550, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) *relatore*, evidenzia che la proposta di legge C. 1550, approvata dal Senato, recante « Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana », non è stata modificata nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Cultura e consta di un unico articolo suddiviso in 3 commi. Fa presente che in base al comma 1, al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto della Enciclopedia italiana, con riguardo alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale, nonché al fine di favorire l'arricchimento della sua banca dati, la certificazione dei contenuti, la necessaria transizione e trasformazione multimediale per una migliore fruizione anche attraverso gli strumenti digitali, oltre che la sua internazionalizzazione attraverso opportune traduzioni, al medesimo Istituto è concesso un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Il comma 2 dispone che in merito alle attività finanziate ai sensi del comma 1, l'Istituto della Enciclopedia italiana riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto. Infine, il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, cioè del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, con particolare riferimento al rispetto

delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che la proposta è prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali». Ciò premesso, ricorda che in tale materia il diretto intervento statale risulta ammissibile quando sia rinvenibile una dimensione nazionale dell'interesse perseguito, come evidenziato nella sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2004. Rileva, nel caso specifico, che l'Istituto dell'Enciclopedia italiana è qualificato dalla legge n. 123 del 1980 come ente di diritto privato di interesse nazionale e istituzione culturale. Ricorda, infine, più in generale, che la Corte costituzionale ha evidenziato come lo sviluppo della cultura corrisponda a finalità di interesse generale il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni; in merito richiama le sentenze n. 478 del 2002, n. 307 del 2004 e n. 140 del 2015.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 10.25.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 12 dicembre 2023.*

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, recante modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e di Pierpaolo Roberti, Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.35.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 938, approvata dal Senato.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia l'esame della proposta di legge C. 938, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni». Segnala che la proposta – frutto di una iniziativa parlamentare ed approvata all'unanimità dal Senato lo scorso 1° marzo 2023 – interviene in materia di elezioni comunali su due profili: riduce il *quorum* strutturale richiesto per la validità delle elezioni amministrative nei comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista (articolo 1); introduce l'obbligo di sottoscrizione delle liste per l'elezione del sindaco e del consiglio comu-

nale anche nei comuni con meno di 1.000 abitanti attualmente esentate da tale obbligo (articolo 2).

Più specificamente, l'articolo 1, comma 1, sostituisce il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 267 del 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), riducendo il *quorum* strutturale necessario per la validità dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista. Ricorda che attualmente l'articolo 71, comma 10, del TUEL, stabilisce che nei comuni sino a 15.000 abitanti, qualora sia stata ammessa e votata una sola lista, risultano eletti «tutti i candidati compresi nella lista, e il candidato a sindaco collegato» nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni: i) che abbia partecipato alla votazione almeno il 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune (*quorum* strutturale); ii) che l'unica lista presentata o ammessa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento del numero dei votanti (*quorum* funzionale). Fa presente che, nel caso in cui tali condizioni non si verificano, l'elezione è nulla.

Rileva che la proposta di legge conferma il *quorum* funzionale – ribadendo la condizione secondo cui l'unica lista eletta deve aver riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti – ma alleggerisce il *quorum* strutturale, stabilendo: a) che debba partecipare alla votazione almeno il 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune (e non più il 50 per cento); b) che ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tenga conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) che non hanno votato. La disposizione mira dunque a scomputare gli elettori iscritti all'A.I.R.E. ai fini della determinazione del *quorum* strutturale cui è subordinata la validità delle elezioni nei comuni con meno di 15.000 elettori in cui sia stata ammessa e votata una sola lista. Sottolinea che la *ratio* di questa modifica è stata ben spiegata nella scorsa legislatura,

in occasione dell'esame in Senato di una proposta di legge analoga a quella oggi in esame (XVIII Legislatura, A.S. 1196), da un'audizione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani ANCI. L'ANCI ha infatti ricordato le difficoltà in molti Comuni di raggiungere la soglia del 50 per cento degli elettori partecipanti alla votazione, a causa delle problematiche legate allo spopolamento e per la mancata partecipazione dei residenti all'estero, sostenendo la necessità di procedere ad una revisione della normativa, perché altrimenti «[s]i rischia la nullità delle elezioni con il commissariamento dell'Ente fino alle elezioni successive con tutto ciò che ne consegue», nonostante il frequentemente ricorso, per evitare tale situazione, alle cosiddette liste satellite. Ricorda, inoltre, rinviando per gli approfondimenti al *Dossier* del Servizio studi, che gli effetti della modifica proposta dal provvedimento al nostro esame sono già stati anticipati, inizialmente limitatamente all'anno 2021 e poi per gli anni 2022 e 2023, dall'articolo 2, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge n. 25 del 2021, dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2022 e dall'articolo 2, comma 7-*ter* del decreto-legge n. 198 del 2022 in considerazione del quadro epidemiologico da COVID-19.

Rammenta, altresì, che la legittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 10, del TUEL, nella parte in cui condiziona la validità delle elezioni al raggiungimento di un *quorum* dei votanti rapportato anche ai residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno esercitato il diritto di voto, è stata oggetto di approfondimento da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 242 del 2012. Secondo il giudice rimettente, il Consiglio di Stato, la norma avrebbe finito col determinare un'eccessiva compromissione del voto degli abitanti, in quanto condizionato da quello dei residenti all'estero avulso dalla partecipazione responsabile alla vita democratica mentre l'estromissione dal *quorum* degli iscritti all'AIRE avrebbe di contro assicurato il giusto equilibrio tra le due categorie di elettori, senza peraltro incidere sulla capacità elettorale

dei residenti all'estero e sul loro diritto elettorale. Pur rigettando la questione di legittimità prospettata dal giudice remittente, in quanto la disposizione è giudicata frutto del legittimo – in quanto non manifestamente irragionevole – esercizio del potere spettante al Parlamento, la Corte costituzionale ha sottolineato l'opportunità, da parte del legislatore, di una rimeditazione del bilanciamento di interessi attuato in detta norma.

L'articolo 1, comma 2, della proposta di legge, per esigenze di coordinamento normativo, abroga l'articolo 60 del Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali (decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960), che contiene una disciplina che presenta elementi di sovrapposizione con il citato articolo 71 del TUEL, la cui mancata abrogazione esplicita potrebbe ingenerare dubbi in sede applicativa.

Nello specifico, ai sensi del primo periodo del comma primo del citato articolo 60, qualora nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti (e non 15.000 come disposto dal TUEL), sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati al verificarsi delle seguenti condizioni: i) che gli stessi abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti; ii) che il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. La disposizione, al secondo periodo, anch'esso oggetto di abrogazione, reca anche la fattispecie dell'unica lista ammessa e votata nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. In tal caso le condizioni previste per la validità delle elezioni sono le seguenti: i) i candidati compresi nella lista devono aver riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti; ii) il numero dei votanti non deve essere stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale richiesta – ai sensi del secondo comma – la elezione è nulla. Inoltre si stabilisce che sia parimenti nulla la ele-

zione nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri assegnati.

Fa presente che l'articolo 2 della proposta di legge modifica l'articolo 3 della legge n. 81 del 1993, riguardante il numero di sottoscrizioni per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. La disposizione, pur novellando per intero il comma 1, ne conferma l'impianto – che prevede che la dichiarazione di presentazione delle liste sia sottoscritta da un numero di firme che si riduce al ridursi della dimensione del comune interessato – salvo introdurre le lettere *l*), *m*) e *n*), con conseguente soppressione del comma 2 della legge n. 81 del 1983. La lettera *i*) del comma 1 e il comma 2, nel testo vigente, prevedono, rispettivamente, che la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti e che non sia necessaria alcuna sottoscrizione per le liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

La proposta di legge, abrogando il comma 2 e introducendo le lettere dalla *l*) alla *n*) nel comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 81 del 1983, conferma per i comuni con popolazione compresa tra 1000 e 2000 abitanti la sottoscrizione da parte di minimo 25 e massimo 50 elettori e introduce l'obbligo di sottoscrizione delle liste e delle candidature anche per i comuni con popolazione inferiore, nei seguenti termini: *l*) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori nei comuni con popolazione tra 751 e 1000 abitanti; *m*) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori nei comuni con popolazione tra 501 e 750 abitanti; *n*) da non meno di 5 e da non più di 10 elettori nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti.

In altri termini, le modifiche mirano, come detto, a rendere obbligatoria la sottoscrizione delle candidature e delle liste anche in comuni con meno di 1000 abi-

tanti, a differenza di quanto è previsto dalla legislazione vigente.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che la proposta di legge interviene in materia di legislazione elettorale dei comuni, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

Da ultimo, tiene ad evidenziare che il provvedimento è stato approvato all'unani-

mità al Senato, augurandosi che un *iter* ugualmente rapido si possa verificare anche presso questo ramo del Parlamento.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel ringraziare il deputato Iezzi per la precisazione in ordine all'*iter* del provvedimento presso il Senato, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.05.**

## ALLEGATO 1

**DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**  
**C. 1601, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1601, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

rilevato che:

il decreto-legge in conversione, a seguito dell'esame in Senato, risulta composto da 55 articoli in luogo degli originari 24, suddivisi in 5 Capi;

in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 8-*quinqies*, reca misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali; il Capo II, composto dagli articoli da 9 a 10-*bis*, prevede misure in favore degli enti territoriali; il Capo III, composto dagli articoli da 10-*ter* a 16, reca norme in materia di investimenti e in materia di sport; il Capo IV, composto dagli articoli da 17 a 22-*bis*, contiene misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza; il Capo V, infine, composto dagli articoli da 23 a 24, detta le disposizioni finanziarie e finali;

l'articolo 9 reca disposizioni in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, disponendo in particolare al comma 11 l'incremento, pari a 50 milioni di euro, delle risorse del Fondo da destinare all'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;

il medesimo comma 11 stabilisce che il fondo venga ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti;

l'articolo 10-*bis* incrementa di 1,2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, al fine di predisporre interventi per garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico locale;

in particolare il comma 3 dell'articolo 10-*bis* stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico;

l'articolo 13-*ter* reca un'articolata disciplina delle locazioni per finalità turistica e delle locazioni brevi;

in tale ambito, il comma 13 stabilisce che, con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in

esame, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, possono essere individuate le modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali in materia di locazioni turistiche;

l'articolo 21 al comma 1 istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 46,859 milioni di euro per il 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati;

ai sensi del medesimo comma 1, i criteri e le modalità di riparto della suddetta somma sono definiti, nel rispetto del limite di spesa posto dallo stanziamento, da un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione;

il medesimo articolo 21, al comma 3, istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023, ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori;

ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 i criteri e le modalità di concessione di tale contributo straordinario sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile, nel suo complesso,

alla materia di esclusiva competenza statale « sistema tributario e contabile dello Stato », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

con riferimento a singole disposizioni assumono inoltre rilievo le competenze esclusive in materia di « tutela della concorrenza », « ordinamento civile », « previdenza sociale » (articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere e), l) ed o)); le competenze concorrenti in materia di « tutela della salute », « istruzione », « ordinamento sportivo », « governo del territorio », « coordinamento della finanza pubblica » (articolo 117, terzo comma) e le competenze residuali regionali in materia di trasporto pubblico locale e turismo (articolo 117, quarto comma);

in tale quadro, caratterizzato da un intreccio di competenze legislative, il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, con riferimento: all'adozione del decreto ministeriale di riparto dell'incremento del fondo per i soggetti danneggiati da vaccinazioni (articolo 9, comma 11); all'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i criteri per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone con mobilità ridotta (articolo 10-bis, comma 3); all'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le modalità di interoperabilità delle banche-dati nazionali e regionali in materia di locazioni turistiche (articolo 13-ter, comma 13); ai fini del riparto del fondo per le misure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (articolo 21, comma 1); ai fini del riparto del contributo in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dai flussi migratori (articolo 21, comma 4),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona  
sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a  
Ginevra il 20 maggio 2015. C. 1502, Governo.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1502, presentato dal Governo e recante « Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 »;

rilevato che:

l'Atto di Ginevra del 2015 introduce precisazioni e integrazioni all'Accordo di Lisbona del 1958 sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, in particolare riguardo all'ambito di applicazione e alla portata sostanziale della protezione, nonché alla possibilità per le organizzazioni intergovernative di aderire al sistema di protezione, al fine di renderlo più inclusivo;

il disegno di legge consta di 5 articoli: gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore;

l'articolo 3 designa le Autorità nazionali competenti, individuandole nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose e nel Ministero delle imprese e del *made in Italy* per tutte le altre denominazioni e indicazioni geografiche; l'articolo 4 reca la copertura finanziaria; l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il disegno di legge si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana. C. 1550, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1550, approvata dal Senato, recante « Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana »;

rilevato che:

la proposta di legge approvata dal Senato consta di un solo articolo e non è stata modificata nel corso dell'esame in sede referente presso la VII Commissione della Camera;

la proposta, al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto della Enciclopedia italiana, concede all'Istituto un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 prevedendo che lo stesso ente debba riferire annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto attraverso tale finanziamento statale;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente

in materia di « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali », di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

in tale materia, per costante giurisprudenza costituzionale, il diretto intervento statale risulta ammissibile quando sia rinvenibile una dimensione nazionale dell'interesse perseguito e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana è qualificato dalla legge n. 123 del 1980 come ente di diritto privato di interesse nazionale e istituzione culturale;

più in generale, la Corte costituzionale ha evidenziato come lo sviluppo della cultura corrisponda a finalità di interesse generale « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni » (cfr., ad esempio, le sentenze n. 478/2002, n. 307/2004 e n. 140/2015),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Audizione informale del Rappresentante del Presidente dell'OSCE per il contrasto all'antisemitismo, Andrew Baker ..... | 34 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

##### SEDE REFERENTE:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016. C. 1501 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....                                                                          | 34 |
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL. C. 1539 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 36 |

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

|                                                                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) ..... | 38 |
| Indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....                                                              | 38 |

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| In ordine alle proposte di legge C. 712 De Luca e C. 722 Marattin ed altri, recanti Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021 ..... | 38 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 12 dicembre 2023.*

**Audizione informale del Rappresentante del Presidente dell'OSCE per il contrasto all'antisemitismo, Andrew Baker.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.50.

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016. C. 1501 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *presidente e relatore*, in premessa, ricorda che un disegno di legge di analogo contenuto è stato presentato al Senato nel corso della XVIII legi-

slatura, ma non ha completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione anticipata della legislatura.

Rileva che nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge si sottolinea la crescente intensità delle relazioni fra i due Paesi in materia di insegnamento universitario, formazione tecnica e insegnamento della lingua italiana, segnalando che in occasione della visita del Presidente della Repubblica Mattarella in Camerun, svoltasi nel marzo 2016, oltre all'Accordo in esame, sono state sottoscritte due nuove intese fra università: la Convenzione tra l'Università di Padova e la Scuola nazionale superiore dei lavori pubblici, volta all'istituzione di una sede dell'ateneo padovano a Yaoundé, e il *Memorandum* d'intesa tra la stessa università di Padova e il Ministero dell'*habitat* e dell'urbanistica, in materia di assistenza tecnica.

Evidenzia che, secondo l'anagrafe del Ministero dell'università e della ricerca, nell'anno accademico 2016/2017 – ultimo dato disponibile – risultavano iscritti presso gli atenei italiani 2.408 studenti camerunensi, che costituiscono il più folto gruppo di studenti africani. L'insegnamento della lingua italiana è stato introdotto nel 2011 nel sistema educativo camerunese ed è offerto presso 66 istituti scolastici. Per l'anno 2014/2015 gli studenti nelle scuole locali erano 3.335 e quelli universitari 1.341, per un totale di 4.676.

Osserva che il Camerun, ricco di risorse naturali e di un riconosciuto capitale umano, è alla ricerca del trasferimento di conoscenze necessario per passare da un'economia ancora prevalentemente basata sull'esportazione di materie prime e derrate agricole ad un'economia di trasformazione industriale. Ciò lo rende complementare e di fatto *partner* ideale dell'Italia, anche grazie ai vantaggi previsti dal quadro normativo camerunese introdotto a partire dal 2013.

Venendo ai contenuti dell'Intesa – che si compone di diciassette articoli – rileva che l'articolo 1 definisce i settori d'intervento, concernenti lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e

sportivo nonché dell'informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza reciproca tra i popoli dei due Stati e tra le loro culture.

Segnala che gli articoli 2 e 3 prevedono che ciascuna Parte contraente valuti la possibilità di introdurre nei propri programmi d'insegnamento nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte e che le medesime Parti avviino discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi e i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

Osserva, quindi, che l'articolo 4 offre, nel limite delle risorse a disposizione, borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati tra le Parti, mentre l'articolo 5 garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori e agli insegnanti di ciascuna Parte l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali dell'altra Parte e favorisce la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.

Fa presente che l'articolo 6 favorisce la collaborazione nei settori museale e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico, nonché gli scambi di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei.

Evidenzia che ulteriori impegni riguardano la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali tra le stazioni radio e la televisione, lo scambio e la diffusione di materiale d'interesse educativo o documentario, la cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo, lo scambio di esperti e artisti per spettacoli, la collaborazione sportiva, gli scambi nel settore giovanile e in ambito giornalistico.

Sottolinea che ad una Commissione mista, destinata a riunirsi alternativamente in Italia e in Camerun, viene demandato il compito di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica bilaterale e di stipulare protocolli esecutivi pluriennali. Osserva, altresì, che gli articoli conclusivi dell'intesa bilaterale pongono una clausola di salvaguardia dei rispettivi ordinamenti e definiscono le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative dell'Ac-

cordo, i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata e denuncia.

Passando al disegno di legge di ratifica – che consta di cinque articoli – rileva che l'articolo 3 prevede una spesa autorizzata per complessivi 230 mila euro annui a decorrere dall'anno 2023 e valutati in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL.**

**C. 1539 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elisabetta GARDINI (FDI), *relatrice*, in premessa, sottolinea che il Protocollo – ratificato da sessanta Paesi, di cui diciannove appartenenti all'UE – è finalizzato a rafforzare il quadro giuridico internazionale, creando nuovi obblighi per prevenire il ricorso al lavoro forzato, in particolare nel contesto della tratta degli esseri umani, per migliorare la protezione delle vittime e prevedere azioni di risarcimento per i danni materiali e fisici da esse subiti.

Al riguardo, richiama quanto emerso nel corso della recente audizione, in sede di indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani, del Vice-coordinatore dell'Ufficio del Rappresentante speciale OSCE contro il traffico di

esseri umani, Andrea Salvoni: in quella sede, è stato evidenziato che la tratta di esseri umani è un problema in rapida crescita a livello globale, che coinvolge circa 28 milioni di persone, di cui almeno un terzo sono bambini.

Evidenzia che l'Italia si è da tempo dotata di validi strumenti normativi per contrastare in maniera efficace il fenomeno del traffico di esseri umani, che appaiono in linea con il Protocollo di cui trattiamo.

Ricorda, in particolare, il decreto legislativo n. 24 del 2014, che recepisce la direttiva 2011/36/UE. Tra le altre cose, tale disciplina, modificando gli articoli 600 (riduzione in schiavitù) e 601 (tratta di persone) del codice penale, ha rafforzato lo strumento punitivo ed esteso il relativo campo di applicazione, assicurando, in tal modo, che nessuna delle possibili manifestazioni della tratta di esseri umani possa sfuggire alla repressione penale. Segnala, inoltre, altre novità significative introdotte dal decreto legislativo n. 24 del 2014, nello specifico: la codificazione dell'irrelevanza del consenso della vittima allo sfruttamento, qualora sia stato utilizzato ai suoi danni uno dei metodi coercitivi individuati; la punibilità dell'istigazione, del favoreggiamento, del controllo e del tentativo di tratta; il diritto all'indennizzo da parte della vittima. Osserva che il decreto legislativo prevede, altresì, l'adozione di un Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani (PNA), adottato per la prima volta nel 2016 ed aggiornato il 19 ottobre 2022: tale piano definisce le strategie pluriennali e le azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime di tratta e grave sfruttamento ed è fondato sulle quattro direttrici (*prevention, prosecution, protection, partnership*), che a livello internazionale guidano la lotta alla tratta degli esseri umani.

Venendo al contenuto del Protocollo – che consta di dodici articoli –, sottolinea che l'articolo 1 stabilisce l'obbligo degli Stati membri di adottare misure efficaci per prevenire ed eliminare l'utilizzo del lavoro forzato, per assicurare alle vittime

protezione e l'accesso ad azioni adeguate ed efficaci di ricorso e risarcimento, nonché per sanzionare i responsabili dei reati connessi al lavoro forzato o obbligatorio. Prevede, altresì, l'obbligo di elaborare, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, una politica nazionale e un piano d'azione nazionale per l'eliminazione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio, in cui siano previste azioni sistematiche adottate dalle Autorità competenti. Ribadisce, inoltre, la definizione di lavoro forzato o obbligatorio riportata nella Convenzione n. 29/1930, in base alla quale le misure di cui al presente Protocollo devono comprendere specifiche azioni contro la tratta di persone finalizzata al lavoro forzato o obbligatorio.

Evidenzia che l'articolo 2 specifica le misure per prevenire il lavoro forzato od obbligatorio, tra cui menziona: istruzione e informazione dei lavoratori – soprattutto quelli considerati più vulnerabili – e dei datori di lavoro; azioni per estendere il campo di applicazione della nuova disciplina a tutti i settori dell'economia; potenziamento dei servizi di ispezione del lavoro; protezione delle persone, in particolare dei lavoratori migranti, contro eventuali pratiche abusive o fraudolente durante le procedure di reclutamento e collocamento al lavoro; azioni per affrontare le cause che determinano il rischio di lavoro forzato o obbligatorio e i fattori che lo aumentano.

Fa presente che l'articolo 3 prevede l'obbligo degli Stati membri di adottare misure efficaci per identificare, liberare e proteggere tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, consentire il loro recupero e la loro riabilitazione, così come altre forme di assistenza e sostegno.

Osserva che l'articolo 4 prevede che ogni Stato membro garantisca a tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, a prescindere dal loro *status* giuridico nel territorio nazionale, l'accesso a rimedi adeguati ed efficaci di risarcimento, come l'indennizzo. Prevede, altresì, l'obbligo di ogni Stato membro, conformemente ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, di adottare le misure necessarie per assicurare che le autorità competenti non siano

tenute a perseguire o imporre sanzioni alle vittime del lavoro forzato o obbligatorio per la loro partecipazione ad attività illecite, che sono costrette a compiere come conseguenza diretta della sottomissione al lavoro forzato o obbligatorio.

Rileva, quindi, che l'articolo 5 prevede l'obbligo degli Stati membri di cooperare tra di loro per garantire la prevenzione e l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, mentre i restanti articoli da 6 a 12 del Protocollo rivestono carattere meramente procedurale, in quanto volti a disciplinare gli aspetti interni e internazionali della procedura di ratifica.

Passando al disegno di legge di ratifica – che consta di quattro articoli – segnala che l'articolo 3 prevede una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Precisa, peraltro, che agli eventuali oneri derivanti dall'obbligo di cooperazione con altri Stati aderenti al Protocollo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) sottolinea la rilevanza del Protocollo in esame, anche alla luce delle evidenze emerse nel corso della citata audizione del Rappresentante speciale OSCE, Andrea Salvoni. Pertanto, ne auspica la rapida ratifica, al fine di rafforzare ulteriormente il quadro giuridico nazionale per il contrasto al lavoro forzato. Tuttavia, evidenzia che la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica rischia di vanificare le buone intenzioni del Governo, dal momento che una strategia efficace per combattere questa piaga sociale non può prescindere dallo stanziamento di risorse adeguate; al riguardo, ricorda di aver promosso, in qualità di Presidente della Camera, una conferenza internazionale sulla *partnership* fra Italia e Nigeria per l'*empowerment* femminile e la lotta al traffico di esseri umani, nel corso della quale era emersa l'impossibilità di tutelare le vittime nigeriane della tratta in assenza

di fondi per i servizi di traduzione nei vari dialetti locali.

A suo avviso, la clausola di invarianza finanziaria rende di fatto inattuabili le previsioni normative, come accade nel caso delle iniziative per combattere la violenza sulle donne, che prevedono attività di formazione per i corpi dello Stato senza le necessarie coperture economiche.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### **INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.**

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 29 novembre scorso, è stato convenuto di sottoporre al Presidente della Camera l'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine in titolo, inizialmente fissato al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024.

Avverte, quindi, che è pervenuta l'intesa in tal senso della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi, all'unanimità, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo al 31 dicembre 2024.

**Indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.**

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 29 novembre scorso, è stato convenuto di sottoporre al Presidente della Camera l'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine in titolo, inizialmente fissato al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024.

Avverte, quindi, che è pervenuta l'intesa in tal senso della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi, all'unanimità, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo al 31 dicembre 2024.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**In ordine alle proposte di legge C. 712 De Luca e C. 722 Marattin ed altri, recanti Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021.**

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 29 giugno 2023, ha concluso l'esame in sede referente delle proposte di legge C. 712 De Luca e C. 722 Marattin ed altri, recanti, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021, conferendo mandato ai relatori, Amendola e Gruppioni, a riferire favorevolmente all'Assemblea.

In considerazione del fatto che l'onorevole Amendola, per motivi personali, ha rinunciato all'incarico, propone che la Commissione deliberi di sostituirlo nello svolgimento delle funzioni di relatore per l'Assemblea con l'onorevole Quartapelle Procopio.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO-+EUROPA) osserva che, vista la perdurante

incertezza delle forze di maggioranza in merito alla ratifica in esame, l'avvicendamento del relatore rischia di rilevarsi superfluo, dal momento che la tempistica di esame in Assemblea del provvedimento potrebbe subire ulteriori ritardi.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 13.30.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 1601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 40 |
| ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                | 42 |
| ERRATA CORRIGE .....                                                                                                                                                                                                                                                        | 41 |

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Monica CIABURRO.*

**La seduta comincia alle 10.15.**

**DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**

**C. 1601 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Giovanni MAIORANO (FDI), *relatore*, riferisce, ai fini del parere da rendere alla Commissione Bilancio, sul decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, approvato in prima lettura dal Senato nella seduta dello scorso giovedì 7 dicembre, osservando che il provvedimento – suddiviso in quattro Capi – è stato ampiamente integrato e modificato durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Evidenzia, quindi, che il Capo I reca misure in materia di pensioni e di rinnovo

dei contratti pubblici; il Capo II recepisce gli accordi del Governo in materia finanziaria con la Regione Siciliana e le province autonome di Trento e Bolzano, prevede misure in materia di finanziamento del sistema sanitario a livello regionale e reca, altresì, norme in materia di trasporto pubblico locale in favore di enti territoriali; il Capo III interviene in materia di investimenti e sport; infine, il Capo IV contiene disposizioni in materia di lavoro, istruzione e sicurezza.

Segnala, poi, che i profili di interesse per la Commissione si rinvencono principalmente negli articoli 15 e 21 e in relazione all'articolo 13-*quater*, approvato dalla Commissione Bilancio in sede referente.

In particolare, l'articolo 13-*quater*, nell'introdurre alcune modifiche alle misure di sostegno alle imprese esportatrici previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, al comma 5 incrementa di 50 milioni di euro per il 2023 il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile. Per la copertura del relativo onere, finanziato mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, concorre anche il Ministero della

difesa attraverso un accantonamento di euro 5.624.000.

L'articolo 15, non modificato rispetto al testo originario del decreto-legge, al fine di accelerare la realizzazione di programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, autorizza il rifinanziamento per 326 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2023, della spesa per programmi del settore aeronautico, prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7421 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Al riguardo, ricorda che nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* nel capitolo 7421 sono allocate risorse di competenza per 877,9 milioni di euro nel 2023, 970,9 milioni nel 2024 e 1040,7 milioni nel 2025. La relazione che accompagna il provvedimento precisa che la misura è finalizzata a garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea.

L'articolo 21 reca, ai commi 9 e 10, disposizioni correlate alla crisi ucraina. In particolare, il comma 9 autorizza la spesa di 180 milioni per l'anno 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e assistenza alla popolazione ucraina, mentre il comma 10 autorizza la spesa di 2,2 milioni per il 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti. Le disposizioni del comma 9 si inquadrano nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della crisi internazionale in atto, introdotte con decreti-legge ed ordinanze di protezione civile, conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale adottata dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022, fino al 31 dicembre 2022, la cui durata è stata pro-

rogata, dapprima fino al 3 marzo 2023 con la legge di bilancio 2023 e, quindi, fino al 31 dicembre 2023 con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 posto il perdurare della crisi internazionale. Quanto al comma 10, si tratta di un rifinanziamento, per l'anno 2024, incrementato di 200.000 euro, di un'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 2 del decreto-legge n. 14 del 2022, fin qui pari a 2 milioni per ciascun anno del biennio 2022-23, e relativa a ventiquattro posizioni aggiuntive nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa in Ucraina e nelle sedi operanti presso le capitali dei Paesi baltici.

Tutto ciò considerato, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Marco PELLEGRINI (M5S) preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, un voto contrario.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) preannuncia l'astensione del gruppo del Partito democratico.

Monica CIABURRO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere posta in votazione.

**La seduta termina alle 10.20.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 212 del 6 dicembre 2023, a pagina 33, seconda e ottava riga, la parola: « presidente » è sostituita dalle seguenti: « amministratore delegato ».

## ALLEGATO

**DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**  
**C. 1601 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione IV (Difesa),  
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (C. 1601 Governo, approvato dal Senato);

valutate favorevolmente le disposizioni che interessano il comparto della difesa e sicurezza e, in particolare, gli articoli 15 e 21 volti, rispettivamente, ad

accelerare la realizzazione di programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale e ad inviare militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

|                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 1601 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) ..... | 43 |
| ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....                                                                                                                                                                                   | 53 |

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

#### La seduta comincia alle 9.30.

**DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**

**C. 1601 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nel ricordare che nella seduta pomeridiana di ieri, è stato comunicato dalla presidenza l'esito della valutazione di inammissibilità delle proposte emendative presentate, comunica che non state presentate richieste di riesame rispetto alle valutazioni espresse.

Avverte altresì che, come concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 7 dicembre, al fine di garantire l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea alle ore 11, secondo quanto stabilito dal calendario dei lavori, alle ore 10.55 verrà comunque posto in votazione il conferimento del mandato alla relatrice.

Invita quindi i gruppi a considerare tali tempistiche nell'esame delle proposte emendative.

Il sottosegretario Federico FRENI, prima di passare all'esame delle proposte emendative, fornisce taluni chiarimenti rispetto ai profili finanziari del provvedimento, che tengono conto tanto delle specifiche richieste formulate nella seduta antimeridiana di ieri da parte della deputata Guerra quanto di alcune richieste contenute nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera dei deputati.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 6, che reca l'indicazione dell'ammontare degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati lo scorso 11 ottobre, anche alla luce degli elementi di valutazione forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, fa presente che la relazione al Parlamento dello scorso settembre, approvata

dalle Camere con apposite risoluzioni, tenuto conto degli spazi finanziari che si rendono disponibili quale differenza tra gli andamenti tendenziali e programmatici aggiornati, ha autorizzato complessivamente un ulteriore ricorso all'indebitamento netto pari a 3,2 miliardi di euro nell'anno 2023, a 15,7 miliardi di euro nell'anno 2024 e a 4,6 miliardi di euro nell'anno 2025. Al riguardo, evidenzia che tali importi includono anche la maggiore spesa per interessi passivi conseguente al maggior disavanzo autorizzato. Ricorda che nel 2026, invece, il saldo obiettivo determina una correzione di 3,8 miliardi di euro rispetto all'indebitamento netto tendenziale e che dal 2027 l'autorizzazione all'indebitamento è destinata a far fronte alla sola spesa per interessi passivi.

Evidenzia che l'impiego di tali risorse, come previsto dalla stessa relazione al Parlamento, è finalizzato nell'ambito della manovra di finanza pubblica 2024-2026, che si compone degli effetti del disegno di legge di bilancio e di quelli recati dal presente decreto-legge, risultando nel complesso coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con i livelli del saldo netto da finanziare previsti nella NADEF 2023, come dimostrato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio. In questo senso, osserva che, dal punto di vista sostanziale, il disegno di legge di bilancio non provvede alla copertura finanziaria degli effetti del presente decreto, bensì aggiunge ulteriori effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, che, comunque, risultano complessivamente ricompresi nel nuovo livello di indebitamento autorizzato dal Parlamento.

In riferimento all'articolo 23, comma 7, lettera a), conferma la disponibilità delle risorse ivi previste e assicura che il loro utilizzo con finalità di copertura non pregiudica gli interventi già previsti e programmati a valere sulle medesime risorse.

Per quanto attiene alla modalità di copertura finanziaria di cui all'articolo 23, comma 7, lettera l), rappresenta che le risorse residue del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità garantiscono la necessaria copertura per l'attuazione

della legge n. 227 del 2021, recante delega al Governo in materia di disabilità. In particolare, il Fondo finanzia la riforma che, in attuazione della citata legge delega, riunificherà e semplificherà la valutazione di base della disabilità – e, quindi, la procedura di accertamento dell'invalidità civile – e la valutazione multidimensionale della disabilità per la realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

In particolare, ricorda che il Ministro per le disabilità, il 25 ottobre 2023, rispondendo all'interrogazione a risposta immediata n. 3-00753, ha chiarito che i 350 milioni di euro per l'anno 2023, utilizzati con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera l), del decreto in esame, non potevano concretamente essere impiegati nel medesimo anno, poiché i decreti di attuazione della citata legge n. 227 del 2021 acquisiranno efficacia in maniera progressiva e graduale. Infatti, il decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 3 novembre 2023, in attuazione della citata legge n. 227 del 2021, prevede una fase preliminare di sperimentazione della riforma, limitata ad alcuni contesti territoriali, della durata di dodici mesi, a partire dal 1° gennaio 2025.

Sottolinea che la previsione di una fase di sperimentazione su alcune zone del territorio nazionale è risultata indispensabile, con riferimento alle disposizioni sulla revisione del procedimento valutativo di base e sulla valutazione multidimensionale della disabilità sia al fine di rispettare i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla citata legge n. 227 del 2021, vincolanti per il legislatore delegato, i quali prevedono che l'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità avvenga in modo progressivo, e non con effetto immediato, sia in considerazione della delicatezza della materia trattata, della rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti e delle problematiche che la transizione dalle vecchie alle nuove procedure potrebbe comportare, ove non preceduta da una preliminare fase di sperimentazione.

Rammenta che la riforma della disabilità, in conformità alle indicazioni della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute e tenendo conto della Classificazione internazionale delle malattie dell'Organizzazione mondiale della sanità, richiede in effetti una fase di adattamento, anche in considerazione dei numerosi soggetti coinvolti, quali, tra gli altri, medici, psicologi e assistenti sociali, e della necessità di una loro adeguata formazione.

Aggiunge che la fase di sperimentazione sarà inoltre necessaria al fine di acquisire un *set* di dati che potrà rivelarsi utile ai fini dell'adozione di eventuali correttivi alla nuova disciplina, prima della sua applicazione su scala nazionale.

Conclude che pertanto lo slittamento delle risorse 2023, che saranno riposizionate, ai sensi dell'articolo 40 del disegno di legge di bilancio, sul medesimo Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità e, al tempo stesso, incrementate, a decorrere dall'anno 2026, di 85 milioni di euro annui, servirà a costituire un incremento strutturale delle risorse inizialmente stanziato per coprire i costi della riforma, una volta che la stessa entrerà pienamente a regime.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ringraziare il sottosegretario Freni per le risposte fornite, esprime comunque il proprio dissenso sulla scelta di ridurre le risorse destinate al Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Riguardo al quesito che aveva posto sulla copertura finanziaria prevista all'articolo 23, comma 6, chiede al sottosegretario Freni se, quindi, sia corretto affermare che le risorse derivanti dal ricorso al maggior indebitamento autorizzato dal Parlamento possono essere utilizzate con qualsiasi provvedimento legislativo e che, pertanto, il disegno di legge di bilancio non provvede alla copertura degli effetti del presente decreto, ma incorpora gli effetti finanziari che ne derivano nella determinazione dei saldi di finanza pubblica per gli anni 2024-2026.

Il sottosegretario Federico FRENI conferma alla deputata Guerra che la copertura finanziaria degli interessi passivi di cui all'articolo 27, comma 6, non è recata dal disegno di legge di bilancio 2024-2026, derivando direttamente dalle risoluzioni parlamentari che, nello scorso mese di ottobre, hanno autorizzato il ricorso al maggior indebitamento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, invita la relatrice, onorevole Lucaselli, ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative presentate.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme alla relatrice.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento 1-*bis*.1 di cui è primo firmatario, evidenzia l'opportunità di sopprimere la previsione dello scomputo dal beneficio riconosciuto ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro dal comma 1 dell'articolo 1-*bis* delle somme dovute a titolo di indennità *una tantum*, di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022. Sottolinea infatti che i ricordati dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro avrebbero dovuto percepire tale indennità già a partire dall'anno 2023.

La Commissione respinge l'emendamento Grimaldi 1-*bis*.1.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento Piccolotti 1-*bis*.2, rileva l'importanza di estendere l'armonizzazione del trattamento economico prevista dall'articolo 1-*bis* anche al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 1-*bis*.2.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) raccomanda l'approvazione degli articoli aggiuntivi Scotto 1-*bis*.01 e 1-*bis*.02, segnalando l'importanza della proroga anche per l'anno 2024 della cosiddetta APE sociale per i soggetti fragili o che hanno esercitato lavori particolarmente pesanti e dell'estensione dell'applicabilità della disciplina relativa alla cosiddetta Opzione donna nei termini previsti a legislazione vigente.

Marco GRIMALDI (AVS) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Scotto 1-*bis*.02.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Scotto 1-*bis*.01 e 1-*bis*.02, gli identici articoli aggiuntivi Amato 1-*bis*.03 e Piccolotti 1-*bis*.04, nonché gli emendamenti Barzotti 3.1 e Zaratti 3.2.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento Zaratti 3.3, di cui è firmatario, ricorda l'impoverimento di competenze subito dal personale dirigenziale tecnico-amministrativo delle regioni e dei comuni, soprattutto nel settore sanitario, in conseguenza di politiche di riduzione di spesa che, da oltre vent'anni, comportano una diminuzione in termini assoluti del numero dei dipendenti del comparto. Auspica, pertanto, che la questione possa essere affrontata quantomeno nell'ambito della discussione del disegno di legge di bilancio per il 2024.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 3.3.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento Zanella 3.4, di cui è firmatario, evidenzia che la proposta emendativa, al pari della precedente, è volta ad armonizzare i trattamenti economici accessori della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale a quelli delle altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di evitare

la fuga dei dirigenti sanitari dal settore pubblico.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 3.4.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), illustrando l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 3-*bis*.01, volto ad ampliare il numero di candidati che possono essere ammessi, tramite una sessione aggiuntiva, al corso-concorso per segretari comunali, richiama l'attenzione del Governo sulla carenza di segretari comunali e provinciali e sulla necessità di consentire anche ai segretari di fascia inferiore di prestare servizio in sedi per cui è prevista una fascia superiore. Auspica che tale intervento possa essere previsto in un successivo provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 3-*bis*.01 e l'emendamento Alfonso Colucci 3-*ter*.1.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), dopo aver dichiarato di sottoscrivere tutte le proposte emendative presentate da deputati del gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e progressista delle quali non sia già firmataria, evidenzia che il proprio emendamento 4-*bis*.1 è volto a sopprimere l'articolo 4-*bis*, introdotto dal Senato della Repubblica, che intende rimettere nei termini coloro che, pur avendo aderito alla cosiddetta rottamazione-*quater*, non hanno effettuato il relativo versamento entro le scadenze del 31 ottobre 2023 e del 30 novembre 2023, purché adempiano ai propri versamenti entro il 18 dicembre 2023. Nel sottolineare che la disposizione rappresenta un altro condono fiscale, critica il fatto che la misura non sia limitata a coloro che si trovano in situazione di oggettive difficoltà di pagamento e sostiene che tali concessioni nei confronti di soggetti che non hanno adempiuto a debiti fiscali, che oltretutto sono stati ridotti nel loro importo, minano la complessiva credibilità del sistema tributario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Guerra 4-*bis*.1,

Quartini 4-ter.1, Grimaldi 4-quater.1 e 4-quater.2, nonché Borrelli 4-quinquies.1.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Curti 4-quinquies.01: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Simiani 4-quinquies.02, Ubaldo Pagano 5.01, Vaccari 5.02 e 5.03, Appendino 5.04 e Pavanelli 5.05.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Quartini 5.06.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Quartini 5.06.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento Bonelli 6.1, chiede al Governo di chiarire la *ratio* delle disposizioni di cui all'articolo 6 con le quali, da un lato, viene soppresso l'obbligo per le aziende del settore energetico di versare il contributo di solidarietà, in scadenza il 30 novembre 2023, dovuto in ragione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, e, dall'altro, viene istituito un contributo di solidarietà per il solo anno 2024 da versarsi in due rate. Nel ricordare che la relazione tecnica riferita al predetto articolo 5, di cui è disposta l'abrogazione, stimava il relativo gettito in 450 milioni di euro, pari agli effetti ascritti al contributo istituito dall'articolo 6 del provvedimento in esame per l'anno 2024, chiede al Governo di voler ricostruire la vicenda che ha condotto all'approvazione di tale norma.

Nel rammentare che il contributo sugli extraprofitti delle imprese energetiche è stato introdotto dal Governo Draghi e, successivamente, è stato confermato dal Governo Meloni, sebbene rideterminandone la base imponibile, segnala che, anche in seguito ai ricorsi amministrativi presentati dalle imprese, la normativa è stata più volte rivista prevedendo tra l'altro la proroga dei relativi versamenti. Chiede pertanto al Go-

verno di giustificare la rinuncia ai relativi introiti per l'esercizio in corso, proprio nel momento in cui viene invocata la carenza di risorse finanziarie come impedimento all'adozione di nuovi provvedimenti di spesa.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel ricordare che il Governo si è già espresso in più occasioni sulla questione posta dall'onorevole Grimaldi, rileva che la norma recata dall'articolo 6, che giunge al termine di una successione di interventi normativi, garantisce comunque una complessiva invarianza del gettito atteso dal contributo di solidarietà.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 6.1.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo sull'emendamento Fenu 6.3, di cui è cofirmatario, giudica incomprensibile la scelta di rinunciare nel 2023 a risorse derivanti dall'imposta sugli extraprofitti delle imprese del settore energetico. Dichiara, quindi, di sottoscrivere tutte le proposte emendative presentate da deputati del gruppo M5S delle quali non sia già firmatario.

Marco GRIMALDI (AVS) fa notare che il Governo e la maggioranza, dopo aver già ridefinito in senso restrittivo la base imponibile sulla quale calcolare l'importo del contributo di solidarietà, continuano essere indulgenti nei confronti di interessi economici consolidati, come nel caso della norma in discussione, con la quale si prevede un intervento a favore delle imprese energetiche che hanno prodotto extraprofitti, peraltro in un periodo caratterizzato da alti tassi di inflazione, che stanno mettendo a dura prova gli utenti dei servizi di fornitura di energia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bonelli 6.2 e Fenu 6.3, nonché gli emendamenti Aiello 6.4, Cappelletti 6.5, Fenu 6.6 e 6.7.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento Fenu 6.8, di cui è cofirma-

tario, segnalando che esso mira ad aumentare la detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale, al fine di tutelare i soggetti che abbiano stipulato tali contratti senza avere piena consapevolezza dei rischi derivanti dal rialzo dei tassi di interesse.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Fenu 6.8 e l'articolo aggiuntivo Francesco Silvestri 6.01.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento Fenu 7.1, di cui è cofirmatario, rilevando che esso è volto ad incidere sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote di accisa sui carburanti, inserendo il riferimento anche al valore effettivo dei prodotti finiti, *Platt's CIF Med*, qualora tale valore sia maggiormente rappresentativo dell'andamento del mercato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fenu 7.1 e Simiani 7.2.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Ubaldo Pagano 7.3, osserva che esso prevede una proroga a tutto il 2024 del regime di maggior tutela per il mercato energetico, rilevando come sia profondamente sbagliato prevederne un superamento in assenza della definizione di un regime transitorio, anche considerata l'alta variabilità dei prezzi, che penalizzerà inevitabilmente le famiglie più fragili.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pagano 7.3, ritenendo necessario prevedere un intervento a sostegno delle famiglie meno abbienti.

Marco GRIMALDI (AVS), nel dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pagano 7.3, osserva che il Governo, in ambito energetico, preferisce salvaguardare le grandi compagnie piuttosto che le famiglie meno abbienti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 7.3, gli articoli aggiuntivi Iaria 7.01, L'Abbate 7.03, Cappelletti 7.04 e 7.05, Vaccari 7.06, Pavanelli 7.07 e Fede 7.08.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 8.1 Ubaldo Pagano, segnala che esso è volto a prorogare al quarto trimestre dell'anno in corso la maggiorazione prevista per il *bonus* sociale per la fornitura di energia elettrica nei confronti dei soggetti più svantaggiati.

La Commissione con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 8.1, nonché gli articoli aggiuntivi Grimaldi 8.01, Borrelli 8.02, Appendino 8.03, Pavanelli 8.04, Todde 8.05 e Pavanelli 8.06.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Fenu 8.07, di cui è cofirmatario, segnalando che esso è volto a prevedere la detrazione del 110 per cento della spesa per gli interventi edilizi effettuati dai condomini e dai privati, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

La Commissione con distinte votazioni respinge l'articolo aggiuntivo Fenu 8.07, gli identici articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 8.08 e Todde 8.09, gli articoli aggiuntivi Merola 8.010, Vaccari 8.011 e 8.012, Caramiello 8.013, Fenu 8.014, 8.015, 8.016 e 8.017, Zanella 8-*quinquies*.01, Borrelli 8-*quinquies*.02, gli emendamenti Torto 9.1 e Ubaldo Pagano 9.2, gli articoli aggiuntivi Alfonso Colucci 9.01, Santillo 9.02, Torto 9.03, Fede 9.04 e Zaratti 9-*bis*.01.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'articolo aggiuntivo Zaratti 9-*bis*.02, osserva che esso prevede un incremento del Fondo anticipazioni di liquidità, al fine di consentire ai comuni di fronteggiare le richieste risarcitorie a seguito di contenziosi avviati successivamente ad eventi calamitosi.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli articoli aggiuntivi Zaratti 9-*bis*.02 e 9-*bis*.03

Marco GRIMALDI (AVS) illustra il suo articolo aggiuntivo 9-*bis*.04, che reca misure di incentivazione degli interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 9-*bis*.04 e Torto 9-*bis*.05.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra il suo articolo 9-*bis*.09, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 9-*bis*.09 e Carmina 9-*bis*.010.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo Zaratti 9-*bis*.011, di cui è cofirmatario, rilevando che esso reca l'abolizione del contributo alla finanza pubblica previsto per gli anni 2024 e 2025 a carico delle province, delle città metropolitane e dei comuni. Tale previsione, infatti, risulta ancora più grave se si considerano i tempi di elaborazione dello schema di decreto per il riparto del contributo che reca un pregiudizio alla corretta programmazione finanziaria degli enti locali.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli articoli aggiuntivi Zaratti 9-*bis*.011, Donno 9-*bis*.012, Zaratti 9-*bis*.013, Grimaldi 9-*bis*.014 e 9-*bis*.015, Dell'Olio 9-*bis*.016, nonché gli emendamenti Ghirra 10.1 e Pavanelli 10.2.

Silvio LAI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Barbagallo 10.3, volto a finanziare anche per l'anno 2024, nella misura di 200 milioni di euro, il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2023, finalizzato al riconoscimento del cosiddetto *bonus* trasporti per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Precisa che tale beneficio economico è rivolto, in particolare, agli studenti e ai lavoratori che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro,

soglia quest'ultima che la proposta emendativa in esame intende incrementare proprio al fine di consentire un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari.

Nel rilevare come l'articolo 10 del decreto-legge in discussione si sia limitato a prevedere il parziale rifinanziamento del citato Fondo, nella misura di 35 milioni di euro per il solo anno 2023, ritiene che la previsione di un congruo stanziamento anche per l'anno 2024 costituisca il presupposto necessario per assicurare, anche nella prossima annualità, un'importante misura di *welfare* diretta a sostenere le famiglie che versano in uno stato di maggiore difficoltà economica. Osserva che una simile previsione appare del resto coerente rispetto a quanto stabilito, per altri versi, dall'articolo 8 del medesimo provvedimento, laddove viene previsto il posticipo al 2024 del termine per la vendita del gas stoccato da parte del GSE, in considerazione del presumibile rialzo del costo delle materie prime energetiche, che probabilmente avrà ripercussioni negative anche sul prezzo di acquisto dei titoli del trasporto pubblico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barbagallo 10.3 e Cappelletti 10-*ter*.1.

Silvio LAI (PD-IDP) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Manzi 10-*quater*.01, che prevede l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, volto a garantire la progressiva gratuità dei costi sostenuti dagli studenti per i servizi di trasporto pubblico, nell'ottica di assicurare l'effettivo esercizio del diritto allo studio, che si concreta evidentemente non solo nella disponibilità di alloggi per studenti, e di attenuare gli attuali divari economici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Manzi 10-*quater*.01, Tucci 10-*quater*.02 e Ubaldo Pagano 10-*quater*.03, nonché gli emendamenti Piccolotti 11.1 e 11.2.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima firma 11.3, volto ad includere le competenti Commissioni parlamentari tra i soggetti destinatari della comunicazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca in ordine agli esiti del monitoraggio degli interventi in materia di edilizia universitaria previsti all'articolo 11, al fine di rendere maggiormente partecipi le Camere circa le iniziative adottate in tale delicato ambito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Grimaldi 11.3, nonché gli articoli aggiuntivi Baldino 11.01 e Grimaldi 11.03.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) interviene sull'articolo aggiuntivo Manzi 11.04, volto ad incrementare la dotazione del Fondo per gli affitti sostenuti dagli studenti fuori sede al fine, da un lato, di assicurare l'effettivo esercizio del diritto allo studio e di risolvere un'emergenza divenuta assai pressante soprattutto nelle grandi città, e, dall'altro, di conseguire progressivamente un numero di laureati in linea con i valori medi registrati nell'Unione europea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Manzi 11.04, Cantone 12.01, limitatamente alla parte ammissibile, e Vaccari 12.02.

Silvio LAI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 12.04, che prevede l'acquisizione della quota maggioritaria della società Acciaierie d'Italia, ossia dell'ex gruppo Ilva di Taranto, da parte di Invitalia, al fine di evitare il sostanziale fallimento del maggiore produttore di acciaio del nostro Paese a causa della perdurante inazione del socio privato e in assenza di tempestivi interventi da parte del Governo e del Parlamento. Per altro verso, la misura consentirebbe di proseguire con determinazione nel processo di messa in sicurezza del sito industriale e di decarbonizzazione delle attività, utilizzando anche le risorse finanziarie appositamente stanziare dall'Unione europea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 12.04, nonché gli emendamenti Cappelletti 13.1, Todde 13.2, Cappelletti 13.3 e Appendino 13.4.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) interviene sull'emendamento Peluffo 13.8, che rifinanzia, in misura pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, il Fondo a sostegno delle imprenditrici femminili, che spesso versano in condizioni di maggiori difficoltà per quanto attiene all'accesso al credito. A suo avviso, l'assenza di interventi specifici e concreti in favore delle donne, anche in ambito economico, contrasta con le affermazioni ricorrenti di questi ultimi giorni rispetto alla condizione femminile nel nostro Paese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Peluffo 13.8, nonché gli articoli aggiuntivi Vaccari 13.01 e 13.02, gli identici articoli aggiuntivi Evi 13.03 e Caramiello 13.04, l'articolo aggiuntivo Vaccari 13.05, gli identici articoli aggiuntivi Vaccari 13.06 e Caramiello 13.07, l'articolo aggiuntivo Caramiello 13.08, nonché gli identici articoli aggiuntivi Vaccari 13.09 e Caramiello 13.010.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Evi 13.012, di cui è cofirmatario, volto ad incrementare di 10 milioni di euro per l'anno 2023 gli attuali stanziamenti di bilancio destinati alle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale in tale settore.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Evi 13.012, Vaccari 13.013 e Cherchi 13.014.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) interviene sull'articolo aggiuntivo Vaccari 13.015, che prevede il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, per la parte relativa agli interventi assicurativi, rilevando l'esigenza, nell'ambito di tale tematica non adeguatamente affrontata nel

disegno di legge di bilancio all'esame del Senato, di scongiurare il depotenziamento degli strumenti assicurativi e di garanzia previsti nel campo delle produzioni agricole. Segnala, in particolare, l'esigenza di prevedere, altresì, strumenti idonei a promuovere la copertura fornita dalle società di assicurazione anche rispetto ai danni derivanti da eventi atmosferici avversi, quali ad esempio le grandinate, che, in ragione della loro maggiore diffusione a seguito dei cambiamenti climatici in atto, stentano ad essere assicurati dagli operatori privati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Vaccari 13.015 e 13.016, gli identici articoli aggiuntivi Caramiello 13.017 e Vaccari 13.018, nonché gli articoli aggiuntivi Vaccari 13.019, Baldino 13.020 e Pavanelli 13.021.

Silvio LAI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo Fossi 13-*quater*.04, che prevede lo stanziamento di 500 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare alla regione Toscana a fronte dei danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi lo scorso mese di novembre, al fine, tra l'altro, di organizzare interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, di ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici, delle infrastrutture e delle attività di gestione dei rifiuti e di attivare misure economiche di immediato sostegno al tessuto produttivo e sociale. Osserva, peraltro, che la proposta emendativa provvede ai relativi oneri mediante quota parte delle maggiori entrate IVA relative alla cessione di benzina e gasolio impiegati come carburanti da autotrazione, tenuto conto dell'andamento del prezzo internazionale del petrolio greggio.

Ritiene che l'eventuale approvazione di tale proposta emendativa consentirebbe di equilibrare con maggior coerenza l'impianto complessivo del provvedimento, che già reca specifiche misure agevolative a favore di determinati territori del nostro Paese analogamente colpiti nei mesi passati da calamità naturali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Fossi 13-

*quater*.04, Simiani 13-*quater*.05, Vaccari 14.01, 14.02 e 14.03, gli identici articoli aggiuntivi Vaccari 14.04 e Caramiello 14.05, gli identici articoli aggiuntivi Vaccari 14.06, Caramiello 14.07 ed Evi 14.08, gli articoli aggiuntivi Cherchi 14.09 e 14.010, Caramiello 14.011 e Cherchi 14.012, gli emendamenti Santillo 14-*bis*.2 e 14-*bis*.3, Francesco Silvestri 14-*bis*.4 e Torto 14-*bis*.5, nonché l'articolo aggiuntivo Simiani 14-*bis*.01.

Silvio LAI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 14-*bis*.02, che prevede, limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2022, caratterizzato da un significativo rialzo dei tassi di interesse, il riconoscimento di un credito d'imposta in favore dei mutuatari che per tale ragione abbiano subito un incremento del mutuo ipotecario per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, al fine di fornire una prima risposta alle pesanti ripercussioni economiche verificatesi per effetto dell'andamento dei tassi di interesse soprattutto a carico delle famiglie a basso reddito.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 14-*bis*.02.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) interviene sull'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 14-*bis*.03, volto a rifinanziare per 100 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo destinato a sostenere gli inquilini morosi incolpevoli, evidenziando come tale categoria di soggetti, che include circa 5,2 milioni di persone, versi spesso in condizioni di povertà economica. Ne raccomanda, pertanto, l'approvazione, trattandosi di una misura di assoluto buon senso e civiltà.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 14-*bis*.03 e 14-*bis*.04, nonché gli emendamenti Pellegrini 15.1, Scotto 16.1, Aiello 17.1, Quartini 17.2 e Dori 17.3.

Silvio LAI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 17-*ter*.01, che prevede il rifinanziamento del Fondo per

l'inclusione delle persone con disabilità, del Fondo per il sostegno dei *caregiver* e del Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, per un ammontare complessivamente pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172 milioni di euro per l'anno 2025, osservando che la proposta mira a porre rimedio al colpevole ridimensionamento da parte del Governo degli stanziamenti di bilancio finalizzati alle predette politiche sociali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 17-ter.01 e 17-ter.02.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo Zanella 17-ter.04, di cui è cofirmatario, diretto a prevedere il finanziamento del Fondo per l'Alzheimer e le demenze, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge n. 178 del 2020, in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 17-ter.03 e Zanella 17-ter.04.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, IV, VIII, IX e XII, nonché del Comitato per la legislazione, mentre le Commissioni II, VI, VII, X, XI e XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato per le vie brevi che non espri-

meranno il parere di rispettiva competenza.

Segnala altresì che il rappresentante del Governo ha depositato la relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata all'atto del suo passaggio tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*).

Fa presente, quindi, che, come concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 7 dicembre, essendo le ore 10.55, al fine di garantire l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea alle ore 11, secondo quanto stabilito calendario dei lavori, porrà in votazione il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge C. 1601, nel testo approvato dal Senato della Repubblica, intendendosi conseguentemente respinte le restanti proposte emendative ammissibili non esaminate.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Lucaselli, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo approvato dal Senato della Repubblica. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 10.55.**

## ALLEGATO

**DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**  
**C. 1601 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

Pagina 1 di 45

**Relazione Tecnica****Capo I****Misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali****Art. 1****(Anticipo del conguaglio di perequazione anno 2023)**

Il **comma 1** in esame prevede, in via eccezionale, l'anticipo al 2023 del conguaglio di 0,8 punti percentuali per il calcolo della rivalutazione delle pensioni in relazione al tasso di inflazione dell'anno 2022 (foi nt) risultato a consuntivo 8,1% in luogo di 7,3%, applicato in via provvisoria al 1° gennaio 2023. Ciò comporta che i ratei spettanti in relazione a tali 0,8 punti percentuali per l'intero anno 2023 vengano riconosciuti nell'anno 2023 anziché a gennaio 2024, come previsto prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Pertanto, dal riconoscimento di quanto previsto dal presente comma deriva un maggiore onere per l'anno 2023 e un corrispondente minore onere per l'anno 2024.

Anticipo al 2023 del conguaglio (0,8%) per calcolo perequazione pensioni per l'anno 2022  
(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)  
valori in mln di euro)

|                         | 2023  | 2024 |
|-------------------------|-------|------|
| al lordo fisco          | -2038 | 2038 |
| effetti fiscali indotti | 566   | -566 |
| effetto complessivo     | -1472 | 1472 |

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provveda quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate per l'anno 2023 e quota parte delle minori spese per l'anno 2024 derivanti dal comma 1 medesimo e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 23.

**Articolo 1-bis.**

**(Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù)**

Il **comma 1** della proposta estende anche agli anni 2020, 2021 e 2022 il beneficio previsto per il personale dell'INL e dell'ANPAL previsto dall'art. 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 in base al quale le misure dell'indennità di amministrazione sono state aggiornate, a decorrere dall'anno 2023, in misura pari a quelle del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Di seguito si riportano le tabelle dove sono state quantificate le somme da corrispondere per i predetti anni 2020, 2021 e 2022.



|               |    | INL                            |         |         |                                         |       |                                              |            |            |                  |         |         |                                                                         |       |      |                                            |      |      |   |   |
|---------------|----|--------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------------|------------|------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------|------|------|---|---|
|               |    | Unità tempo ind.               |         |         | Incremento I.A. MLPS (lordo dipendente) |       | Costo tempo indeterminato (lordo dipendente) |            |            | Unità tempo det. |         |         | Incremento medio dell'area funzionale dell'I.A. MLPS (lordo dipendente) |       |      | Costo tempo determinato (lordo dipendente) |      |      |   |   |
|               |    | CA 2020                        | CA 2021 | CA 2022 | 2020                                    | 2021  | 2020                                         | 2021       | 2022       | CA 2020          | CA 2021 | CA 2022 | 2020                                                                    | 2021  | 2022 | 2020                                       | 2021 | 2022 |   |   |
| T E R Z A     | F7 | 0                              | 4       | 3       | 1.371                                   | 2.449 | 0                                            | 9.796      | 7.347      |                  |         |         |                                                                         |       |      |                                            |      |      |   |   |
|               | F6 | 13                             | 17      | 13      | 1.371                                   | 2.449 | 17.823                                       | 41.633     | 31.837     |                  |         |         |                                                                         |       |      |                                            |      |      |   |   |
|               | F5 | 90                             | 214     | 202     | 1.371                                   | 2.449 | 123.390                                      | 524.086    | 494.698    |                  |         |         |                                                                         |       |      |                                            |      |      |   |   |
|               | F4 | 1.001                          | 1.624   | 1.524   | 1.371                                   | 2.449 | 1.372.371                                    | 3.977.176  | 3.732.276  | 0                | 0       | 0       | 1.341                                                                   | 2.365 | 0    | 0                                          | 0    | 0    |   |   |
|               | F3 | 884                            | 79      | 66      | 1.351                                   | 2.366 | 1.194.284                                    | 186.914    | 156.156    |                  |         |         |                                                                         |       |      |                                            |      |      |   |   |
|               | F2 | 551                            | 616     | 587     | 1.275                                   | 2.195 | 702.525                                      | 1.352.120  | 1.288.465  |                  |         |         |                                                                         |       |      |                                            |      |      |   |   |
|               | F1 | 297                            | 205     | 758     | 1.275                                   | 2.195 | 378.675                                      | 449.975    | 1.663.810  |                  |         |         |                                                                         |       |      |                                            |      |      |   |   |
| S E C O N D A | F6 | 0                              | 14      | 17      | 1.003                                   | 1.796 | 0                                            | 25.144     | 30.532     |                  |         |         |                                                                         |       |      |                                            |      |      |   |   |
|               | F5 | 494                            | 449     | 414     | 1.003                                   | 1.796 | 495.482                                      | 806.404    | 743.544    |                  |         |         |                                                                         |       |      |                                            |      |      |   |   |
|               | F4 | 123                            | 214     | 175     | 1.003                                   | 1.796 | 123.369                                      | 384.344    | 314.300    | 0                | 0       | 0       | 985                                                                     | 1.749 | 0    | 0                                          | 0    | 0    |   |   |
|               | F3 | 467                            | 322     | 287     | 1.003                                   | 1.796 | 468.401                                      | 578.312    | 515.452    |                  |         |         |                                                                         |       |      |                                            |      |      |   |   |
|               | F2 | 210                            | 207     | 190     | 949                                     | 1.676 | 199.290                                      | 346.932    | 318.440    |                  |         |         |                                                                         |       |      |                                            |      |      |   |   |
| P R I M A     | F1 | 204                            | 53      | 111     | 951                                     | 1.632 | 194.004                                      | 86.496     | 181.152    |                  |         |         |                                                                         |       |      |                                            |      |      |   |   |
|               | F3 | 6                              | 4       | 2       | 903                                     | 1.525 | 5.418                                        | 6.100      | 3.050      |                  |         |         |                                                                         |       |      |                                            |      |      |   |   |
|               | F2 | 3                              | 3       | 3       | 903                                     | 1.525 | 2.709                                        | 4.575      | 4.575      | 0                | 0       | 0       | 903                                                                     | 1.525 | 0    | 0                                          | 0    | 0    |   |   |
|               | F1 | 5                              | 4       | 4       | 903                                     | 1.525 | 4.515                                        | 6.100      | 6.100      |                  |         |         |                                                                         |       |      |                                            |      |      |   |   |
|               |    | 4.348                          | 4.029   | 4.356   |                                         |       |                                              | 7.309.586  | 12.158.215 | 13.134.662       | 0       |         |                                                                         | 0     | 0    | 0                                          |      |      | 0 | 0 |
|               |    | TOTALE COMPLESSIVO LORDO STATO |         |         |                                         |       |                                              | 32.602.463 |            |                  |         |         |                                                                         |       |      |                                            |      |      |   |   |

Dal suddetto totale per il personale dell'INL è stato sottratto l'importo di **euro 10.455.680** già assegnato nell'anno 2022 a titolo di indennità una tantum dall'art. 32-bis comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Pertanto, le risorse da destinare al personale dell'INL sono pari a complessivi euro **22.146.783**.

Di seguito la tabella relativa al personale ANPAL:

| ANPAL                           |    |                                |            |            |                                               |       |                                                 |         |         |                  |            |            |                                                                                        |       |      |                                                  |        |        |        |  |  |
|---------------------------------|----|--------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|---------|---------|------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|
|                                 |    | Unità tempo ind.               |            |            | Incremento I.A.<br>MLPS (lordo<br>dipendente) |       | Costo tempo indeterminato<br>(lordo dipendente) |         |         | Unità tempo det. |            |            | Incremento<br>medio dell'area<br>funzionale<br>dell'I.A. MLPS<br>(lordo<br>dipendente) |       |      | Costo tempo<br>determinato (lordo<br>dipendente) |        |        |        |  |  |
|                                 |    |                                |            |            |                                               |       |                                                 |         |         |                  |            |            |                                                                                        |       |      |                                                  |        |        |        |  |  |
|                                 |    | CA<br>2020                     | CA<br>2021 | CA<br>2022 | 2020                                          | 2021  | 2022                                            | 2020    | 2021    | 2022             | CA<br>2020 | CA<br>2021 | CA<br>2022                                                                             | 2020  | 2021 | 2022                                             | 2020   | 2021   | 2022   |  |  |
| T<br>E<br>R<br>Z<br>A           | F7 | 0                              | 0          | 0          | 1.371                                         | 2.449 | 0                                               | 0       | 0       |                  |            |            |                                                                                        |       |      |                                                  |        |        |        |  |  |
|                                 | F8 | 0                              | 0          | 0          | 1.371                                         | 2.449 | 0                                               | 0       | 0       |                  |            |            |                                                                                        |       |      |                                                  |        |        |        |  |  |
|                                 | F5 | 7                              | 5          | 5          | 1.371                                         | 2.449 | 9.597                                           | 12.245  | 12.245  |                  |            |            |                                                                                        |       |      |                                                  |        |        |        |  |  |
|                                 | F4 | 11                             | 9          | 7          | 1.371                                         | 2.449 | 15.081                                          | 22.041  | 17.143  | 0                | 11         | 10         | 1.341                                                                                  | 2.365 | 0    | 26.010                                           | 23.646 |        |        |  |  |
|                                 | F3 | 1                              | 1          | 1          | 1.351                                         | 2.366 | 1.351                                           | 2.366   | 2.366   |                  |            |            |                                                                                        |       |      |                                                  |        |        |        |  |  |
|                                 | F2 | 6                              | 5          | 5          | 1.275                                         | 2.195 | 7.650                                           | 10.975  | 10.975  |                  |            |            |                                                                                        |       |      |                                                  |        |        |        |  |  |
|                                 | F1 | 0                              | 0          | 4          | 1.275                                         | 2.195 | 0                                               | 0       | 8.780   |                  |            |            |                                                                                        |       |      |                                                  |        |        |        |  |  |
| S<br>E<br>C<br>O<br>N<br>D<br>A | F6 | 3                              | 3          | 3          | 1.003                                         | 1.796 | 3.009                                           | 5.388   | 5.388   |                  |            |            |                                                                                        |       |      |                                                  |        |        |        |  |  |
|                                 | F5 | 21                             | 19         | 18         | 1.003                                         | 1.796 | 21.063                                          | 34.124  | 32.328  |                  |            |            |                                                                                        |       |      |                                                  |        |        |        |  |  |
|                                 | F4 | 11                             | 6          | 5          | 1.003                                         | 1.796 | 11.033                                          | 10.776  | 8.980   | 0                | 0          | 0          | 985                                                                                    | 1.749 | 0    | 0                                                | 0      | 0      |        |  |  |
|                                 | F3 | 10                             | 9          | 9          | 1.003                                         | 1.796 | 10.030                                          | 16.164  | 16.164  |                  |            |            |                                                                                        |       |      |                                                  |        |        |        |  |  |
|                                 | F2 | 9                              | 8          | 8          | 949                                           | 1.676 | 8.541                                           | 13.408  | 13.408  |                  |            |            |                                                                                        |       |      |                                                  |        |        |        |  |  |
| P<br>R<br>I<br>M<br>A           | F1 | 0                              | 0          | 0          | 951                                           | 1.632 | 0                                               | 0       | 0       |                  |            |            |                                                                                        |       |      |                                                  |        |        |        |  |  |
|                                 | F3 | 0                              | 0          | 0          | 903                                           | 1.525 | 0                                               | 0       | 0       |                  |            |            |                                                                                        |       |      |                                                  |        |        |        |  |  |
|                                 | F2 | 1                              | 1          | 1          | 903                                           | 1.525 | 903                                             | 1.525   | 1.525   | 0                | 0          | 0          | 903                                                                                    | 1.525 | 0    | 0                                                | 0      | 0      |        |  |  |
|                                 | F1 | 0                              | 0          | 0          | 903                                           | 1.525 | 0                                               | 0       | 0       |                  |            |            |                                                                                        |       |      |                                                  |        |        |        |  |  |
|                                 |    | 80                             | 66         | 66         |                                               |       |                                                 | 122.131 | 178.527 | 178.928          | 0          | 11         | 10                                                                                     |       |      |                                                  | 0      | 35.993 | 32.721 |  |  |
|                                 |    | TOTALE COMPLESSIVO LORDO STATO |            |            |                                               |       |                                                 |         |         |                  |            | 549.300    |                                                                                        |       |      |                                                  |        |        |        |  |  |

Pertanto, l'onere complessivo derivante dal **comma 1** è pari a **euro 22.695.083**



AS

Pagina 3 di 45

Il comma 2, al fine dell'armonizzazione dei trattamenti accessori con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicata al comma 1, incrementa i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell'INL e dell'ANPAL anche per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Di seguito si riportano le relative tabelle.

|                                          |      | INL       |                                                                          |                |
|------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                          |      | Unità     | Incremento fondo retr. pos.<br>ris. MLPS <i>pro-capite</i> (lordo Stato) | Costo          |
| Fascia                                   | Anno | CA        |                                                                          |                |
| Direttore generale<br>(I fascia)         | 2020 | 4         | 6.066                                                                    | 24.266 56.673  |
|                                          | 2021 | 4         | 14.168                                                                   | 56.673         |
|                                          | 2022 | 4         | 14.168                                                                   | 274.416        |
| Direttore non<br>generale<br>(II fascia) | 2020 | 78        | 3.518                                                                    | 836.579        |
|                                          | 2021 | 77        | 10.865                                                                   | 814.850        |
|                                          | 2022 | 75        | 10.865                                                                   |                |
| <b>TOTALE 2020</b>                       |      | <b>82</b> |                                                                          | <b>298.682</b> |

|                                       |      | ANPAL    |                                                                          |                      |
|---------------------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                       |      | Unità    | Incremento fondo retr. pos.<br>ris. MLPS <i>pro-capite</i> (lordo Stato) | Costo                |
| Fascia                                | Anno | CA       |                                                                          |                      |
| Direttore generale<br>(I fascia)      | 2020 | 1        | 6.066                                                                    | 6.066                |
|                                       | 2021 | 1        | 14.168                                                                   | 14.168 14.168 24.627 |
|                                       | 2022 | 1        | 14.168                                                                   | 54.323               |
| Direttore non<br>generale (II fascia) | 2020 | 7        | 3.518                                                                    | 65.188               |
|                                       | 2021 | 5        | 10.865                                                                   |                      |
|                                       | 2022 | 6        | 10.865                                                                   |                      |
| <b>TOTALE 2020</b>                    |      | <b>8</b> |                                                                          | <b>30.693</b>        |
| <b>TOTALE 2021</b>                    |      | <b>6</b> |                                                                          | <b>68.492</b>        |
| <b>TOTALE 2022</b>                    |      | <b>7</b> |                                                                          | <b>79.356</b>        |

|                                       |           |                |
|---------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>TOTALE COMPLESSIVO LORDO STATO</b> |           | <b>178.541</b> |
| <b>TOTALE 2021</b>                    | <b>81</b> | <b>893.253</b> |
| <b>TOTALE 2022</b>                    | <b>79</b> | <b>871.523</b> |

**TOTALE COMPLESSIVO LORDO STATO 2.063.458**

Dal suddetto totale per il personale dirigenziale dell'INL è stato sottratto l'importo di euro 781.783 già assegnato nell'anno 2022 a titolo di indennità una tantum dall'art. 32-bis comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Pertanto, le risorse da destinare al personale dirigenziale dell'INL sono pari a complessivi euro 1.281.675.

Pertanto, l'onere complessivo derivante dal comma 2 è pari a euro 1.460.216.

Il comma 3 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.



**ART. 2****(Campagna reddituale)**

La disposizione prevede che il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale relative al periodo d'imposta 2021 sia avviato entro il 31 dicembre 2024. Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tenuto conto dell'attuale stato di tale attività amministrativa.

**ART. 2-bis.****(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)**

La disposizione introduce modifiche al capo II del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di "Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione" di carattere ordinamentale, ad esclusione di quanto previsto per la banca dati informatica centralizzata che è istituita e gestita autonomamente e con risorse proprie dall'organismo di autoregolamentazione (cfr. comma 1, dell'art. 34-bis) nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Pertanto, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 10 del nuovo articolo 34-bis dalle autorità con gli organismi di autoregolamentazione non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per le medesime.

**ART. 3****(Anticipo rinnovo contratti pubblici)**

Il **comma 1** prevede che, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, in via eccezionale, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Indennità di vacanza contrattuale – I.V.C.), riferito al mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sull'anno 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salva l'effettuazione di eventuali successivi conguagli. Il secondo periodo, del medesimo comma, stabilisce che il predetto importo incrementale non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 2.000 milioni di euro sulla base delle unità di personale a tempo indeterminato rilevate dal Conto Annuale 2021 e degli importi annui pro capite attualmente in vigore dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 riferiti al mese di dicembre 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Il **comma 3** prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (regioni ed enti dipendenti, amministrazioni del servizio sanitario nazionale, enti locali, camere di commercio, università italiane, enti pubblici non economici, enti e istituzioni di ricerca, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4 del medesimo d.lgs. 165/2001) possano erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1, con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1, con oneri a carico dei propri bilanci.

Il **comma 3-bis** modifica l'art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR in relazione alla modalità prevista per la determinazione del valore da assoggettare a tassazione in capo al dipendente, come fringe benefit, in caso di concessione di prestiti da parte del datore di lavoro. In particolare si prevede che in caso di concessione di prestiti da parte del datore di lavoro si assume come fringe benefit il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi e che le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



17

Sotto il profilo finanziario si evidenzia che tale intervento normativo conferisce maggiore certezza ai fini della determinazione del valore da assoggettare a tassazione in capo al dipendente, come fringe benefit, in caso di concessione di prestiti da parte del datore di lavoro. La nuova disciplina sarebbe teoricamente foriera di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato in uno scenario di tassi crescenti, mentre garantirebbe la tassazione del fringe benefit concesso al momento della stipula del finanziamento anche in caso di tassi decrescenti.

Data la situazione attuale di tassi crescenti la misura sarebbe sempre in linea teorica foriera di determinare effetti negativi. Tuttavia, dalle informazioni reperite presso operatori del settore, è emerso che la situazione di tassi bassi degli ultimi anni ha fatto sì che fino al 2021 non si siano prodotti fringe benefit da tassare a norma dell'articolo, 51, c. 4, lett. b) del TUIR e che i primi fringe benefit da tassare si sarebbero determinati dal 2022. Sempre dagli operatori del settore risulta altresì che la quasi totalità degli importi da riprendere a tassazione rientrerebbe nel limite dei fringe benefit esenti pari a 3.000 euro previsto dalla legislazione vigente per il 2022 e prorogato anche per il 2023.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che nella sostanza nessun gettito è attualmente scontato nelle previsioni di bilancio relativamente a tali fattispecie e pertanto dall'intervento normativo in esame non derivano variazioni finanziarie per il bilancio dello Stato.

Il comma 3-ter prevede che le disposizioni di cui al comma 3-bis si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*ART. 3-bis.*

*(Modifiche agli articoli 50 e 52 del testo unico di cui al decreto del  
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)*

La disposizione prevede che nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettera g) del TUIR rientrino anche le indennità percepite dai membri del Consiglio superiore della Magistratura, al pari di quanto già avviene per le indennità percepite dai membri della Camera, del Senato, del Parlamento europeo (art. 1 legge 31 ottobre 1965, n. 1261-art. 1 legge 13 agosto 1979, n. 384), dalle cariche elettive degli enti locali (art. 114 della Costituzione) e dai membri della Corte Costituzionale (art. 135 della Costituzione).

Inoltre, la misura prevede che le medesime indennità percepite a titolo di rimborso spese dai membri del Consiglio superiore della Magistratura non concorrono alla formazione del reddito di cui all'art. 52, comma 1, lettera b), del TUIR, in tal modo equiparando tali rimborsi spese a quelli percepiti dai membri degli altri organi sopra menzionati.

Sulla base dei dati forniti dal Consiglio superiore della Magistratura, considerando esclusivamente i rimborsi non a piè di lista (non imponibili), stante l'entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024, si stima una perdita di gettito IRPEF pari a 0,4 milioni di euro su base annua dal 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per ragioni di ordine sistematico, al fine di evitare dubbi interpretativi relativi alla natura di tributo periodico dell'IRPEF, sorti a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 13430 del 2022, si è ritenuto opportuno precisare in sede primaria che la modifica è efficace a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024.

*ART. 3-ter.*

*(Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle  
misure relative al PNRR e dei soggetti attuatori)*

La norma, che introduce misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure relative al PNRR, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**ART 3-quater.**

*(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023)*

L'articolo 3-quater, consente alla CONSOB, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, di riservare il 50 per cento dei posti banditi al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio non inferiore a tre anni. La disposizione di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 4**

*(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)*

Per il solo anno 2023 la disposizione determina il rinvio del versamento della seconda rata di acconto all'anno successivo (2024). Il differimento di termini non si applica ai contributi sociali e ai premi INAIL. Si riporta di seguito la tabella di sintesi degli effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno (importi in milioni di euro), sulla base dei versamenti effettuati tramite modello F24 nell'ultima annualità disponibile:

| <b>(N) - Effetti negativi (gettito rinviato all'anno successivo)</b>     |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Imposta</b>                                                           | <b>Anno 2023</b> | <b>Anno 2024</b> | <b>Anno 2025</b> |
| IRPEF                                                                    | -1.572,5         | 0,0              | -                |
| Imposta sostitutiva forfetari                                            | -968,4           | 0,0              | -                |
| <b>Totale</b>                                                            | <b>-2.540,9</b>  | <b>0,0</b>       | <b>-</b>         |
| <b>(P) - Effetti positivi (gettito rinveniente dall'anno precedente)</b> |                  |                  |                  |
| <b>Imposta</b>                                                           | <b>Anno 2023</b> | <b>Anno 2024</b> | <b>Anno 2025</b> |
| IRPEF                                                                    | 0,0              | 1.572,5          | -                |
| Imposta sostitutiva forfetari                                            | 0,0              | 968,4            | -                |
| <b>Totale</b>                                                            | <b>0,0</b>       | <b>2.540,9</b>   | <b>-</b>         |
| <b>Effetti complessivi (N)+(P)</b>                                       |                  |                  |                  |
| <b>Imposta</b>                                                           | <b>Anno 2023</b> | <b>Anno 2024</b> | <b>Anno 2025</b> |
| IRPEF                                                                    | -1.572,5         | 1.572,5          | -                |
| Imposta sostitutiva forfetari                                            | -968,4           | 968,4            | -                |
| <b>Totale</b>                                                            | <b>-2.540,9</b>  | <b>2.540,9</b>   | <b>-</b>         |

Il rinvio dei termini di versamento all'anno successivo non modifica il momento di registrazione dell'imposta nei conti nazionali ai sensi del SEC. Pertanto, lo slittamento dei versamenti all'anno 2024 non determina effetti in termini di indebitamento netto.

La norma, intervenendo al comma 1 dell'articolo 4 del DL 145/2023 in tema di rinvio, per il solo periodo d'imposta 2023, del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. In particolare, con le modifiche al comma 1 si chiarisce che per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario, trattandosi di un chiarimento, si stima che la disposizione in esame non produce effetti in termini di gettito considerato anche che l'intervento è in linea con la prassi (circolare n. 31/E del 2023) e in coerenza con la stima della norma originaria.

Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.



13

*Articolo 4-bis.**(Differimento di termini per definizioni agevolate)*

La proposta emendativa prevede, per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione di cui all'articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 siano considerati tempestivi. Pertanto, la disposizione non determina effetti finanziari negativi, in quanto il differimento dei termini di pagamento delle prime due rate della c.d. "rottamazione-quater" è successivo alle scadenze originariamente previste, fissate rispettivamente al 31 ottobre 2023 (prima o unica rata), e al 30 novembre 2023 (seconda rata).

*Articolo 4-ter.**(Disciplina concernente il trattamento ai fini dell'IVA degli integratori alimentari)*

La disposizione introduce un articolo 4-bis con il quale si interviene al punto 80) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10%. In particolare, il punto 80) in questione - che contempla le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura - viene integrato con gli integratori alimentari, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Sotto il profilo strettamente finanziario, la disposizione non determina effetti, essendo in linea con gli orientamenti già espressi a livello di prassi amministrativa (da ultimo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 50 del 29 luglio 2021).

*Articolo 4-quater.**(Regime IVA per prestazioni di chirurgia estetica)*

La disposizione prevede, al comma 1, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa, il regime di esenzione IVA di cui all'art. 10, co. 1, n. 18, d.p.r. n. 633/1972 si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

Il comma 2, prevede che resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.

Sotto il profilo strettamente finanziario, la disposizione non determina effetti in considerazione del fatto che la disposizione è in linea con l'orientamento vigente che già consente di esentare le prestazioni di chirurgia estetica in tali fattispecie.

*Articolo 4-quinquies.**(Misure di semplificazione e di tutela del contribuente e modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023)*

Il comma 1 prevede l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87.

Il comma 2 tramite una modifica dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede che il sostituto d'imposta (datore di lavoro) che presta assistenza fiscale consegna le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF



ricevute dal sostituto (dipendente) con le modalità che saranno definite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Per finalità di tutela del diritto alla privacy, viene dunque modificata la disposizione introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, che aveva previsto l'obbligo per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale ai dipendenti di:

a) trasmettere, in via telematica, all'Agenzia delle entrate anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF;

b) conservare le medesime schede fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. Infatti, l'attuazione della disposizione oggetto di modifica avrebbe potuto determinare criticità legate al trattamento di particolari categorie di dati personali dei dipendenti, idonei a rivelarne, ad esempio, le opinioni politiche, le convinzioni religiose e l'appartenenza sindacale. Per esigenze di coordinamento derivanti dalla disposizione precedente, il medesimo comma 4 abroga il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, in base al quale le modalità di consegna telematica delle schede si applicano a partire dall'anno d'imposta 2023.

Il comma 3, disponendo la soppressione del secondo periodo dell'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, consente agli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (quali, ad esempio, le farmacie, gli ottici, eccetera) di continuare a gestire i flussi informativi con le medesime modalità utilizzate dal 2014 ad oggi. La disposizione, in particolare, elimina l'obbligo, decorrente dal 1° gennaio 2024, di adempiere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi esclusivamente mediante l'invio dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, evitando ai soggetti interessati onerosi interventi tecnici sui software gestionali e sui registratori telematici.

Il comma 4 introduce una semplificazione per i consumatori finali che intendono fruire del servizio, messo a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, di consultazione delle fatture elettroniche emesse nei loro confronti. In particolare, viene consentito ai predetti soggetti di accedere più agevolmente alle proprie fatture, nonché di verificare la correttezza delle stesse, senza la necessità di una preventiva richiesta di adesione al servizio.

Il comma 5 della presente disposizione interviene sull'articolo 63, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in materia di transazione su crediti tributari e contributivi. Nello specifico, dopo il terzo periodo del comma 2, viene inserita la previsione in base alla quale, laddove l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo da determinarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, è richiesto, per l'Agenzia delle entrate, il parere conforme della struttura centrale (in luogo della competente direzione regionale) individuata con il predetto provvedimento direttoriale.

Il comma 6 stabilisce che la decorrenza delle disposizioni del presente articolo è individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni del presente articolo sono di carattere procedurale e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Agenzia delle entrate provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

#### ART. 5

*(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)*

La disposizione rinvia al 30 luglio 2024 il termine entro cui è possibile presentare richiesta di riversamento all'Agenzia delle entrate dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione ai sensi dei commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, e differisce i termini di cui al comma 10 del medesimo articolo 5 per procedere al predetto riversamento nonché di cui al comma 11, a decorrere dal quale vanno calcolati, in caso di mancato perfezionamento della procedura, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Il rinvio dei termini produce effetti di cassa in quanto modifica la distribuzione delle maggiori entrate da riversamento dei crediti rispetto alla norma originaria e successive proroghe.

In particolare, considerando che alla data di entrata in vigore della disposizione risultano già riversati nel



2023 crediti per un importo pari a 32 milioni di euro dai contribuenti (cod. tributo 8170) e che questi importi nella RT originaria, successivamente modificata dall'articolo 38 del DL 144/2022, erano stati distribuiti nei tre anni di pagamento rateale (si era ipotizzato prudenzialmente che le adesioni sarebbero state tutte rateali), sotto l'ipotesi che tutti i contribuenti che non ancora hanno aderito optino per il pagamento rateale, le maggiori entrate residue pari a 163 milioni (corrispondenti a 195 milioni di euro stimati meno i 32 milioni già riversati) vanno ripartite in 3 rate pari a 54,3 milioni di euro, da versare negli anni 2024 e 2025 e 54,4 milioni di euro nel 2026. Si evidenzia che, ai fini della presente stima, al fine di evitare duplicazioni, non sono state conteggiate le minori entrate derivanti dal mancato esercizio dell'attività di controllo, in quanto si tratta di dati già considerati nella relazione tecnica riferita ai citati commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021.

In termini di cassa, pertanto, gli effetti stimabili sono i seguenti:

|                                                                                                                                                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| Incassi conseguiti dai contribuenti che hanno già effettuato il versamento                                                                             | 32,0  | 0     | 0     | 0    |
| Incassi a seguito del rinvio dei termini del riversamento rateale                                                                                      | 0     | 54,3  | 54,3  | 54,4 |
| Variazione di gettito rispetto alle previsioni della norma originaria modificata dal DL 144/2022 (65 milioni in ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025) | -33,0 | -10,7 | -10,7 | 54,4 |

*In milioni di euro*

Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 23.

**La norma al comma 1-bis prevede che i soggetti che possono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Anche in ipotesi di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Trattandosi di norma procedurale non incide sui termini di versamento e pertanto non determina effetti finanziari**

#### **ART. 6**

**(Modifiche all'art. 4 del decreto-legge 28 luglio 2023 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127)**

La norma, ai **commi 1 e 2** ripropone la modalità di calcolo del contributo straordinario di cui all'art. 1, commi da 115 a 119 della L.B. 2023 precedentemente previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 34/2023, volte a escludere dalla relativa base imponibile la distribuzione, o comunque l'utilizzo nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, e successivamente abrogato in sede di conversione con la legge 26 maggio 2023, n. 56.

Tenuto conto che la previsione del versamento del contributo, da calcolarsi pertanto sulla base imponibile originariamente individuata dalla norma istitutiva di cui alla LB 2023 è stata, da ultimo, disciplinata dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 98/2023, postergandone il termine, e che alla luce del monitoraggio effettuato in sede di elaborazione delle Note di aggiornamento al Def le entrate derivanti dal versamento del predetto contributo straordinario si sono rivelate di importo superiore alle previsioni effettuate ex ante, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non sono suscettibili di determinare effetti negativi su saldi di finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede che il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 convertito con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, è abrogato.

Il **comma 4** prevede, altresì, che gli importi nelle more versati dai soggetti obbligati al versamento del contributo di cui ai medesimi commi da 115 a 119 della L.B. 2022 rimangano acquisiti al bilancio dello Stato.



La disposizione di cui al **comma 5**, da ultimo, istituisce un ulteriore contributo di solidarietà, per il solo anno 2024, al cui versamento sono tenuti i soggetti che si avvalgono della modalità di calcolo di cui ai commi 1 e 2. Gli effetti positivi stimati dalla previsione di cui al comma 5 possono valutarli in 450 milioni di euro per l'anno 2024.

**Articolo 6-bis.**

**(Disposizioni relative agli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione)**

Nell'intervento normativo proposto l'imposta di consumo sugli aromi è definita in ugual misura rispetto a quella vigente per i prodotti liquidi da inalazione senza nicotina. In tal caso, l'aroma venduto separatamente risulterà tassato come i prodotti liquidi da inalazione senza nicotina.

Ai fini del calcolo delle maggiori entrate, è stata ipotizzata una percentuale media, pari al 10%, di diluizione degli aromi negli altri componenti dei liquidi per le ricariche (essenzialmente glicole propilenico e glicerolo vegetale in proporzioni variabili). Ciò tenendo conto che sul mercato al dettaglio esistono in vendita aromi concentrati, con diluizione pari a circa l'1-2% e aromi non concentrati, i quali hanno diluizioni che raggiungono circa il 20%, mentre non vi sono dati certi su quali siano in concreto le vendite dell'una o dell'altra categoria.

Si stima che il mercato sommerso relativo ai liquidi miscelati con il "fai-da-te", risulti di pari entità rispetto a quello relativo ai prodotti liquidi da inalazione attualmente commercializzati nella rete di vendita ufficiale.

Atteso che nel 2022 sono stati immessi in consumo circa 291 milioni di millilitri di liquidi da ricarica per sigarette elettroniche preconfezionati, prendendo a riferimento gli aromi venduti al dettaglio, secondo l'aliquota del 10% sopra riportata, risulteranno pari a circa 29 milioni di millilitri annui.

|                                  | Prodotti liquidi da inalazione anno 2022 | Aromi (Stima) |
|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Quantità immessa in consumo (ml) | 290.761.716                              | 29.076.172    |

**Valori in millilitri**

In base all'art. 62-*quater*, comma 1-*bis*, per dal 1° gennaio 2023 un millilitro di liquido per sigaretta elettronica non contenente nicotina è sottoposto ad un'imposta di consumo pari a 0,088222 euro.

Per quanto concerne gli effetti finanziari, si rileva, pertanto, che la misura proposta determina, per l'anno 2024, un maggior gettito pari a 1,56 milioni di euro, in considerazione dell'entrata in vigore della stessa in corso d'anno, (di cui 1,28 milioni di euro per imposta di consumo e 0,28 milioni di euro per IVA) e, a partire dall'anno 2025, un maggior gettito pari a 3,13 milioni di euro (di cui 2,57 milioni di euro per imposta di consumo e 0,56 milioni di euro per IVA).

|                     | 2024 | dal 2025 |
|---------------------|------|----------|
| Imposta di consumo  | 1,28 | 2,57     |
| IVA                 | 0,28 | 0,56     |
| Effetti complessivi | 1,56 | 3,13     |

**Importi in milioni di euro**

Il comma 3 incrementa il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, di 1,56 milioni di euro per il 2024 e 3,13 milioni di euro a decorrere dal 2025 derivante dal maggior gettito della misura. Il comma 4 reca la copertura finanziaria del comma 3, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.



13

**ART. 7*****(Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici)***

La disposizione modifica, riducendoli, i due periodi di riferimento attualmente indicati all'art. 1, comma 291 della legge 244/2007 ai fini della verifica delle condizioni di adottabilità del decreto di riduzione delle accise sui prodotti energetici. In virtù di tale modifica il decreto di riduzione delle accise sui prodotti energetici può essere adottato se il prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio aumenta sulla media del mese precedente, anziché del bimestre precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. La disposizione prevede, inoltre, che si tenga conto dell'eventuale riduzione del prezzo del petrolio greggio nella media del bimestre precedente, anziché del quadrimestre precedente, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento. In merito si rappresenta che la norma non determina effetti di natura finanziaria limitandosi a modificare le condizioni in base alle quali il Governo ha la facoltà di adottare il suddetto decreto.

La disposizione al comma 1-bis riconosce la possibilità di accedere a talune agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, con riferimento a terreni condotti in affitto o in comodato, contraddistinti da particella fondiaria di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati e situati in comuni montani in zone svantaggiate, nonché comuni prealpini. La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 8*****(Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50)***

La disposizione prevede che il GSE possa vendere sul mercato il gas naturale di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, entro il 15 ottobre 2024, in luogo del 10 novembre 2023. Conseguentemente, il versamento in entrata previsto dal comma 4, del predetto articolo 5-bis, viene prorogato dal 20 novembre 2023 al 30 dicembre 2024.

***Sotto il profilo finanziario si evidenzia che non si hanno valutazioni di competenza da esprimere.***

Quanto agli effetti sui saldi di finanza pubblica la disposizione in esame, nel posticipare dal 2023 al 2024 la restituzione del prestito da parte del GSE allo Stato, per la somma di 4.000 milioni di euro, comporta maggiori oneri per il 2023 in termini di solo saldo netto da finanziare, per un corrispondente ammontare. Ciò in quanto, nelle stime della nota di aggiornamento al DEF, tenuto conto dell'andamento dei prezzi del gas naturale e alla necessità di mantenere alti gli stoccaggi in relazione al perdurare della crisi internazionale in atto, non sono stati scontati per l'anno 2023 introiti derivanti dalla vendita delle scorte di gas in questione. Pertanto, gli effetti peggiorativi derivanti dalla disposizione in esame in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono già stati scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

Inoltre, la crisi internazionale in corso, sia sul versante dei prezzi dei prodotti energetici, sia con riferimento agli scenari di guerra in atto, suggerisce di adottare un criterio prudenziale nel non ascrivere effetti positivi dalle entrate che il provvedimento rinvia nel corso del 2024.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

**ART. 8-bis.*****Disposizioni in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)***

La disposizione reca modifiche all'art. 12, comma 2 dello Statuto del contribuente, prevedendo che, nell'ambito dei diritti e garanzie riconosciuti al contribuente sottoposto alle verifiche fiscali, rientri anche il diritto del contribuente di farsi assistere e rappresentare da un procuratore generale o speciale, riconosciuto sensi dell'art. 63 del DPR n. 600 del 1973. La norma è di natura procedimentale



e, pertanto, alla stessa non sono ascrivibili effetti di gettito.

**ART. 8-ter.**

*(Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soppressione dei fogli degli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità)*

La disposizione interviene sull'articolo 31 della legge 340/2000 modificando i riferimenti oramai desueti e riallineando i riferimenti terminologici alla nuova disciplina, che non separa più i dottori commercialisti dagli esperti contabili, ma li riporta in sezioni distinte dell'albo unico di cui al D.lgs. 139 del 2005. La disposizione ha carattere ordinamentale e non assume alcun rilievo sotto il profilo finanziario.

**ART. 8-quater.**

*(Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti)*

La presente disposizione interviene sull'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, inserendo il comma 9-bis con il quale si stabilisce che a tutte le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato, si applica la disciplina prevista dal comma 9 del citato articolo 258. La disposizione che ha natura ordinamentale e precettiva, in quanto tesa alla semplificazione del sistema sanzionatorio in materia ambientale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né ipotesi di minor gettito considerato che sono fatti salvi, ai fini della retroattività della norma, gli effetti sanzionatori prodotti dal giudicato già formato.

**ART. 8-quinquies.**

*(Disposizioni in materia di piani di risparmio)*

La misura interviene alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine, sia con riferimento a quelli ordinari (c.d. PIR ordinari) che a quelli destinati specificatamente al finanziamento delle PMI (c.d. PIR-PMI). In particolare, si prevede che ciascuna persona fisica possa attivare più di un piano ordinario, a condizione che tale operazione avvenga presso lo stesso intermediario finanziario o presso la stessa impresa di assicurazione presso con cui è stato attivato il primo piano. Inoltre, viene consentito l'attivazione di più piani di risparmio destinati al finanziamento delle piccole e medie imprese.

L'intervento non determina effetti in quanto la possibilità di sottoscrivere più piani è in ogni caso consentita sempre nel rispetto dei limiti di investimento annuale e complessivo previsti a legislazione vigente.

**Capo II Misure in favore degli enti territoriali**

**ART. 9**

*(Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)*

Il **comma 1**, nel recepire l'accordo in materia finanziaria sottoscritto tra il Governo e la Regione Siciliana in data 16 ottobre 2023, riconosce in favore della Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento operato dall'articolo 1, commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La disposizione determina oneri per 300 milioni di euro per l'esercizio 2023, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Il **comma 2**, nel recepire l'accordo in materia finanziaria sottoscritto tra il Governo e la Regione Siciliana in data 16 ottobre 2023, modifica i commi da 841 a 845 della legge n. 197 del 2022 che autorizzavano la Regione Siciliana a ripianare in dieci anni il disavanzo accertato con il rendiconto 2018 e le relative quote



RS

non recuperate al 31/12/2022 disciplinandone le relative modalità applicative. Alla luce del nuovo accordo Stato-Regione del 16 ottobre 2023, volto sostanzialmente ad accelerare il percorso di rientro dal disavanzo riducendone la durata massima in otto anni, vengono aggiornati gli impegni posti a carico della Regione nonché la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di mancata attuazione. Le disposizioni in esame non determinano effetti finanziari per la finanza pubblica.

Il **comma 3** introduce modifiche allo Statuto speciale trentino al fine di recepire l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto il 25 settembre 2023. In particolare, le lettere a) e b) modificano a regime, a decorrere dall'anno 2023, l'ordinamento finanziario delle Province autonome recato dall'articolo 75 dello Statuto, escludendo dalle entrate oggetto di compartecipazione il gettito relativo alle accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f), utilizzati come combustibili per riscaldamento, nei tendenziali posti pari a 2 milioni di euro annui. In relazione a tale modifica dell'ordinamento finanziario, la lettera c) ridetermina a decorrere dall'anno 2023 il concorso annuale alla finanza pubblica del sistema territoriale regionale integrato in 688,71 milioni di euro, salvo rideterminazione a decorrere dall'anno 2028 (art. 79 Stat.). Con riferimento all'impatto sui saldi di finanza pubblica, la lettera c) comporta effetti finanziari negativi in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 in conseguenza del minore concorso alla finanza pubblica del Sistema territoriale regionale integrato trentino. Le lettere a) e b) determinano, a decorrere dall'anno 2024, effetti positivi sul solo saldo netto da finanziare per le minori spese del bilancio dello Stato pari a 2 milioni di euro annui, connesse al venir meno della regolazione contabile della soppressa compartecipazione al gettito delle accise.

Il **comma 4** ha natura ordinamentale e non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Il **comma 5** riconosce in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 come ristoro parziale delle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 75, comma 1, lett. f.), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, utilizzati come combustibili per riscaldamento, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Il **comma 6**, in attuazione del punto 6 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, prevede un trasferimento a favore della Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 di un importo di euro 24.061.000 a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Il **comma 7** quantifica gli oneri dei commi 3, 5 e 6, pari complessivamente a 105 milioni di euro per il 2023, 49,061 milioni di euro nel 2024 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il **comma 8** stabilisce la possibilità per le Regioni interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 80, secondo e terzo periodo, della legge n. 191/2009, di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, a copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.

Il **comma 9**, in coerenza con il complessivo quadro normativo vigente, ha l'obiettivo di chiarire il ruolo di holding svolto dalle regioni rispetto agli enti sanitari, stabilendo appunto che le regioni determinano il finanziamento degli enti sanitari, assegnando le relative quote con uno o anche più atti (ove necessario), potendo altresì rimodulare il finanziamento disponibile fra gli enti sanitari stessi (sempre secondo necessità), allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio, in una prospettiva di equilibrio di bilancio consolidato.

A tal riguardo, il decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce, fra l'altro, le competenze regionali nel campo del finanziamento degli enti sanitari. La successiva legislazione, a garanzia degli equilibri di finanza pubblica, ha posto in capo alle regioni da un lato la responsabilità ultima di garantire l'equilibrio di bilancio dei propri servizi sanitari regionali e dall'altro le conseguenze in caso di squilibri di bilancio sanitario (obblighi di copertura finanziaria, massimizzazione delle aliquote fiscali regionali, anche automatica, sottoposizione ai Piani di rientro, commissariamento). Va da sé che simili implicazioni impongono alle regioni di svolgere un chiaro ruolo di regia anche nel campo dell'assegnazione del finanziamento sanitario disponibile.



Il **comma 10** assegna alla regione Molise per l'anno 2023 un contributo di 40 milioni di euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione; pertanto, comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica di 40 milioni di euro per il 2023.

Il **comma 11** prevede che, a titolo di contributo per la concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210 sia riconosciuto in favore delle Regioni un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, con conseguenti oneri di pari importo.

Il **comma 12** quantifica gli oneri dei commi 10 e 11, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2023, recandone la relativa copertura finanziaria mediante rinvio all'articolo 23.

Il **comma 12-bis** prevede con l'articolo 41 del decreto legislativo 36/2023 che i livelli di progettazione sono stati ridotti da tre a due: "progetto esecutivo" e "progetto di fattibilità tecnico economica" che sostituisce il precedente "progetto definitivo" assorbendo, anche, le funzioni del progetto preliminare risultando più completo rispetto al progetto definitivo anche se nella sostanza equivalente.

La disposizione è da considerarsi una mera norma di coordinamento dell'articolo 204 del decreto legislativo 267/2000 con la previsione del nuovo codice degli appalti.

Pertanto, la stessa non è suscettibile di generare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

#### *Articolo 9-bis.*

*(Modifica all'articolo 21 del decreto-legge n. 104 del 2023 in materia di interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)*

La norma amplia la platea degli enti locali in stato di dissesto finanziario che possono beneficiare dell'attribuzione di un'anticipazione di liquidità da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, prevista dal decreto-legge n. 104 del 2023, ricomprendendovi, in particolare, anche gli enti ai quali siano già state accordate anticipazioni allo stesso titolo, attualmente esclusi dal beneficio. La modifica precisa che l'anticipazione agli enti viene attribuita fino a concorrenza dell'ammontare della massa passiva censita con il dissesto e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni già accordate allo stesso titolo. Pertanto, la disposizione non determina nuove spese, ma incide solo sui criteri per l'attribuzione di risorse già previste a legislazione vigente e pertanto non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### *Art. 10*

*(Trasporto pubblico locale)*

La disposizione, al **comma 1**, dispone il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 500 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di contribuire a compensare in via definitiva gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19 per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico.

Il **comma 2** è volto ad incrementare, per l'importo di 35 milioni di euro per l'anno 2023, il fondo destinato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse e nei limiti del medesimo fondo, un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

#### *Articolo 10-bis.*

*(Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta)*

La norma introduce misure per a favorire l'accesso al trasporto pubblico locale da parte delle persone a mobilità ridotta, prevedendo uno specifico stanziamento a decorrere dall'anno 2024.



In particolare, al comma 1, si prevede l'incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 2 stabilisce che le risorse aggiuntive stanziata dalla norma sono suddivise esclusivamente sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente, mentre rimangono invariati gli attuali criteri di riparto del citato Fondo, previsti dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

Al fine di determinare i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, al comma 3 si prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 maggio 2024.

Al comma 4 si prevede, al fine di semplificare le procedure di riparto delle risorse complessivamente stanziata per il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale che le risorse aggiuntive di cui al comma 1 destinate al miglioramento dell'accessibilità al servizio di trasporto pubblico locale per le persone con mobilità ridotta, siano ripartite con il medesimo decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Al riguardo si ricorda che tale disposizione prevede che il riparto del Fondo è effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 5 prevede, come ulteriore misura di promozione della dell'accessibilità al servizio di trasporto pubblico locale per le persone con mobilità ridotta, che i siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale, sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

Infine, al comma 6, si individua idonea copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### Capo III

#### Misure in materia di investimenti e in materia di sport

##### *Articolo 10-ter.*

##### *(Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE)*

La disposizione prevede, al fine di garantire, nelle more dell'operatività dell'Autorità, l'efficienza del sistema delle paratoie ed i relativi impianti del MOSE, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68, convertito, con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nelle more della piena operatività dell'Autorità e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, che, fino al 31 marzo 2025, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia affidi le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE, in deroga al contratto di concessione e dei relativi atti aggiuntivi. Al riguardo si precisa che il primo



ciclo di interventi finalizzati alla manutenzione delle 78 paratoie prevede un programma di attività di circa 8 anni, mediante il sollevamento di 2 paratoie al mese.

Tale affidamento avviene mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle sopra richiamate risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, l'affidamento avverrà mediante forme di partenariato pubblico-privato ai sensi Libro IV del codice dei contratti pubblici. Il periodo temporale in cui si prevede che il Provveditorato provveda all'affidamento delle attività manutentive mediante l'esperimento di procedure di evidenza pubblica è stata individuato in considerazione del fatto che l'Autorità - che diverrà operativa presumibilmente entro marzo 2024 - necessiterà di tempistiche adeguate (si stima circa 12 mesi) per definire l'organizzazione della struttura e delle attività alla stessa attribuite e, pertanto, è necessario garantire comunque l'esecuzione degli interventi di manutenzione.

La norma fa comunque salva la facoltà per l'Autorità, nel momento in cui diverrà operativa, di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse.

Si precisa che l'amministrazione attualmente competente, nelle more della piena operatività dell'Autorità per la Laguna, ovvero il Provveditorato interregionale per il Triveneto in coordinamento con il Commissario Straordinario per il MOSE, sta operando secondo linee di indirizzo che la stessa Autorità dovrebbe necessariamente adottare. Infatti, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE sono caratterizzate da un elevatissimo livello di complessità e specializzazione e richiedono l'uso di costose strumentazioni e macchinari industriali, la qual cosa richiede inevitabilmente il ricorso a un soggetto esterno qualificato per la loro esecuzione.

Si ricorda che, in materia di manutenzione del MOSE, il citato articolo 4, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68, ha attribuito, in caso di mancata definizione del procedimento di aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia entro il termine del 31 dicembre 2021 o nelle more della conclusione di detto procedimento, al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia il compito di eseguire gli interventi di manutenzione necessari all'attivazione funzionale delle barriere del Sistema MOSE alle bocche di porto lagunari per la salvaguardia di Venezia e della Laguna dalle acque alte, nonché quelli necessari al mantenimento della funzionalità minima dei canali di navigazione lagunare. Dal punto di vista finanziario la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale che attribuiscono al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia il compito di affidare a soggetti individuati mediante procedure di evidenza pubblica le attività relative al primo ciclo degli interventi di manutenzione straordinaria del MOSE e prevedendo espressamente che agli oneri si provveda nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e specificamente stanziati per tali attività manutentive.

#### *Articolo 10-quater.*

#### *(Incremento del fondo «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto»)*

La disposizione è finalizzata a fornire sostegno alle imprese di autotrasporto (merci e persone).

Già nella legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) era stato introdotto uno specifico credito d'imposta per le imprese di autotrasporto che – entro il 31 dicembre 2020 – avessero assunto autisti under 35 muniti di patente C (art. 1, commi 291 e ss). Analoga misura fu prevista dall'articolo 1, commi 5-bis e ss. del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che ha previsto il riconoscimento – ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero altri ammortizzatori sociali – di un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell'importo di tali spese.

Tale misura è stata ulteriormente confermata e rivista in forza dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha sostituito i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater



28

dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 121/2021, modificando la disciplina del contributo e stanziando, per l'attuazione della misura, 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Più specificamente, è stato introdotto un unico "voucher", destinato ai cittadini di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, pari all'80 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2.500, a partire dal 1° aprile 2022 e fino al 30 giugno 2023, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. L'obiettivo è replicare, per quanto possibile, l'esperienza positiva degli incentivi all'acquisto introdotti dal legislatore nell'ultimo biennio.

Tenuto conto degli effetti positivi della misura, la norma al comma 1 incrementa il suddetto fondo di un importo pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023.

Alla copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento del citato Fondo si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2023, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha previsto uno stanziamento di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per ridurre l'indennizzo dovuto dai proprietari delle macchine agricole agli enti proprietari delle strade per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Le risorse per l'anno 2023 da destinare all'attuazione della norma, pari a 2,4 milioni di euro, sono stanziati sul capitolo 1736 "Misura compensativa agli enti proprietari delle strade, a causa della riduzione dell'indennizzo per la maggiore usura delle stesse dovuta alla circolazione di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva superiore a 44 tonnellate" (M/P/A 14/11/2) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non risultano utilizzate in quanto la materia relativa dell'indennizzo di usura potrà essere oggetto di una più complessiva e organica revisione, all'esito delle modifiche al codice della strada apportate dal disegno di legge "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" (AC 1435) cui si provvederà in sede di attuazione della delega ivi prevista.

#### Art. 11 (Edilizia universitaria)

Il **comma 1** istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338. Tale fondo è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La dotazione del suddetto fondo è pari di euro 96.570.000 per l'anno 2023, euro 13.349.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, euro 11.370.000 per l'anno 2033, euro 6.387.000 per l'anno 2034, euro 6.256.000 per l'anno 2035, euro 4.962.000 per l'anno 2036, euro 4.438.000 per l'anno 2037, euro 2.501.000 per l'anno 2038, euro 2.186.000 per l'anno 2039, euro 1.809.000 per l'anno 2040, euro 1.540.000 per l'anno 2041, euro 570.000 per ciascuno degli anni dal 2042 al 2043, euro 487.000 per ciascuno degli anni dal 2044 al 2046, euro 308.000 per l'anno 2047, euro 129.000 per ciascuno degli anni dal 2048 al 2053. Ai relativi oneri si provvede per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 ai sensi dell'articolo 23 e, per gli anni dal 2027 al 2053, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il **comma 2** stabilisce la piena validità delle procedure amministrative in corso e/o già concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 3** prevede un monitoraggio dell'intervento, da parte del Ministero dell'università e della ricerca,



da effettuarsi entro il 30 giugno 2026, al fine di aggiornare il fabbisogno anche per effetto della riconosciuta ammissibilità, da parte della Commissione europea, al conseguimento del citato target M4C1-28 - Riforma 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di una parte degli alloggi oggetto degli interventi di cui al comma 1.

**Il comma 3-bis ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello stato. Si segnala che potrebbero ingenerarsi entrate aggiuntive derivanti dalle imposte di registro conseguenti alle relative operazioni immobiliari.**

La disposizione consente il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento nell'ambito della procedura amministrativa di cui all'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del TU in materia di intermediazione finanziaria. Si prevede che il beneficiario del cofinanziamento e il fondo comune di investimento immobiliare debbano comunicare congiuntamente al Ministero dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il fondo comune di investimento immobiliare debba dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'università e della ricerca verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e approva o rigetta l'istanza ricevuta, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

La norma non produce effetti a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad intervenire sull'articolo 1-bis della legge n. 338 del 2000, che disciplina il nuovo *housing* universitario e che non finanzia operazioni di acquisto di immobili, bensì sostiene la gestione della residenzialità studentesca.

Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni del comma 3-ter pari a 16.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Si prevede, altresì, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. Si tratta, pertanto, di risorse finanziarie iscritte e disponibili nel Fondo di riserva dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **ART. 12**

**(Anticipo investimenti FS)**

La disposizione determina oneri pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 che trovano copertura ai sensi dell'articolo 23.

#### **ART. 13**

**(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese)**

Si dispone il rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini", di cui all'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, di 50 milioni di euro per l'anno 2023. La disposizione comporta oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 che trovano copertura ai sensi dell'articolo 23.

**La norma reca l'interpretazione autentica dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 91 del 2018, che interviene sui criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e sulle procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. La disposizione non determina effetti in termini diretti sui saldi di finanza pubblica.**

#### **Articolo 13-bis.**

**(Disposizioni fiscali per l'industria fonografica)**

**La norma prevede l'innalzamento da euro 1.200.000 a 2.000.000 il limite dell'importo massimo entro il quale le imprese dell'industria fonografica e le imprese e imprese produttrici di spettacoli di musica**



3A

dal vivo possono fruire del credito d'imposta del 30% dei costi sostenuti per le attività elencate dall'articolo oggetto di modifica.

La norma prevede espressamente, al comma 2, la propria applicazione nei limiti delle risorse appositamente stanziare, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Pertanto, intervenendo a saldi invariati ed andando ad innalzare un limite interno all'applicazione della norma, non determina oneri a carico della finanza pubblica.

#### *Articolo 13-ter*

*(Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale)*

La presente norma è finalizzata all'introduzione di un Codice identificativo nazionale c.d. CIN da assegnare, tramite apposita procedura automatizzata a cura del Ministero del turismo - che detiene e gestisce la relativa banca dati -, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

La norma *de qua* non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri derivanti dalla realizzazione e dalla gestione della banca dati di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono già stati oggetto di valutazione e di quantificazione, con relativa individuazione delle fonti di finanziamento. Peraltro, la legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, comma 374, ha previsto che per le finalità di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

L'assegnazione del CIN avverrà mediante procedure automatizzate, già in corso di realizzazione usufruendo dei predetti finanziamenti, che non comporteranno l'impiego di ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali.

Pertanto, alla gestione della banca dati *de qua* si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento specifico al comma 12, si rappresenta che la disposizione *de qua* non solo non genera effetti finanziari negativi, ma potrebbe certamente produrre maggiore gettito a seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria.

#### *Articolo 13-quater*

*(Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)*

Il comma 1 estende la misura di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 61/2023 alle imprese esportatrici situate nei territori della Regione Toscana colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 novembre 2023. La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si ricorre alle disponibilità già presenti sulle giacenze del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e riservate dall'art. 10, comma 3, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, all'erogazione di ristori a imprese situate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. Si precisa che dei 300 milioni di euro messi a disposizione dal citato articolo 10 del DL n. 61/2023 sono stati al momento utilizzati 17,65 milioni di euro (importo che comprende 44 operazioni accolte e l'impegno finanziario per 9 operazioni in corso di istruttoria).

Il comma 2, che amplia l'ambito soggettivo di applicazione della misura di cui al predetto articolo 10 alle imprese non direttamente esportatrici ma afferenti a una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, derivi da comprovate operazioni



nei confronti delle imprese direttamente operative nei mercati esteri, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto soggetta al medesimo limite massimo di risorse destinate complessivamente alla misura, pari a 300 milioni di euro, previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 3 prevede l'esenzione temporanea, fino al 31 dicembre 2024, dalla prestazione delle garanzie per le richieste di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394/81 da parte delle imprese localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

A tal riguardo si segnala che con riferimento a tale operatività, il Comitato Agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, organo competente ad amministrare il Fondo 394/81, in data 12 luglio 2023, ha deliberato di istituire una riserva fino all'importo di 400 milioni di euro per le imprese localizzate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali individuati nell'Allegato I al decreto-legge n. 61/2023, per il solo intervento finalizzato a sostenere la realizzazione di investimenti per l'innovazione digitale o per la transizione ecologica a beneficio delle imprese italiane con vocazione internazionale (c.d. Transizione Digitale o Ecologica).

Fatte tali premesse, la misura di esenzione dalla prestazione di garanzie, che ricalca la previsione normativa già implementata nel corso della pandemia da COVID -19, ed è volta ad alleviare le imprese colpite da siffatti eventi naturali da significativi oneri, nonché ad assicurare loro la tempestiva ripresa delle attività economiche e la continua presenza sui mercati internazionali, risulta sufficientemente coperta dalle risorse disponibili sul Fondo, pari, al 30 settembre 2023 e al netto degli impegni già assunti, a circa 3,4 miliardi di euro, a cui si aggiungono gli stanziamenti di legge ancora non incassati (pari, per il 2023, a 375 milioni di euro dello stanziamento residuo della legge di Bilancio 2022 e a 545 milioni di euro della Legge n. 85/2023). Infatti, tenuto conto del quadro cauzionale previsto a regime ordinario, che non prevede la prestazione delle garanzie per le fasce di merito di credito più elevate (classe 1 e 2) e della riserva di 400 milioni destinati alla concessione di siffatti finanziamenti, sulla base delle stime effettuate dal Gestore, le predette disponibilità risultano sufficienti a garantire la copertura dei maggiori rischi di credito, quale effetto dell'esenzione, quantificati sulla base del differenziale tra i recuperi attesi sulla quota di esposizione non garantita (stimato nel 45%, con stima di recupero pari al 55%) e i recuperi attesi sulla quota di esposizione garantita (stimato nel 20% con stima di recupero pari al 80%).

Comma 4. La norma tende a chiarire il regime giuridico applicabile, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, alle attività dei volontari delle cooperative sociali e della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco.

In particolare, ai sensi del combinato disposto dei commi 3-bis e 12-bis dell'articolo 3 decreto legislativo n. 81 del 2008, emerge che i volontari, nello svolgimento della propria attività, sono sottoposti ad una disciplina speciale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; ciò, in ragione della peculiarità del contesto organizzativo in cui trova esplicazione l'attività di volontariato, dove non sussistono le relazioni tipiche del rapporto di lavoro subordinato, connotato dalla presenza del datore di lavoro o di figure propriamente dirigenziali o titolari di poteri tipici della preposizione individuate dagli articoli 18 e 19 del medesimo decreto legislativo.

Difatti:

- l'articolo 3, comma 3-bis, d. lgs. n. 81 del 2008, con riferimento alle cooperative sociali e alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nella formulazione attuale, già rinvia ad un decreto ministeriale (emesso in data 13.4.2011) per la definizione delle *"particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività"*, da tenere conto nell'applicazione dello stesso decreto legislativo;

- l'articolo 3, comma 12-bis, d.lgs. n. 81/08, nel regolare la posizione di altri volontari (volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, volontari che effettuano servizio civile, soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, associazioni religiose, volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché tutti i soggetti di cui all'articolo 67,



comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), prevede l'applicazione delle *“disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto”*, sancendo la possibilità di individuare le modalità di attuazione della relativa tutela attraverso accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile.

Risulta, dunque, una distinzione di regime, tenuto conto che, mentre per i volontari di cui all'articolo 3, comma 12-bis, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 21 - relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi -, per i volontari delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile di cui al comma 2-bis operano sì tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 81 del 2008, ma tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, come individuate da apposito decreto interministeriale. Tale decreto, emesso in data 13 aprile 2011, reca un'apposita disciplina attuativa che, oltre a chiarire la portata di talune *“definizioni”* (articolo 1) e a perimetrare compiutamente il relativo *“campo di applicazione”* (articolo 2), regola specificatamente la posizione delle *“organizzazioni di volontariato della protezione civile”* (articoli 3 e 4), la tutela in materia *“sorveglianza sanitaria”* (articolo 5), nonché la posizione relativa *“alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e ai Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta”* (articolo 6) e alle *“cooperative sociali”*.

Stante l'organicità della disciplina speciale così posta, la norma mira a chiarire che alle attività dei volontari delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile il decreto legislativo n. 81 del 2008 si applica esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal decreto interministeriale del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2011, n. 159, adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008.

In tale maniera, si precisa che, così come i volontari di cui all'articolo 3, comma 12-bis, D. Lgs. n. 81/08 cit., sono sottoposti ad un regime speciale, in ragione delle peculiarità dei contesti in cui si svolgono le relative prestazioni, anche i volontari di cui all'articolo 3, comma 3-bis, D. Lgs. n. 81/08 sono sottoposti ad un regime speciale, alla stregua di quanto previsto dal decreto attuativo del 13 aprile 2011 cit., emesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, di concerto con il capo del Dipartimento della Protezione civile e con il capo del Dipartimento dei

Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno.

La norma assume valenza meramente ordinamentale, chiarificatrice della disciplina applicabile alle attività di talune categorie di volontari, già posta da apposito decreto interministeriale; sicché, dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 5 prevede il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 11.121.000 euro;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 4.550.000 euro;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1.757.000 euro;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 2.526.000 euro;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 200.000 euro;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 25.000 euro;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 4.518.000 euro;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4.044.000 euro;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 8.790.000 euro;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 5.624.000 euro;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 3.160.000 euro;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.595.000 euro;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 90.000 euro.



**ART. 14**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui articolo 7-bis, comma 3 decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022 n. 108)*

La disposizione incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 68/2022 per le finalità previste dal comma 1 del medesimo articolo 7-bis e avente ad oggetto la copertura dell'importo da riconoscere al concessionario autostradale in caso di estinzione di una concessione a seguito dell'inadempimento dello stesso, il cui valore è determinato in coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il fondo presenta attualmente una dotazione di 350 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'art. 23.

**Articolo 14-bis.**

*(Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25)*

La norma interviene con disposizioni volte a consentire il superamento del contenzioso con Strada dei Parchi S.p.A. (di seguito "SdP") nel rapporto concessorio della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009 tramite il reintegro della SdP nella predetta concessione fino alla scadenza naturale della medesima.

In particolare, si prevede, al comma 1, che il reintegro è disposto tenendo conto del periodo affidato alla gestione di ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 ed è subordinato al deposito, da parte del concessionario, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nei confronti del concedente e comunque di ogni altro soggetto pubblico, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al rapporto concessorio, con le modalità che saranno all'uopo definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, il reintegro è subordinato alla sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o pretese nei confronti di ANAS S.p.a., il duplice impegno a subentrare nella concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a subentrare nei contratti stipulati da ANAS S.p.a. per la gestione dell'infrastruttura dall'8 luglio 2022 (data di inizio della gestione transitoria ANAS) fino alla data di reintegro del concessionario.

Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale volta, da un lato, a consentire alle amministrazioni concedenti la facoltà di assicurare certezza nel rapporto concessorio con SDP e, dall'altro, a individuare le condizioni per il predetto reintegro, nell'ottica della massimizzazione dell'interesse pubblico. Pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma, al comma 2, prevede l'approvazione dell'atto aggiuntivo alla predetta convenzione unica del 18 novembre 2009, corredato dal relativo piano economico e finanziario (di seguito "PEF") asseverato da una primaria società di revisione, che dovrà essere sottoscritto dal concessionario e dal concedente entro la data di reintegro del concessionario medesimo ai sensi del comma 1, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti del recepimento dei requisiti elencati al medesimo comma 2 della norma.

Ai sensi dei predetti requisiti, il valore iniziale della concessione alla data di reintegro è determinato tenuto conto:

- 1) dei criteri di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009, rettificati sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle modalità di remunerazione del capitale investito e del prezzo della concessione contenute nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
- 2) del valore delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio dal concessionario alla



25

data di risoluzione della convenzione unica del 18 novembre 2009, disposta dall'art. 7-ter, comma 1 del decreto-legge n. 68/2022, quantificato in 1.196,133 milioni di euro;

3) delle rettifiche regolatorie apportate dal concedente al valore delle suddette immobilizzazioni, per un importo complessivo di 189,287 milioni di euro;

4) del valore delle poste figurative relative al periodo regolatorio pregresso (gennaio 2014-luglio 2022) per un importo di 892,075 milioni di euro. Il suddetto importo è stato rideterminato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tenuto conto di:

- delle disposizioni contenute nella Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, e successive modificazioni, in merito all'aggiornamento periodico del tasso di remunerazione del capitale investito;
- del parere n. 8 del 31 luglio 2019 reso dall'Autorità Regolazione dei Trasporti (ART) per l'aggiornamento del medesimo PEF, in merito alla remunerazione del corrispettivo di concessione dovuto ad ANAS S.p.a.;
- dei dati economico-patrimoniali consuntivati ai fini regolatori e riportati nei bilanci di esercizio approvati da Strada dei Parchi S.p.A. relativi al periodo dal 01 gennaio 2014 alla data del 31 luglio 2022, al netto delle variazioni regolatorie apportate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Dal valore iniziale della concessione sono detratti i seguenti importi:

- a) l'importo corrispondente all'entità del debito maturato dalla Strada dei Parchi S.p.a. nei confronti di ANAS S.p.a. relativo alle rate di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0., lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009, pari a 829,247 milioni di euro;
- b) l'importo del canone di cui all'articolo 12 della convenzione unica del 18 novembre 2009, di competenza di ANAS S.p.a., per un importo di 3,118 milioni di euro;
- c) l'importo dei canoni di cui agli articoli 12 e 13 della convenzione unica del 18 novembre 2009, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un importo di 11,409 milioni di euro;
- d) l'importo dell'integrazione del canone di cui all'articolo 19, comma 9-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di competenza di ANAS S.p.a., per un importo di 43,624 milioni di euro;
- e) l'importo delle rate dovute e non versate relative al Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 5-ter della convenzione unica del 18 novembre 2009, di competenza di ANAS S.p.a., per un importo di 8,456 milioni di euro;
- f) l'importo da erogare al concessionario secondo le tempistiche e nei limiti di cui al comma 5 della disposizione normativa, a tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al periodo della concessione antecedente al reintegro, per un importo complessivo di 500,000 milioni di euro.

Le detrazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) (per un importo complessivo di 895,855 milioni di euro), da apportare ai fini regolatori al valore iniziale della concessione alla data di reintegro, le rettifiche regolatorie apportate dal concedente al valore delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio dal concessionario alla data di risoluzione della convenzione unica (per un importo complessivo di 189,287 milioni di euro), unitamente all'erogazione dell'importo di 500 milioni di euro ai sensi della precedente lettera f), consentono, per effetto della minore remunerazione accordata al concessionario Strada dei Parchi S.p.a., di ridurre drasticamente il valore di subentro alla scadenza della concessione, evitando barriere di ingresso a nuovi operatori economici all'atto del riaffidamento della concessione tramite procedura di gara europea.

Il PEF da sottoscrivere ai sensi del comma 2 della norma dovrà risultare coerente con i seguenti criteri e requisiti:

- 1) l'invarianza dei livelli tariffari rispetto a quelli applicati al 31 dicembre 2017 per l'intero periodo residuo della concessione;
- 2) l'inserimento nel PEF, tra i costi operativi ammissibili ai fini tariffari, di una spesa annua per l'intero periodo residuo della concessione, pari a 40,000 milioni di euro per manutenzioni ordinarie, quantificata al fine di innalzare ulteriormente il livello di sicurezza delle infrastrutture;
- 3) la fissazione, per l'intero periodo residuo della concessione, di un tasso di remunerazione del capitale investito netto pari al 8,28%, desunto dal parere n. 8 del 31



luglio 2019 reso dall'Autorità Regolazione dei Trasporti (ART) in attuazione dell'art. 17, punto 3 della delibera n. 66 del 19 giugno 2019 della medesima Autorità, per l'aggiornamento del PEF della Strada dei Parchi S.p.a.;

4) la determinazione dell'importo del valore di subentro da riconoscere al concessionario alla scadenza naturale della concessione, per un importo massimo non superiore a 90,000 milioni di euro. Da una prima elaborazione del PEF effettuata in attuazione delle prescrizioni contenute nel presente comma 2 tale valore di subentro risulterebbe pari a 83,506 milioni di euro, garantendo il pieno rispetto delle linee di indirizzo della Commissione europea di cui alla Decisione C(2018)2435 e del parere n. 2 del 30 gennaio 2020 rilasciato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti in merito alla sostenibilità dell'onere di subentro alla scadenza della concessione.

Anche in questo caso trattasi di disposizione di carattere ordinamentale che specifica le condizioni sostanziali per la stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione unica relativa alla concessione delle tratte autostradali A24 e A25 e per l'approvazione del PEF. Dalla medesima non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sulla copertura degli oneri relativi all'importo da erogare al concessionario ai sensi del comma 2, lettera a), punto 4), si rinvia a quanto osservato in relazione al comma 8.

La norma, al comma 3, prevede che alla regolazione degli importi corrispondenti al valore dei debiti maturati da Strada dei Parchi S.p.A. nei confronti di ANAS S.p.A. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pari a complessivi 895,855 milioni di euro, comprensivi degli importi elencati alle lettere a), b), c), d) ed e) della ricognizione di cui sopra), si provveda nel rapporto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di ANAS S.p.A., in via definitiva, nell'ambito delle risorse stanziare per il finanziamento appostate per aggiornamenti del contratto di programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'importo da regolare dovrà tenere conto della quota non vincolata di residui passivi iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio di ANAS S.p.A. e del valore contabile dei relativi crediti, come certificati nell'ultimo bilancio di esercizio di ANAS.

Al riguardo, si evidenzia che il valore contabile del credito iscritto in bilancio da ANAS verso Strada dei Parchi S.p.A. - relativo alle rate di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009 - ammonta alla data del 31 dicembre 2022 a 501,087 milioni di euro.

Pertanto, in sede di aggiornamento dei contratti di programma ANAS-MIT la copertura finanziaria dell'importo residuo di 567,694 milioni di euro [501,087 (quota residuo lettera a) + 66,607 (lettere b), c), d) ed e) della precedente ricognizione)] verrà assicurata tramite l'utilizzo:

- 1) di quota parte dei residui passivi per 380,000 milioni di euro attualmente non vincolati, comunque non riferibili ad interventi non ancora conclusi e collaudati;
- 2) dell'anticipazione di 60,000 milioni di euro stanziata dall'art. 7-ter, comma 10 del decreto-legge n. 68/2022;
- 3) per la restante parte, delle risorse derivanti dagli avanzi della gestione transitoria delle autostrade A24-A25 effettuata da ANAS S.p.A. nel periodo da luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

Alla luce di quanto osservato, si conferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 4, si precisa che per l'intero periodo residuo della concessione non saranno ammesse ulteriori revisioni del piano economico finanziario.

Al comma 5, si precisa che il termine di conclusione della gestione da parte di ANAS S.p.A. delle tratte autostradali A24 e A25 e il conseguente termine di reintegro del concessionario è individuato a decorrere dalle ore entro le 00:00 del 1° gennaio 2024, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande secondo quanto previsto dall'intervento regolatorio in parola. Tenuto conto dell'esigenza di assicurare la continuità del servizio, peraltro, si prevede che, nelle more del reintegro, ANAS S.p.A. prosegue nella gestione delle tratte autostrada. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale e di coordinamento normativo con il nuovo impianto delineato da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



3x

La norma al comma 6 dispone una autorizzazione di spesa di 500 milioni di euro, di cui 250 milioni per il 2023 e 250 milioni per il 2024, a titolo di riduzione del valore iniziale della concessione alla data di reintegro della Strada dei Parchi S.p.A. di cui al comma 2, lettera a) della presente disposizione.

A tal fine è autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario infruttifero intestato alla Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul quale confluiscono le risorse di cui al primo periodo.

La quantificazione dell'importo di cui al comma 6 è stata operata tenendo conto dello stato dell'arte del contenzioso (si richiama, al riguardo, l'ordinanza cautelare del Tribunale di Roma – Sezione Sedicesima adottata il 18 luglio 2023 – procedura annotata al R.G. n. 49102-2 per l'anno 2023) e di ulteriori valutazioni di carattere economico e finanziario connesse alla prosecuzione del rapporto concessorio con SdP.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione in esame si provvede ai sensi del comma 8.

Il comma 7, che si pone in stretta connessione a quanto disposto dal comma 6, statuisce che alla liquidazione delle somme di cui al comma 6 a favore della Strada dei Parchi S.p.a. si provvede nel rispetto delle seguenti scadenze:

- a) quanto a 250 milioni di euro, entro quindici giorni dal reintegro;
- b) quanto agli ulteriori 250 milioni di euro, entro il 31 maggio 2024.

Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale, che si limita a precisare le modalità di liquidazione delle somme iscritte nell'apposito conto infruttifero disciplinato dal comma 5. Dalla medesima non derivano quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma al comma 8 dispone che alla copertura degli oneri previsto dal precedente comma 6 si provvede, quanto a 250 milioni di euro per il 2023 e 250 milioni di euro per il 2024, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge n. 68 del 2022, come integrate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge in esame.

Si ricorda che l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 68 del 2022 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, per la corresponsione dell'indennizzo eventualmente dovuto al concessionario autostradale inadempiente. Ai relativi oneri il decreto-legge n. 68 del 2022 provvede ai sensi della disposizione di copertura di cui al successivo articolo 7-quater.

Le risorse di cui al predetto Fondo di parte corrente sono attualmente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul capitolo 1740 P.G. 1 (M/P/A 14/11/3), che reca la seguente disponibilità: 100 milioni per l'anno 2023; 250 milioni per l'anno 2024.

Le risorse disponibili sul predetto capitolo sono state integrate con lo stanziamento di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2023, secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1. Per il trasferimento delle predette risorse nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si stima un termine di trenta giorni dalla data di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, al fine di consentire il rispetto delle scadenze di deposito di cui al comma 5.

Trattasi di disposizione volta a garantire la definizione dell'importo dovuto per il saldo gestorio, che trova copertura finanziaria nelle risorse già stanziare a legislazione vigente. Pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma al comma 9 dispone che dalla data di reintegro della Strada dei Parchi S.p.a. nella concessione autostradale determinata ai sensi del comma 5 cessano di avere efficacia – subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia ai giudizi pendenti ai sensi del comma 1 – le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, limitatamente al terzo periodo, 11 e 12 del decreto-legge n. 68 del 2022.

Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale e di coordinamento normativo con il nuovo impianto delineato da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



La norma al comma 10 modifica l'articolo 7-ter, comma 10, del decreto-legge n. 68 del 2022, che aveva disposto l'anticipazione di 60 milioni di euro a favore di ANAS S.p.a. al fine di consentire l'avvio della gestione temporanea della concessione delle tratte autostradali A24 e A25. Il predetto articolo 7-ter, comma 10 del decreto-legge n. 68 del 2022 prevedeva che entro sessanta giorni dal termine della predetta gestione, ANAS S.p.a. fosse tenuto a restituire l'anticipazione di 60 milioni al bilancio dello Stato, effettuando tale versamento a valere sui ricavi da pedaggio riscossi dalla data di trasferimento della gestione, al netto dei costi gestionali e di manutenzione ordinaria.

Nel fare salva la natura delle predette somme quale anticipazione volta a consentire una immediata copertura dei costi gestionali imputati in via transitoria ad ANAS S.p.a. nelle more della riscossione delle tariffe da pedaggio, la disposizione in esame modifica, tuttavia, le modalità di recupero di tale anticipazione, che avviene non mediante restituzione al bilancio dello Stato, bensì mediante compensazione a valere sui crediti individuati ai sensi del comma 3 della presente disposizione.

Le predette modifiche acquisteranno efficacia a decorrere dall'avvenuto reintegro del concessionario nella concessione autostradale ai sensi del comma 5, e comunque subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti ai sensi del comma 1.

Trattasi di disposizione che interviene esclusivamente sui meccanismi di recupero dell'anticipazione di cui all'articolo 7-ter, comma 10 del decreto-legge n. 68 del 2022 da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

#### **ART. 15**

##### **(Anticipo difesa)**

La disposizione è volta ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e ss.mm.ii di 326 milioni di euro per l'anno 2023. La norma è finalizzata ad accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale le cui risorse sono allocate sul capitolo 7421 del Ministero delle imprese e del made in Italy. La presente autorizzazione, che prevedeva un limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l'anno 1998, è stata oggetto di diversi rifinanziamenti, tra cui LB n. 205/2017 art. 1, comma 1072 (riparto del fondo investimenti per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese) e da ultimo con la sezione seconda della legge L n. 197/2022.

Il rifinanziamento determina un impatto sul piano delle consegne con conseguenti effetti finanziari diretti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

#### **Articolo 15-bis.**

##### **(Fondo di garanzia per le PMI)**

La norma fissa l'operatività del Fondo di garanzia applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 e fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. In particolare, viene proposta una riarticolazione delle misure di garanzia, in funzione della finalità a fronte della quale l'operazione finanziaria garantita viene richiesta, modificando il previgente regime, ormai prossimo alla scadenza.

#### **1. Effetti finanziari delle modifiche all'operatività del Fondo previste dalla norma.**

Alle specifiche disposizioni contenute nella norma sono associati i seguenti effetti finanziari. In particolare, dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si stima:

- a) per quanto attiene all'incremento dell'importo massimo garantito a 5 milioni di euro (lettera a), un incremento di fabbisogno del Fondo, per l'annualità 2024, pari a circa 213 milioni di euro;
- b) per quanto riguarda la rimodulazione delle percentuali di copertura di cui alla lettera b) del comma 1, un minor fabbisogno del Fondo, per l'annualità 2024, pari a circa 157 milioni di euro;
- c) relativamente all'incremento a 50 mila euro della soglia massima delle operazioni di "importo



ridotto”, ovvero a 80 mila euro nel caso di “riassicurazione”, un maggior fabbisogno del Fondo, per l’annualità 2024, pari a circa 47 milioni di euro;

- d) [in merito all’estensione dell’accesso al Fondo per gli enti del terzo settore di cui alla lettera d), un maggior fabbisogno del Fondo, per l’annualità 2024, pari a circa 3 milioni di euro per i soggetti che svolgono attività economica (iscritti al REA), mentre l’apertura agli enti non iscritti al REA è previsto unicamente nell’ambito di una sezione speciale all’uopo istituita, con il conferimento di risorse aggiuntive e, pertanto, non determina alcun fabbisogno aggiuntivo a carico del Fondo];
- e) in relazione alla previsione, di cui alla lettera e), di accesso alla garanzia del Fondo con modalità *loan by loan* per le imprese con un numero di dipendenti fino a 499 un maggior fabbisogno del Fondo, per l’annualità 2024, tenuto conto delle maggiori entrate connesse alla previsione di cui alla lettera f), in relazione alla commissione *una tantum*, del medesimo comma 1 (stimate, per il 2024, in 84 milioni di euro), pari a circa 203 milioni di euro;
- f) in merito alla gratuità per l’accesso al Fondo prevista in favore delle microimprese ai sensi della lettera e) del comma 1, un maggior fabbisogno, per il 2024, pari a 22 milioni di euro.

La ridefinizione della disciplina della “commissione di mancato perfezionamento” di cui al comma 3 potrebbe determinare minori entrate per il Fondo, di importo tuttavia modesto, stimabile in circa 1,5 milioni di euro.

Nessun impatto finanziario deriva dalla previsione di cui al comma 4 della norma, relativo alla riduzione dell’importo minimo dei *bond* che possono essere inclusi nei portafogli garantibili dal Fondo, anche stante il limite di stanziamento annuale per detta operatività del Fondo, previsto dall’articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021.

Infine, dall’applicazione di quanto previsto al comma 6 della norma non deriva alcun effetto finanziario, essendo previsto che la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e che nessun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato può derivare dal funzionamento del predetto Comitato.

## 2. Fabbisogno finanziario complessivo del Fondo per l’annualità 2024

Per assicurare l’operatività del Fondo di garanzia per l’annualità 2024 – considerando sia il fabbisogno finanziario comunque necessario per assicurare l’operatività del Fondo ai sensi del vigente assetto normativo (che, si ricorda, è, in ogni caso, destinato a cessare la sua efficacia al 31 dicembre del corrente anno) sia gli impatti, sopra descritti, delle disposizioni recate dalla proposta normativa –, sulla base delle previsioni elaborate dal Ministero in collaborazione con il Gestore del Fondo, si stima un fabbisogno finanziario di circa 2,9 miliardi di euro.

Per la medesima annualità 2024, è possibile ricorrere, a copertura del predetto fabbisogno finanziario, alle seguenti somme:

- risorse stimate residue, a fine 2023, pari a 1,6 miliardi di euro, a valere su stanziamenti pregressi già effettuati a valere sul Fondo;
- risorse individuate dal comma 5 della proposta normativa, pari a complessivi 1,04 miliardi di euro;
- minori accantonamenti, pari a circa 310,4 milioni di euro, per garanzie concesse fino al 2019.

Tali risorse finanziarie consentono, dunque, l’integrale copertura, per l’annualità 2024, del citato fabbisogno finanziario annuo di 2,9 miliardi di euro e, pertanto, non necessitano nuovi stanziamenti di legge a copertura per l’annualità 2024, garantendo così la neutralità in termini di saldo netto da finanziare.

Con riferimento agli effetti in termini di indebitamento netto, trattandosi di una garanzia standardizzata, l’effetto su tale saldo sul 2024 è dato dalla variazione annua dello stock di accantonamenti effettuati dal gestore del Fondo. Ove tale variazione fosse negativa, ossia in presenza



di disaccantonamenti maggiori rispetto agli accantonamenti, non si registrerebbero oneri.

Tale circostanza si verifica anche in presenza del maggiore fabbisogno generato dalle modifiche alle modalità operative introdotte dalla disposizione.

Attualmente, infatti, lo stock garantito al 31/12/2023 è previsto attestarsi a circa 154 miliardi.

La stima del nuovo flusso garantito 2024, considerati gli effetti della disposizione, è pari a circa 33 miliardi, per un totale cumulato tra stock 2023 e flusso 2024, pari a 187 miliardi.

Sulla base di quanto previsto dal Piano annuale di attività e sistema dei limiti di rischio per l'anno 2024 approvato dal CIPESS il 23 ottobre 2023, ipotizzando prudenzialmente la proiezione del dato mensile 2023 (3,7 mld/mese), nell'anno 2024 si prevede lo svincolo dello stock garantito in bonis per un ammontare pari a circa 45 miliardi, con un conseguente stock a fine 2024 stimato in 142 miliardi. Si tratta di una valutazione prudenziale, poiché, vista la durata media ancora limitata del portafoglio del Fondo, il tasso di svincolo è previsto in crescita rispetto all'anno in corso.

Qualora occorresse considerare anche le garanzie deteriorate per segnalazioni di eventi di rischio ed escussioni, stimate in maniera cautelativa in un massimo di circa 6 miliardi, si prevederebbe comunque uno stock garantito al 31/12/2024, comprensivo di tutte le garanzie deteriorate attese per il 2024, pari a circa 148 miliardi e dunque inferiore ai 154 miliardi iniziali.

Tale dinamica discendente, relativa allo stock di garantito si registrerebbe anche per quello di accantonato, dimostrando l'invarianza della disposizione ai fini dell'indebitamento netto.

#### ART. 16

##### *(Misure in materia di sport)*

Il **comma 1** incrementa di 13 milioni di euro, per l'anno 2023, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, prevedendo che alla copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Il **comma 2** destina un contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana per il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano, in provincia di Treviso.

Il **comma 2-bis** Le modifiche previste dalla norma in esame, come riformulata, si rendono necessarie al fine di prorogare una serie di termini di legge in materia di sport, per consentire una migliore regolazione di taluni adempimenti introdotti dalla riforma del lavoro sportivo – prevista dalla legge delega 8 agosto 2019, n. 86, recante “*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*”, e ultimata con l'emanazione del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, recante “*Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40*” –

Per quanto riguarda la lettera *a*) interviene sull'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che reca la disciplina dell'atto costitutivo e dello statuto delle ASD/SSD. L'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023, entrato in vigore il 5 settembre, vi ha introdotto un nuovo comma 1-*quater* che assegna alle associazioni e società sportive dilettantistiche il termine del 31 dicembre 2023 per l'adeguamento dei loro statuti ai nuovi principi contenuti nel primo comma del medesimo articolo. Le modifiche statutarie, non essendo stato diversamente previsto, dovranno essere assunte con i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti per le assemblee straordinarie. Detto adempimento che, di fatto, coinvolge tutti gli enti sportivi dilettantistici costituiti prima dell'entrata in vigore della norma in esame (1° luglio 2023) si va a sovrapporre ai nuovi adempimenti in capo ai medesimi soggetti, a partire dalla stessa data, in virtù dell'entrata in vigore della nuova disciplina del lavoro sportivo dilettantistico. Ciò premesso, e in considerazione della innovatività e della mole dell'impianto normativo introdotto a seguito del completamento della predetta riforma, si rende pertanto opportuno, in sede di prima applicazione, una dilazione al 30 giugno 2024 del termine per l'adeguamento statutario alle introdotte disposizioni, onde evitare di gravare con un eccessivo carico burocratico il tessuto dell'associazionismo sportivo già sottoposto ai numerosi e necessari adempimenti previsti dal complesso della richiamata disciplina. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *b*), conseguentemente, modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio



LM

2021, n. 36, introdotto dal decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023, il quale esonera dall'imposta di registro le modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti alle disposizioni introdotte con lo stesso decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. La modifica del termine è conseguenza della modifica all'art. 7, comma 1-*quater*, che proroga al 30 giugno 2024 il termine per l'adeguamento degli statuti. La proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come del resto la stessa introduzione del comma 2-*bis* in esame non aveva comportato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera c), interviene sull'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in tema di lavoratore sportivo, introducendovi il comma 6-*quater*. Questo, in sede di prima applicazione, differisce il termine per le comunicazioni al centro dell'impiego – previste dal precedente comma 6-*ter* – relative ai soggetti di cui al comma 6-*bis*, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio – dicembre 2023, entro il 30 gennaio 2024, senza incorrere in sanzioni. Si dispone, inoltre, il differimento del termine per effettuare le comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, anch'esse previste dal comma 6-*ter*, relative al periodo luglio - dicembre 2023, aventi ad oggetto i soggetti convocati e relativi compensi, prevedendo anche per queste il medesimo termine del 30 gennaio 2024. Analogamente alle considerazioni precedentemente rese, si ritiene opportuno, in sede di prima applicazione e in considerazione della portata e della innovatività della disciplina introdotta dalla riforma, una dilazione dei termini degli adempimenti previsti dal citato comma 6-*ter* dell'articolo 25. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risolvendosi in mere proroghe dei termini relativi a adempimenti, in capo a società e associazioni sportive dilettantistiche, aventi natura statutaria o in materia di comunicazioni di lavoro e in ogni caso ad adempimenti già previsti dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 in regime di neutralità finanziaria.

Il comma 3 prevede che l'onere per la finanza pubblica è pari ad euro 8 milioni per l'anno 2024 ai quali si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. A tal fine si prevede che alla relativa compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il comma 3-*bis* introduce una disposizione intesa a chiarire che alle contribuzioni per le assicurazioni minori dei lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi si applica il massimale retributivo. Considerato che la relazione tecnica di accompagnamento allo schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019 (riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo) agli articoli 33-35 stimava un monte retributivo imponibile annuo assoggettato alle aliquote minori pari a circa 320 milioni di euro che corrisponde all'imponibile sotto il massimale annuo. Da un'elaborazione condotta sugli archivi dell'INPS relativamente all'anno 2021 risulta un monte retributivo complessivo (comprensivo dell'eccedenza al massimale) di circa 1,6 miliardi di euro. Si conferma pertanto che nella detta relazione le maggiori entrate contributive per le assicurazioni minori sono state stimate sulla retribuzione entro il tetto del massimale. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Capo IV

#### Misure in materia di lavoro e sicurezza

#### ART. 17

#### *(Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali)*

La disposizione, al comma 1, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Il comma 2 quantifica gli oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, e reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 1, cui si provvede mediante rinvio all'articolo 23.



**Articolo 17-bis.****(Proroga dell'accesso al cinque per mille per le Onlus)**

La disposizione in parola è priva di effetti finanziari, in quanto non incide sulla dotazione complessiva destinata dal legislatore al cinque per mille, da ripartire tra i soggetti beneficiari della misura, stabilita in 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 720 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Trattasi, pertanto, di una proroga di natura meramente ordinamentale, già proposta, per le medesime ragioni sopra esposte, anche per il 2022 e il 2023.

**Articolo 17-ter.****(Integrazione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)**

La disposizione prevede l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS di un ulteriore componente scelto di intesa tra le quattro associazioni di categoria che, per legge, compongono le commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La disposizione prevede un maggior onere pari all'indennità di carica annuale del componente e per le eventuali spese di trasferta annuali, come da tabella sottostante.

| Componente CIV                                |                 |             |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|
| INDENNITÀ DI CARICA ANNUALE<br>COMPONENTE CIV | SPESE TRASFERTE |             |
|                                               | DA              | A           |
| € 14.507,64                                   | 0,00 €          | € 13.031,83 |

Per la disposizione si ascrivono prudenzialmente maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 27.539 euro a decorrere dall'anno 2024, a carico del bilancio dell'ente.

Il comma 3 reca la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla norma in termini di fabbisogno ed indebitamento netto pari a 14.183 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

**ART. 18****(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)**

Il **comma 1**, prevede che il riconoscimento, per l'anno 2022, dell'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto – legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, debba intendersi riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Il **comma 2** prevede il riconoscimento, per l'anno 2023, un'indennità *una tantum* pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) o di un trattamento pensionistico. La suddetta indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

Il **comma 3** dispone la non concorrenza alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'indennità *una tantum* di cui al **comma 2**. Disciplina, inoltre, le modalità di erogazione della medesima indennità. In particolare, dispone, che l'indennità sia erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Affida, altresì, all'INPS il monitoraggio del rispetto del limite di spesa con obbligo di comunicazione dei risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Prevede, infine, che, nel caso in cui dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di



L3

Pagina 31 di 45

spesa, non siano adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità. Le attività disciplinate dal comma 3 rientrano nei compiti istituzionali dell'INPS e possono essere svolte con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** quantifica gli oneri della misura di cui al comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e reca la copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale». A tal riguardo si precisa che lo stanziamento è oggetto di monitoraggio, volto a verificare in itinere l'andamento della misura, al fine di non adottare provvedimenti di pagamento oltre i limiti di spesa. La disposizione esaurisce, in ogni caso, i suoi effetti nell'anno in corso, atteso che l'INPS ha confermato che, stante l'operatività a stretto giro delle procedure di pagamento da parte dell'Istituto, gli effetti finanziari sono previsti per il solo anno 2023.



*Articolo 18-bis.**(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)*

La disposizione proroga al 31 marzo 2024 il termine per lo svolgimento del rapporto di lavoro in modalità agile per i lavoratori dipendenti privati, che abbiano figli di età inferiore ai 14 anni. Dal punto di vista finanziario la disposizione è di carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*ART. 19**(Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la relazione tecnica del DL 48/2023 già considera tutti i possibili aventi diritto al Reddito di cittadinanza indipendentemente dal limite temporale originariamente previsto, compresi tutti i soggetti comunque indirizzati ai Comuni per la presa in carico dai servizi sociali.

*ART. 20**(Misure per le scuole paritarie)*

La disposizione comporta un incremento per l'anno 2023 del contributo alle scuole paritarie con specifica destinazione alle sezioni dell'infanzia di euro 50 milioni che trovano copertura ai sensi dell'articolo 23.

*Articolo 20-bis.**(Misure urgenti in materia di istruzione)*

La norma prevede, al comma 1, la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere agli incarichi temporanei di personale amministrativo e tecnico per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori già attivati ai sensi dell'art. 21, comma 4-bis e 4-bis.1 del D.L. n. 75/2025. Il supporto alle istituzioni scolastiche è essenziale per garantire la realizzazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, in considerazione dell'esiguità del personale presente nelle scuole e del forte aggravio generato dalle numerose e complesse attività legate all'attuazione del PNRR, non sostenibile dalle scuole senza un supporto specialistico. La misura si limita a consentire alle istituzioni scolastiche che abbiano attivato entro il 31 dicembre 2023 contratti con il personale tecnico e amministrativo per lo svolgimento di attività di supporto tecnico per i progetti PNRR o per le attività di contrasto alla dispersione scolastica, di dare continuità a detti rapporti, indicandone la diversa modalità di conferimento dell'incarico. Si prevede espressamente che detti contratti siano a termine, conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e che cessino entro e non oltre il 30 giugno 2026. Le singole scuole potranno ricorrere al supporto tecnico e operativo solo lì dove lo stesso sia necessario ed essenziale per la realizzazione degli investimenti di cui le scuole sono soggetti attuatori nell'ambito del PNRR e non viene meno la possibilità di ricorrere anche alle altre professionalità esterne secondo le regole comuni a tutte le amministrazioni che siano soggetti attuatori.

La disposizione, infatti, rientra nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 in base al quale "al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (...) le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto" e della circolare MEF n. 4 del 2022 secondo la quale "le attività espletabili dal personale in



questione che, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR, possono formare oggetto di rendicontazione all'Unione europea" sono rappresentate, altresì, da "altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.". L'applicazione della normativa vigente (art. 1, comma 1, DL n. 80/2021 e circolare MEF n. 4 del 18 gennaio 2022) è particolarmente complessa per le istituzioni scolastiche, che sono soggetti attuatori del PNRR, in considerazione della specificità e la peculiarità dell'organizzazione scolastica e per la difficoltà di attrarre professionalità esterne rispetto a quelle già inserite nel circuito del reclutamento scolastico.

Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni per l'esercizio 2026. La norma, infatti, prevede espressamente che il limite del 10% del finanziamento PNRR o dei costi indiretti costituisca un limite di spesa oltre il quale le istituzioni scolastiche non possono andare. In ogni caso, si prevede espressamente il limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 36 milioni di euro per l'anno 2026, nel caso in cui tutte le istituzioni scolastiche intendano dare continuità ai contratti attivati entro il 31 dicembre 2023 con il personale tecnico e amministrativo per lo svolgimento di attività di supporto tecnico per i progetti PNRR o, comunque attivati, in base al comma 4-bis.1 dell'articolo 21, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, per le attività di contrasto alla dispersione scolastica. Con particolare riferimento a tali ultimi contratti, si specifica che dette attività sono coerenti e connesse al PNRR che, infatti, prevede le seguenti misure di investimento: 1.4. "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali e alla lotta alla dispersione scolastica" della Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università" del PNRR, le "Linee guida per l'orientamento", emanate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 2022, con le quali è stata adottata la riforma PNRR 1.4 – M4-C1 del sistema di orientamento, nonché la misura di investimento PNRR 3.1 – M4-C1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi".

Con riguardo alla quantificazione degli oneri, il limite massimo stimato in 60 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 36 milioni per il 2026 è congruo per le finalità della misura.

Posto che le istituzioni scolastiche sono libere di attivare i contratti a tempo determinato, sulla base dei progetti connessi al PNRR, e per la durata che più si adatta alle loro esigenze, il limite di spesa previsto dalla disposizione intende prioritariamente garantire alle scuole la possibilità di dare continuità ai rapporti già attivati sulla scorta dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del D.L. n. 75/2023, ipotizzandone, solo come stima di calcolo, una durata di circa sei mesi.

Si specifica che il limite massimo di spesa per il 2026 è stato stimato in 36 milioni di euro in previsione della scadenza del PNRR nel mese di giugno 2026 e, dunque, in un arco temporale anticipato rispetto ai limiti di durata dei contratti attivati.

Si considerino, infatti, le seguenti tabelle recanti gli oneri delle disposizioni che hanno consentito l'attivazione di contratti a termine del personale ATA, con scadenza 31.12.2023, e che, dunque, costituiscono la platea massima di contratti potenzialmente oggetto di rinnovazione sulla base della presente disposizione.

#### Organico ATA PNRR

Nel 2023 è prevista la seguente spesa per il periodo 16 ottobre – 31 dicembre:

|                                      | NUMERO UNITA'<br>DI PERSONALE | SPESA    | ACCANTONAMENTO<br>PER SOSTITUZIONI |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------|
| ASSISTENTI<br>AMMINISTRATIVI/TECNICI | 2.948                         | 20,5 mln | 2,7 mln                            |
| COLLABORATORI<br>SCOLASTICI          | 4.235                         | 26,7 mln |                                    |

- Per la misura in esame, si stima pertanto un costo mensile per gli assistenti amministrativi e tecnici pari a 8,2 milioni di euro.



**ORGANICO DECRETO SUD**

Nel 2023 è prevista la seguente spesa per il periodo 1° novembre – 31 dicembre:

|                                      | NUMERO UNITA'<br>DI PERSONALE | SPESA   | ACCANTONAMENTO<br>PER SOSTITUZIONI |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------------|
| ASSISTENTI<br>AMMINISTRATIVI/TECNICI | 355                           | 1,9 mln | 2,6 mln                            |
| COLLABORATORI<br>SCOLASTICI          | 1473                          | 7,4 mln |                                    |

- Per la misura in esame, si stima pertanto un costo mensile per gli assistenti amministrativi e tecnici: 950 mila euro.

Considerando l'aumento contrattuale a favore del personale scolastico, la quantificazione del limite massimo di spesa pari a 60 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 36 milioni per l'anno 2026 prevista dalla disposizione appare congrua. Si ribadisce che il limite massimo di spesa per il 2026 è stato stimato in 36 milioni di euro in previsione della scadenza del PNRR nel mese di giugno 2026 e, dunque, in un arco temporale anticipato rispetto ai limiti di durata dei contratti attivati.

Per rispettare detto ammontare e per assicurare il raggiungimento del target delle singole misure di investimento interessate, la norma stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito provveda al monitoraggio continuo dei contratti, sulla base della comunicazione preventiva delle istituzioni scolastiche. Il monitoraggio consente, inoltre, di verificare che le scuole finanzino detti contratti nella corretta percentuale del finanziamento assegnato.

Il comma 2 della norma interviene per semplificare l'iter di emanazione del bando di reclutamento dei dirigenti scolastici previsto dall'art. 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001. In particolare, la disposizione mira a correggere un'imprecisione contenuta nella citata norma primaria, ove stabilisce che il concorso sia bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (oggi Ministero dell'istruzione e del merito), di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. La singolarità della previsione che prescrive l'acquisizione del concerto di due Ministri per l'emanazione di un atto proprio della struttura tecnica dell'Amministrazione è stata rilevata anche dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nel parere n. 1287/2022. La ridondanza della previsione è, del resto, confermata dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito ad avviare, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure concorsuali per la copertura di n. 979 posti di dirigente scolastico, controfirmato dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze. Giova, altresì, precisare che il regolamento recante definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica è stato già adottato di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze (decreto n. 13 ottobre 2022, n. 194) e pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie Generale n.298 del 22 dicembre 2022). La semplificazione in argomento, inoltre, è necessario e urgente anche ai fini della piena realizzazione della riforma 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico – dimensionamento della rete scolastica" della Missione 4 – C1 del PNRR di competenza di questo Ministero che entrerà in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025.

Le modifiche proposte hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



47

**ART. 21*****(Misure in materia di immigrazione e sicurezza e per la prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)***

La disposizione, al **comma 1**, istituisce, nello stato di previsione del ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 46,859 milioni di euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti.

Il medesimo comma prevede che le modalità di riparto del fondo istituito siano affidate a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

**Il comma 1-bis**

Il **comma 2** in merito alla possibilità per il Ministero dell'interno di avvalersi – per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro interinale dell'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine, ridetermina il relativo stanziamento per l'anno 2023 in euro 7.400.624 prevedendo altresì uno specifico stanziamento anche per l'anno 2024 pari ad euro 44.486.000. A tal riguardo si evidenzia l'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede la possibilità per il Ministero dell'interno di avvalersi – per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro interinale dell'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine, per l'anno 2023, per le finalità evidenziate dalla cennata disposizione.

Il procedimento di individuazione dell'agenzia ha richiesto tempi tecnici che consentiranno l'impiego dei lavoratori a decorrere dalla data del 1° novembre 2023, per un totale di n. 1.120 interinali, di cui n. 550 per le esigenze delle Questure e n. 570 per le esigenze delle Prefetture.

Per quanto concerne il lotto 1, l'importo di aggiudicazione per la suddetta procedura è pari a: euro 12.623.764,29 (IVA esclusa) compresa la commissione di Agenzia (FEE), pari ad euro 419.116,14 (oltre IVA al 22%).

Per quanto concerne il lotto 2, l'importo di aggiudicazione per la suddetta procedura è pari a: euro 13.088.157,60 (IVA esclusa) compresa la commissione di Agenzia (FEE), pari ad euro 434.356,72 (oltre IVA al 22%).

Secondo il criterio di calcolo adottato, di seguito esplicitato, è stato determinato quanto segue.

Il costo medio di un lavoratore con contratto a termine è pari ad euro € 3.303,85 mensili.

Pertanto, l'importo necessario a consentire la prosecuzione dell'impiego dei lavoratori interinali in corso di assunzione, per l'intero anno 2024, è pari ad € 3.303,85 (costo mensile complessivo per l'impiego di un lavoratore interinale) x 1.120 (interinali) x 12 (mesi) = € 44.403.744,00 (costo per l'impiego dei 550 lavoratori interinali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024), cui deve essere aggiunto un importo pari ad € 81.697,49 per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del Decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, per un totale complessivo di € 44.485.441,49.

L'importo che sarà impegnato nell'anno 2023, rispetto allo stanziamento previsto dal comma 683 citato, è pari a complessivi € 7.400.624 (di cui € 3.634.235,00 per il lotto 1 ed € 3.766.389 per il lotto 2), mentre l'importo aggiuntivo che si prevede di impegnare per tutto il 2024 è pari a complessivi € 44.485.441,49 (di cui € 21.805.410,33 per il lotto 1 ed € 22.639.912,16 per il lotto 2).

Pertanto, l'importo rispetto allo stanziamento per l'anno 2023 per assicurare il proseguimento dell'impiego dei lavoratori interinali in commento è pari ad euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.485.442 per l'anno 2024. Tale è il fabbisogno finanziario della disposizione in commento, per assicurare le prestazioni di lavoro con contratto a termine di n. 1.120 lavoratori.

**Metodo di calcolo**

Per individuare l'importo delle risorse finanziarie necessarie a garantire la continuità del servizio sono stati considerati i dati desumibili dai documenti di gara - capitolato tecnico lotto e disciplinare di gara - di seguito riportati:

Costo orario per ciascun lavoratore: € 19,34

(comprensivo dei ratei di: stipendio tabellare - comparto Ministeri (CCNL 2019-2021), 13 mensilità; oneri Stato: INPS (29,88%), INAIL 0,4%, NASPI (1,4%); TFR (ex art. 2120 Cod.Civ.); IRAP: calcolata con aliquota dell'8,50%.



48

Ore mensili per ciascun lavoratore: 156

Commissione di Agenzia (FEE): € 419.116,14 (lotto 1) + € 92.205,55 (IVA 22%) = € 511.321,69 : 7 mesi = € 73.045,96 : 550 lavoratori = € 132,81 (B)

Sulla base dei suddetti dati è stato calcolato il costo mensile di un lavoratore come segue:

€ 19,34 (costo orario) x 156 (ore mensili) = € 3.017,04 (Retribuzione complessiva mensile esclusa la FEE) (A)

€ 7 (buono pasto) x 22 giorni = € 154 (C)

€ 3.017,04 (A) + € 132,81 (B) + € 154 (C) = € 3.303,85 (costo unitario mensile compreso di FEE, IVA e oneri contributivi carico Stato e buono pasto)

€ 3.303,85 x 550 unità = € 1.817.117,5 (costo complessivo mensile dei lavoratori- lotto 1) (D)

€ 3.303,85 x 570 unità = € 1.883.194,5 (costo complessivo mensile dei lavoratori- lotto 2) (E)

€ 1.817.117,50 (D) + € 1.883.194,5 (E) = € 3.700.312,00 (costo complessivo mensile dei 1.120 lavoratori)

#### Anno 2023

€ 1.817.117,50 (D) x 2 mesi (2023) = € 3.634.235,00 (lotto1) (F)

€ 1.883.194,50 (E) x 2 mesi (2023) = € 3.766.389,00 (lotto2) (G)

€ 3.634.235,00 (F) + € 3.766.389,00 (G) = € 7.400.624

#### Anno 2024

##### X) LOTTO 1

- € 1.817.117,50 x 5 mesi (gen-mag. 2024) = € 9.085.587,50 (H) (periodo residuo dei 7 mesi previsti dall'Accordo Quadro)

- € 1.817.117,50 x 6 mesi (giu-nov. 2024) = € 10.902.705,00 (J) (ulteriori 6 mesi per opzione estensione Accordo quadro proroga)

- € 1.817.117,50 x 1 mese (dic. 2024) = € 1.817.117,50 (K) (proroga tecnica nelle more di una nuova gara, art. 106, comma 11)

- € 1.817.117,50 x 12 mesi (2024) = € 21.805.410,00

- € 3.086,10 x 13 mesi = € 40.119,33 (L) (percentuale per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del Decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, considerato che il pagamento potrà essere effettuato solo nel 2024 e sarà relativo ai 2 mesi del 2023, più undici mesi del 2024, di cui 5 mesi a completamento dei 7 mesi di durata dell'Accordo quadro, più gli ulteriori 6 mesi di estensione previsti dal medesimo Accordo).

Detto importo è stato così ricavato:

€ 21.602,72 pari al 2% di € 1.080.135,86 (somma a base d'asta);

€ 21.602,72: 7 mesi = € 3.086,10

€ 3.086,10 x 13 mesi = € 40.119,33

€ 9.085.587,50 (H) + € 10.902.705,00 (J) + € 1.817.117,50 (K) + € 40.119,33 (L) = € 21.845.529,33 (totale fabbisogno Lotto 1)

##### Y) LOTTO 2

- € 1.883.194,5 x 5 mesi (gen-mag. 2024) = € 9.415.972,5 (M) (periodo residuo dei 7 mesi previsti dall'Accordo Quadro)

- € 1.883.194,5 x 6 mesi (giu-nov. 2024) = € 11.299.167 (N) (ulteriori 6 mesi per opzione estensione Accordo quadro proroga)

- € 1.883.194,5 x 1 mese (dic. 2024) = € 1.883.194,5 (O) (proroga tecnica nelle more di una nuova gara, art. 106, comma 11)

- € 1.883.194,5 x 12 mesi (2024) = € 22.598.334

- € 3.198,32 x 13 mesi = € 41.578,16 (P) (percentuale per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del Decreto del Ministro dell'interno 17 aprile 2023, n. 73, considerato che il pagamento potrà essere effettuato solo nel 2024 e sarà relativo ai 2 mesi del 2023 più 11 mesi del 2024, di cui 5 mesi a completamento dei 7 mesi di durata dell'Accordo quadro più gli ulteriori 6 mesi di estensione previsti dal medesimo Accordo)

Detto importo è stato così ricavato:

€ 22.388,27 pari al 2% di € 1.119.413,52;

€ 22.388,27: 7 mesi = € 3.198,32

€ 9.415.972,5 (M) + € 11.299.167 (N) + € 1.883.194,5 (O) + € 41.578,16 (P) = € 22.639.912,16



(totale fabbisogno Lotto 2)

Dalla somma delle suddette voci di costo (X + Y) si ricava il fabbisogno economico complessivo per i due lotti per l'anno 2024

€ 21.845.529,33 (X) + € 22.639.912,16 (Y) = € 44.485.441,49

Per cui il limite massimo totale, arrotondato, sarà pari ad euro 51.886.066, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.485.442 per l'anno 2024

I **commi 3 e 4** prevedono l'istituzione di un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di un contributo straordinario, in favore dei comuni confinanti con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità di corresponsione del contributo straordinario. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi del comma 10.

Il **comma 5**, al fine di assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fino al 31 dicembre 2023, incrementa di euro 7.000.000,00 per l'anno 2023, le risorse finanziarie del pertinente capitolo di bilancio 2351 p.g.10, in quanto tali risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art.19, comma 3, del D.L. 17 febbraio 2017, n.13 che ha autorizzato per le spese di gestione dei centri di cui al suddetto comma la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019, per l'anno 2023, non si sono rivelate sufficienti a garantire le spese delle Prefetture per i suddetti servizi.

In particolare, sono stimate per ogni singolo centro i seguenti fabbisogni:

| CPR                       | STIMA FABBISOGNO |
|---------------------------|------------------|
| BARI                      | € 810.000        |
| CALTANISSETTA             | € 212.337        |
| GORIZIA                   | € 519.044        |
| MILANO                    | € 180.000        |
| NUORO                     | € 81.000         |
| POTENZA                   | € 81.000         |
| ROMA                      | € 300.000        |
| TORINO                    | € 360.000        |
| TRAPANI                   | € 1.696.706      |
| ATTI AGGIUNTIVI (stimati) | € 2.759.913      |
| Totale stimato            | € 7.000.000      |

Il **comma 6** modifica l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 che reca la disciplina del capitolo di bilancio 2390 p.g. 2, alimentato con le risorse derivanti dal contributo pari a 250 euro previsto per le istanze di cui al comma 2 della disposizione novellata e destinato, per espressa previsione normativa, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione, nonché alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al procedimento di competenza del cennato Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza. In particolare, la modifica introdotta dalla lett. a) del comma in argomento intende assicurare una maggiore flessibilità nella destinazione delle risorse del capitolo alla realizzazione degli interventi connessi ai menzionati progetti di collaborazione internazionale, piuttosto che alla copertura degli oneri istruttori dei procedimenti di competenza in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e, ciò, al fine di rispondere più efficacemente al contingente quadro esigenziale. Inoltre, atteso che i fondi di tale capitolo vengono spesso utilizzati per incrementare quelli, più esigui, del capitolo 2314 p.g. 2, a loro volta destinati a finanziare l'erogazione, su richiesta, di contributi straordinari in favore di Comuni per fronteggiare le ricorrenti criticità sociali causate



dai fenomeni migratori, la modifica di cui alla lett. b) intende prevedere, tra le finalità di destinazione dei fondi del capitolo 2390 p.g. 2, anche quelle in materia di interventi assistenziali straordinari e, ciò, al fine di assicurare la migliore coerenza con il programma delle spese di riferimento.

Il **comma 7** prevede l'incremento pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 delle risorse in ragione delle gravi e costanti emergenze assistenziali, dovute anche alle ricorrenti criticità sociali causate dai crescenti fenomeni migratori, che richiedono un maggior e più continuo sostegno finanziario ai Comuni interessati. Infatti, lo stanziamento annuale del capitolo di bilancio in argomento, pari a circa 150.000 euro, risulta esiguo in relazione alle esigenze degli enti locali per i molteplici interventi assistenziali chiamati a realizzare e ciò è confermato dalle numerose variazioni di bilancio, che si sono rese necessarie negli anni passati, allo scopo di incrementarne la dotazione attraverso l'impiego di fondi del cennato capitolo 2390 p.g. 2. Con l'intervento normativo in commento si intende far fronte anche alle esigenze appena rappresentate dalla provincia di Reggio Calabria.

Il **comma 8** introduce una modifica di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuabile con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, rappresentate dal gettito derivante dal pagamento del contributo di 250 euro previsto dall'articolo 9-bis della legge n. 91/1992 in materia di cittadinanza, che potrà essere destinato – a seguito dell'intervento normativo – anche alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale delle Prefetture – Uffici territoriali impiegato nelle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Il **comma 9** autorizza la spesa di 180 milioni di euro, per l'anno 2023, finalizzata alla prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina con riferimento allo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2023 con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023.

I commi 9-bis e 9-ter prevedono la prosecuzione delle misure attuate nell'ambito della gestione dell'accoglienza ai profughi provenienti dall'Ucraina e titolari dello speciale permesso di protezione temporanea rilasciato in conformità al DPCM 2022 attuativo del D. Lgs. 85/2003, in coerenza con le citate fonti e i successivi provvedimenti (DL n. 21/2022 e successive modifiche e integrazioni, e DPCM 28/02/2022 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del Codice PC e successive OCDPC). Tali misure sono direttamente correlate con la titolarità del citato permesso, la cui vigenza, ad oggi, è già stabilita fino al 4 marzo 2024. Per mere ragioni di natura contabile, le varie misure attivate con norma primaria (DL 21 citato) hanno avuto durata parametrata alla fine dell'esercizio di riferimento e sono, pertanto, attualmente operative solo fino al 31 dicembre 2023. L'intervento normativo si rende, pertanto, necessario, per assicurare, anche oltre il 31 dicembre 2023, la prosecuzione delle misure di assistenza e di accoglienza. A tali fini, il comma 9-bis individua un tetto di spesa, pari a euro 26.322.000, nei limiti del quale possono essere individuate con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, le specifiche misure da porre in essere nell'ambito della proroga fino al 4 marzo 2024, ivi incluse quelle di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché la rimodulazione delle attività e delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti coinvolti. La copertura finanziaria per il 2024 è assicurata a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La disposizione di cui al **comma 10** proroga per il 2024 le 24 posizioni aggiuntive - destinate alle sedi maggiormente esposte a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina - nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari esclusivamente per periodi che, anche per effetto di proroghe, non siano complessivamente superiori ad un anno. Gli oneri della disposizione possono essere quantificati come da tabella di seguito riportata. L'onere complessivo è stato arrotondato al centinaio di migliaia di euro superiore per tenere conto di possibili marginali imprevisti.

Si segnala che la garanzia della sicurezza delle sedi all'estero è un diretto adempimento di obblighi internazionali della Repubblica ed è necessaria per mantenere la funzionalità di uffici il cui compito istituzionale primario è di garantire la difesa degli interessi nazionali all'estero e di assicurare la tutela dei



cittadini e delle imprese all'estero, in particolare in aree di crisi quali quella maggiormente interessata dalle conseguenze della guerra in atto in Ucraina.

| N  | SEDE               | UNITA'    |             |            |         |        | TRATTAMENTO DI SERVIZIO ALL'ESTERO |                                          |                                                |                                                    |                                       | VIAGGI                         |                                               |          |
|----|--------------------|-----------|-------------|------------|---------|--------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
|    |                    | Ufficiali | Marescialli | Brigadiere | App/Car | TOTALE | ISE netta<br>(cap.<br>1280/1)      | Ritenute<br>Erariali<br>(Cap.<br>1280/2) | Ritenute<br>previden<br>ziali (cap.<br>1280/3) | Ritenute<br>a carico<br>Amm.ne<br>(cap.<br>1278/2) | Magg.<br>Alloggio<br>(cap.<br>1280/1) | TOTALE<br>ONERE ISE<br>12 MESI | Spese<br>viaggio<br>(A/R)<br>(cap.<br>1292/3) |          |
| 1  | Amb. Kiev          | 1         |             |            |         | 1      | € 128.581                          | € 8.242                                  | € 2.184                                        | € 5.777                                            | € 33.496                              | € 178.280                      | € 500                                         |          |
| 2  | Amb. Kiev          |           | 1           |            |         | 1      | € 90.485                           | € 5.810                                  | € 1.540                                        | € 4.073                                            | € 23.614                              | € 125.522                      | € 500                                         |          |
| 3  | Amb. Kiev          |           |             | 1          |         | 1      | € 84.028                           | € 5.398                                  | € 1.431                                        | € 3.790                                            | € 21.940                              | € 116.586                      | € 500                                         |          |
| 4  | Amb. Kiev          |           |             |            | 1       | 1      | € 77.859                           | € 5.004                                  | € 1.326                                        | € 3.508                                            | € 20.339                              | € 108.037                      | € 500                                         |          |
| 5  | Amb. Kiev          |           |             |            | 1       | 1      | € 77.859                           | € 5.004                                  | € 1.326                                        | € 3.508                                            | € 20.339                              | € 108.037                      | € 500                                         |          |
| 6  | Amb. Kiev          |           |             |            | 1       | 1      | € 77.859                           | € 5.004                                  | € 1.326                                        | € 3.508                                            | € 20.339                              | € 108.037                      | € 500                                         |          |
| 7  | Amb. Kiev          |           | 1           |            |         | 1      | € 84.028                           | € 5.398                                  | € 1.431                                        | € 3.790                                            | € 21.940                              | € 116.586                      | € 500                                         |          |
| 8  | Amb. Kiev          |           |             |            | 1       | 1      | € 77.859                           | € 5.004                                  | € 1.326                                        | € 3.508                                            | € 20.339                              | € 108.037                      | € 500                                         |          |
| 9  | Amb. Kiev          |           |             |            | 1       | 1      | € 77.859                           | € 5.004                                  | € 1.326                                        | € 3.508                                            | € 20.339                              | € 108.037                      | € 500                                         |          |
| 10 | Amb. Kiev          |           |             |            | 1       | 1      | € 77.859                           | € 5.004                                  | € 1.326                                        | € 3.508                                            | € 20.339                              | € 108.037                      | € 500                                         |          |
| 11 | Amb. Kiev          |           | 1           |            |         | 1      | € 90.485                           | € 5.810                                  | € 1.540                                        | € 4.073                                            | € 23.614                              | € 125.522                      | € 500                                         |          |
| 12 | Amb. Kiev          |           |             |            | 1       | 1      | € 77.859                           | € 5.004                                  | € 1.326                                        | € 3.508                                            | € 20.339                              | € 108.037                      | € 500                                         |          |
| 13 | Amb. Chisinau      |           |             |            | 1       | 1      | € 53.462                           | € 5.004                                  | € 1.326                                        | € 3.508                                            | € 9.053                               | € 72.354                       | € 400                                         |          |
| 14 | Amb. Chisinau      |           |             |            | 1       | 1      | € 53.462                           | € 5.004                                  | € 1.326                                        | € 3.508                                            | € 9.053                               | € 72.354                       | € 400                                         |          |
| 15 | Amb. Varsavia      |           |             |            | 1       | 1      | € 32.773                           | € 5.004                                  | € 1.326                                        | € 3.508                                            | € 11.899                              | € 54.511                       | € 400                                         |          |
| 16 | Amb. Varsavia      |           |             |            | 1       | 1      | € 32.773                           | € 5.004                                  | € 1.326                                        | € 3.508                                            | € 11.899                              | € 54.511                       | € 400                                         |          |
| 17 | Amb. Bratislava    |           |             |            | 1       | 1      | € 31.624                           | € 5.004                                  | € 1.326                                        | € 3.508                                            | € 6.932                               | € 48.396                       | € 1.400                                       |          |
| 18 | Amb. Bucarest      |           |             |            | 1       | 1      | € 34.208                           | € 5.004                                  | € 1.326                                        | € 3.508                                            | € 9.370                               | € 53.417                       | € 240                                         |          |
| 19 | C.G. Mosca         |           |             |            | 1       | 1      | € 59.388                           | € 5.004                                  | € 1.326                                        | € 3.508                                            |                                       | € 69.227                       | € 2.000                                       |          |
| 20 | C.G. S.Pietroburgo |           |             |            | 1       | 1      | € 59.388                           | € 5.004                                  | € 1.326                                        | € 3.508                                            | € 12.725                              | € 81.952                       | € 2.000                                       |          |
| 21 | Amb. Riga          |           |             |            | 1       | 1      | € 36.946                           | € 5.004                                  | € 1.326                                        | € 3.508                                            | € 9.951                               | € 56.735                       | € 440                                         |          |
| 22 | Amb. Minsk         |           |             |            | 1       | 1      | € 49.338                           | € 5.004                                  | € 1.326                                        | € 3.508                                            | € 8.996                               | € 68.173                       | € 3.800                                       |          |
| 23 | Amb. Tallin        |           |             |            | 1       | 1      | € 36.225                           | € 5.004                                  | € 1.326                                        | € 3.508                                            | € 9.701                               | € 55.765                       | € 1.000                                       |          |
| 24 | Amb. Vilnius       |           |             |            | 1       | 1      | € 37.385                           | € 5.004                                  | € 1.326                                        | € 3.508                                            | € 9.740                               | € 56.964                       | € 1.200                                       |          |
|    |                    |           |             |            |         |        | 24                                 | € 1.539.590                              | € 125.744                                      | € 33.327                                           | € 88.156                              | € 376.298                      | € 2.163.115                                   | € 19.680 |
|    |                    |           |             |            |         |        | TOTALE GENERALE                    |                                          |                                                |                                                    |                                       |                                |                                               | € 19.680 |

Colonne:

ISE (senza carichi di famiglia, in quanto non previsti per la cosiddetta "assegnazione breve" di cui all'articolo 170, quinto comma, del DPR n. 18/1967, e con maggiorazione alloggio)

Viaggi di trasferimento assegnazioni brevi: valori A/R per 2 (Assegnazioni brevi generalmente semestrali). Per la sede di Kiev, tenuto conto della chiusura dello scalo aereo, è stato preso in considerazione il più vicino aeroporto di Cracovia.

Il **comma 11** prevede la copertura degli oneri previsti al comma 10 pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il **comma 12** prevede la copertura degli oneri derivanti dai commi da 1, 2, 3, 5, 7 e 9 pari a euro 239,859 milioni di euro per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per il 2024 si provvede:

- quanto a euro 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle modifiche alla lettera b) del comma 2;
- quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486 per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 23.



*Articolo 21-bis.*

*(Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato)*

La disposizione in esame introduce la possibilità, per i contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023, di versare tributi e contributi ed eseguire gli adempimenti tributari, in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, entro il 18 dicembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Per quanto concerne i versamenti tributari, per il mese di novembre si stima un ammontare massimo che potenzialmente potrebbe essere differito al 18 dicembre di 544 milioni di euro. La stima si riferisce, sostanzialmente, ai versamenti delle imposte dirette in autoliquidazione (secondo acconto) da effettuarsi entro il 30 novembre 2023, precisando che l'importo in questione è al netto dei versamenti dovuti dai soggetti che già possono beneficiare del rinvio al 2024 del secondo acconto per l'anno 2023 secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

Per quanto riguarda i versamenti di dicembre non ci sarebbe alcuno slittamento in quanto, ricadendo il giorno 16 dicembre di sabato, i versamenti sarebbero comunque da effettuare entro il giorno 18 dicembre.

Pertanto, in relazione alle entrate tributarie non si ascrivono effetti per l'anno 2023 atteso che i tributi eventualmente differiti saranno restituiti entro la fine dell'anno.

Per quanto concerne, invece, la stima degli oneri dei contributi sospesi a lavoratori e aziende operanti nei 62 Comuni toscani, di cui all'allegato 1, colpiti dagli eventi alluvionali, è di seguito riportata.

- Contributi da pagare nel mese di novembre 2023: 462 milioni di euro così suddivisi:
  - 287 milioni di euro per i lavoratori dipendenti;
  - 41 milioni di euro per i Collaboratori e professionisti della gestione separata;
  - 134 milioni di euro per i lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti CDCM).

Tenuto conto che il versamento dei contributi eventualmente differiti sarà comunque effettuato entro il 18 dicembre 2023, la disposizione in esame non determina oneri per la finanza pubblica ed è, pertanto, priva di effetti finanziari.

In relazione al differimento, di cui al comma 5, relativo agli adempimenti diversi dai versamenti tributari, non si ascrivono effetti di natura finanziaria tenuto conto della circostanza che la disposizione non ha alcun riflesso sulle procedure di acquisizione dei flussi di entrata.

Parimenti non si rilevano effetti per il successivo comma 6 che estende le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata: si rileva che le norme in esame non modificano gli importi, comprensivi degli interessi, per i quali è prevista la riscossione ma si limitano a differirne il versamento, da acquisire comunque entro l'anno.

*Articolo 21-ter.*

*(Disposizioni per l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza)*

La norma, introducendo disposizioni di carattere ordinamentale concernenti le modalità di assegnazione agli Organismi di informazione per la sicurezza, di gestione e controllo di una quota delle risorse complessive dei Fondi già previsti dall'articolo 1, comma 899, della legge n. 197 del 2022, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



55



**ART. 22**

*(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi)*

La norma concorre alla manovra di finanza pubblica attraverso la semplificazione delle procedure per la gestione informatica dei certificati di nascita e morte, determinando un efficientamento in termini di tempestività e completezza della gestione, anche statistica, delle relative informazioni, con conseguenti risparmi in termini di minori costi organizzativi e finanziari che potranno essere colti solo a consuntivo.

L'efficientamento opera non solo a livello amministrativo degli enti che producono tali certificati, ma anche a livello degli utilizzatori, compresi quelli che fruiscono dei dati per indagini e rilevazioni di tipo statistico.

La norma è necessaria, inoltre, ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'art.12, comma 4 del DL 34/2020 in materia di procedure informatiche per l'acquisizione dei dati di nascita e dei dati relativi ai decessi della popolazione residente, consentendo il superamento dell'attuale sistema di raccolta dati basato su documenti cartacei che comporta oneri rilevanti di tipo finanziari ed organizzativi.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

**Articolo 22-bis.****(Bonus psicologo)**

La disposizione prevede un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa destinata all'erogazione del bonus psicologi di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per 5 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**Capo V****Disposizioni finanziarie e finali****ART. 23****(Disposizioni finanziarie)**

Il **comma 1** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione pari a 2.760 milioni di euro per l'anno 2024, 104 milioni di euro per l'anno 2025, 16 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026.

Il **comma 2** prevede che le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi.

La disposizione al **comma 3** è finalizzata ad adeguare le disposizioni normative in materia di organizzazione delle articolazioni territoriali del MEF. Infatti, il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 all'articolo 20 comma 2-bis lett. b) ha introdotto -all'articolo 24, comma 1 del D. lgs. n. 300/1999 - la lett. d-bis). Pertanto, tra le attività attribuite al nuovo Dipartimento della Giustizia tributaria del MEF dal comma 2 ter del medesimo articolo viene, altresì, prevista "la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria". L'attribuzione di tale attività supera pertanto quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 all'art. 1 comma 350 lett. a) relativa ai presidi unitari territoriali per tutte le articolazioni periferiche del Ministero. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede che il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 5** prevede che per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 2.540,9 milioni di euro. La disposizione determina oneri in termini di saldo netto da



SS

finanziare pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 6** indica che gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 7, lettera q), sono valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 105,3 milioni di euro per l'anno 2026, 113,2 milioni di euro per l'anno 2027, 116,5 milioni di euro per l'anno 2028, 128,1 milioni di euro per l'anno 2029, 135,1 milioni di euro per l'anno 2030, 142,6 milioni di euro per l'anno 2031, 151,3 milioni di euro per l'anno 2032, 159,8 milioni di euro per l'anno 2033 e 173,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 25 milioni di euro per l'anno 2024, 73 milioni di euro per l'anno 2025, 120,5 milioni di euro per l'anno 2027, 128,2 milioni di euro per l'anno 2028, 137,2 milioni di euro per l'anno 2029, 146,7 milioni di euro per l'anno 2030, 155,9 milioni di euro per l'anno 2031, 165,2 milioni di euro per l'anno 2032, 174 milioni di euro per l'anno 2033 e 183,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

Il **comma 7** prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, determinati in 27.981,47 milioni di euro per l'anno 2023, 5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033 e 208,672 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

- a) quanto a 3.134,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;
- b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 settembre 2023, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. In merito alla riduzione dello stanziamento per assegno unico si fa presente quanto segue. La previsione per l'anno 2023 prima della riduzione indicata ammonta a 18.649 mln di euro per il 2023. Gli oneri contabilizzati a tutto settembre 2023 risultano pari a 13.608 mln di euro. Ne consegue, anche tenuto conto delle domande che possono pervenire nei prossimi mesi, la plausibilità di una stima pari a 18.299 mln di euro per l'anno 2023 e pertanto la plausibilità della riduzione indicata per 350 mln di euro con conseguenti economie per l'anno 2023;
- c) quanto a 258 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Lo stanziamento per Rdc (limite di spesa) prima della riduzione indicata ammonta a 7.264,4 mln di euro per l'anno 2023. Sulla base di quanto registrato a tutto settembre 2023 (5.283 mln di euro) e delle stimate contabilizzazioni per i successivi mesi per la complessiva competenza 2023 si ritiene plausibile una riduzione del limite di spesa di 258 mln di euro con rideterminazione del limite di spesa in 7.006,4 mln di euro per l'anno 2023, con conseguenti economie per l'anno 2023;
- d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità;
- e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disponibilità;
- f) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che presenta le necessarie disponibilità;
- g) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- h) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 154 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
- i) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di



spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

l) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità;

m) quanto a 2.530 milioni di euro per l'anno 2023, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

n) quanto a 2.775 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente versamento in entrata da parte di Cassa depositi e prestiti con riferimento alle somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, **pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003**;

o) quanto a 2.990,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 54,4 milioni di euro per l'anno 2026, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 970 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;

p) quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 1;

q) mediante il ricorso all'indebitamento, per 3.200 milioni di euro per l'anno 2023 e per 15.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di solo saldo netto da finanziare, di cui al comma 2, nonché per la copertura degli interessi passivi sulle maggiori emissioni di titoli del debito pubblico connesse al predetto indebitamento a decorrere dall'anno 2024, autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Il **comma 8** prevede la sostituzione dell'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, con l'allegato 2 annesso al presente decreto.

Il **comma 9** prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Si prevede altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

**Articolo 23-bis.**  
**(Clausola di salvaguardia)**

**L'articolo stabilisce che le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.**



ST



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

*Profi. M. M. M.*



| Conversione in legge del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro) |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                           |          |       |            |          |       |                     |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|----------|-------|------------|----------|-------|---------------------|----------|-------|
| articolo                                                                                                                                                                                                              | comma | lettera | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | q/s | Natura | Saldo netto da finanziare |          |       | Fabbricato |          |       | Indebitamento netto |          |       |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        | 2023                      | 2024     | 2025  | 2023       | 2024     | 2025  | 2023                | 2024     | 2025  |
| 1                                                                                                                                                                                                                     | 1     |         | Anticipazione del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'art. 24, c. 5, della L. 41/1986, relativo all'anno 2023                                                                                                                                                                                                                                                 | S   | C      | 2.038,0                   | -2.038,0 |       | 2.038,0    | -2.038,0 |       | 2.038,0             | -2.038,0 |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                     | 1     |         | Anticipazione del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'art. 24, c. 5, della L. 41/1986, relativo all'anno 2023 - effetti fiscali                                                                                                                                                                                                                               | E   | T      | 566,0                     | -566,0   |       | 566,0      | -566,0   |       | 566,0               | -566,0   |       |
| 1-bis                                                                                                                                                                                                                 | 1-2   |         | Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato Nazionale Del Lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia Italiana per la gioventù                                                                                                                                                                                                                                                  | S   | C      | 24,3                      |          |       | 24,3       |          |       | 24,3                |          |       |
| 1-bis                                                                                                                                                                                                                 | 1-2   |         | Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato Nazionale Del Lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia Italiana per la gioventù - effetti riflessi                                                                                                                                                                                                                               | E   | TC     |                           |          |       | 11,8       |          |       | 11,8                |          |       |
| 1-bis                                                                                                                                                                                                                 | 3     |         | Fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei Ministeri, di cui all'art. 1, c. 143 della L. 160/2019                                                                                                                                                                                                                                              | S   | C      | -24,3                     |          |       | -24,3      |          |       | -24,3               |          |       |
| 1-bis                                                                                                                                                                                                                 | 3     |         | Fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei Ministeri, di cui all'art. 1, c. 143 della L. 160/2019 - effetti riflessi                                                                                                                                                                                                                           | E   | TC     |                           |          |       | -11,8      |          |       | -11,8               |          |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                     | 1     |         | Incremento IVC anno 2023 - Personale a tempo indeterminato delle amministrazioni statali                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S   | C      | 2.000,0                   |          |       | 2.000,0    |          |       | 2.000,0             |          |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                     | 1     |         | Incremento IVC anno 2023 - Personale a tempo indeterminato delle amministrazioni statali - effetti riflessi                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E   | TC     |                           |          |       | 970,0      |          |       | 970,0               |          |       |
| 3-bis                                                                                                                                                                                                                 | 1     |         | Modifica disciplina TUIR all'art. 50, c.1 lett. g) (assimilazione indennità percepite dai membri del Consiglio superiore della Magistratura a reddito da lavoro dipendente)                                                                                                                                                                                                                       | E   | T      | -0,4                      | -0,4     | -0,4  | -0,4       | -0,4     | -0,4  | -0,4                | -0,4     | -0,4  |
| 3-bis                                                                                                                                                                                                                 | 2     |         | Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S   | C      | -0,4                      | -0,4     | -0,4  | -0,4       | -0,4     | -0,4  | -0,4                | -0,4     | -0,4  |
| 4                                                                                                                                                                                                                     | 1     |         | Rinvio all'esercizio successivo a quello di riferimento (con possibilità di rateizzazione) del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di cui agli art. 53 e 55 del T.U.I.R. di ammontare non superiore a 170 mila euro - IRPEF                           | E   | T      | -1.572,5                  | 1.572,5  |       | -1.572,5   | 1.572,5  |       |                     |          |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                     | 1     |         | Rinvio all'esercizio successivo a quello di riferimento (con possibilità di rateizzazione) del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di cui agli art. 53 e 55 del T.U.I.R. di ammontare non superiore a 170 mila euro - Imposta sostitutiva forfettaria | E   | T      | -968,4                    | 968,4    |       | -968,4     | 968,4    |       |                     |          |       |
| 5                                                                                                                                                                                                                     | 1     |         | Rinvio al 30/06/2024 del termine entro cui è possibile riversare i crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati in compensazione, ai sensi dell'art. 5, cc. 7-12, del D.L. 146/2021                                                                                                                                                                              | E   | EXT    | -33,0                     | -10,7    | -10,7 | -33,0      | -10,7    | -10,7 | -33,0               | -10,7    | -10,7 |
| 6                                                                                                                                                                                                                     | 1     |         | Contributo di solidarietà 2024, per i soggetti che beneficiano della rideterminazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023                                                                                                                                                                                                     | E   | T      |                           | 450,0    |       |            | 450,0    |       |                     | 450,0    |       |



| Conversione in legge del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 148 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili<br>(milioni di euro) |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                           |       |       |       |      |               |      |      |      |      |                     |       |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|-------|-------|-------|------|---------------|------|------|------|------|---------------------|-------|------|------|------|
| articolo                                                                                                                                                                                                                 | comma | lettera | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e/s | Natura | Saldo netto da finanziare |       |       |       |      | Fabbricazione |      |      |      |      | Indebitamento netto |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        | 2023                      | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 | 2023          | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023                | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 6-bis                                                                                                                                                                                                                    | 1     |         | Estensione dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione - Imposta di consumo                         | E   | T      |                           | 1,3   | 2,6   | 2,6   |      |               | 1,3  | 2,6  | 2,6  |      |                     | 1,3   | 2,6  | 2,6  |      |
| 6-bis                                                                                                                                                                                                                    | 1     |         | Estensione dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione - IVA                                        | E   | T      |                           | 0,3   | 0,6   | 0,6   |      |               | 0,3  | 0,6  | 0,6  |      |                     | 0,3   | 0,6  | 0,6  |      |
| 6-bis                                                                                                                                                                                                                    | 3     |         | Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004                                                                                                                                                                        | S   | C      |                           | 1,6   | 3,1   | 3,1   |      |               | 1,6  | 3,1  | 3,1  |      |                     | 1,6   | 3,1  | 3,1  |      |
| 8                                                                                                                                                                                                                        | 1     | b       | Differimento al 30 novembre 2024 del termine entro cui il GSE è tenuto alla restituzione del prestito infruttifero erogato ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. 50/2022                                                                                                                              | E   | EXT    | -4.000,0                  |       |       |       |      |               |      |      |      |      |                     |       |      |      |      |
| 9                                                                                                                                                                                                                        | 1     |         | Contributo alla Regione Siciliana per l'anno 2023 erogato a titolo di concorso all'onere derivante dall'inalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11%, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 16 ottobre 2023                          | S   | C      | 300,0                     |       |       |       |      | 300,0         |      |      |      |      |                     | 300,0 |      |      |      |
| 9                                                                                                                                                                                                                        | 3     | a,b     | Riduzione della compartecipazione al gettito relativo alle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano                                                                                                                               | S   | C      |                           | -2,0  | -2,0  | -2,0  |      |               |      |      |      |      |                     |       |      |      |      |
| 9                                                                                                                                                                                                                        | 3     | c       | Riduzione del concorso agli equilibri di finanza pubblica da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano                                                                                                                                                                                    | E   | EXT    | -25,0                     | -25,0 | -25,0 | -25,0 |      |               |      |      |      |      |                     |       |      |      |      |
| 9                                                                                                                                                                                                                        | 3     | c       | Riduzione del concorso agli equilibri di finanza pubblica da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano                                                                                                                                                                                    | S   | C      |                           |       |       |       |      | 25,0          | 25,0 | 25,0 | 25,0 |      | 25,0                | 25,0  | 25,0 | 25,0 |      |
| 9                                                                                                                                                                                                                        | 5     |         | Contributo a favore delle Province Autonome di Trento e Bolzano riconosciuto a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 25 settembre 2023                                                                          | S   | C      | 80,0                      |       |       |       |      | 80,0          |      |      |      |      |                     | 80,0  |      |      |      |
| 9                                                                                                                                                                                                                        | 6     |         | Compensazione a favore della Provincia autonoma di Bolzano, del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 25 settembre 2023                                                                              | S   | C      |                           | 24,1  |       |       |      |               | 24,1 |      |      |      |                     |       | 24,1 |      |      |
| 9                                                                                                                                                                                                                        | 10    |         | Contributo a favore della regione Molise vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione                                                                                                                                                                                                | S   | C      | 40,0                      |       |       |       |      | 40,0          |      |      |      |      |                     | 40,0  |      |      |      |
| 9                                                                                                                                                                                                                        | 11    |         | Incremento del Fondo di cui all'art. 1, c. 821, della L. 179/2020, destinato all'erogazione degli interventi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla L. 210/1992 | S   | C      | 50,0                      |       |       |       |      | 50,0          |      |      |      |      |                     | 50,0  |      |      |      |
| 10                                                                                                                                                                                                                       | 1     |         | Raffianciamento del Fondo di cui all'art. 200, c. 1, del D.L. 34/2020, finalizzato alla compensazione in via definitiva della riduzione dei ricavi tariffari delle aziende di trasporto pubblico locale conseguente alle limitazioni disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19    | S   | C      | 500,0                     |       |       |       |      | 500,0         |      |      |      |      |                     | 500,0 |      |      |      |
| 10                                                                                                                                                                                                                       | 2     |         | Incremento del Fondo di cui all'art. 4, c. 1, del D.L. 5/2023, finalizzato a riconoscere un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale                                    | S   | C      | 35,0                      |       |       |       |      | 35,0          |      |      |      |      |                     | 35,0  |      |      |      |
| 10-bis                                                                                                                                                                                                                   | 1     |         | Incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 15-bis, c. 1, del D.L. 95/2012                                                                                                                                   | S   | C      |                           | 1,2   | 1,2   | 1,2   |      |               | 1,2  | 1,2  | 1,2  |      |                     | 1,2   | 1,2  | 1,2  |      |



| Conversione in legge del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro) |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|------|------|------|---------|------|------|------|---------|------|------|
| articolo                                                                                                                                                                                                              | comma | lettera | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                    | e/s | Natura | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 | 2023    | 2024 | 2025 |
| 10-bis                                                                                                                                                                                                                | 6     |         | Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004                                                                                                                                                      | S   | C      |         | -1,2 | -1,2 | -1,2 |         |      | -1,2 | -1,2 |         | -1,2 | -1,2 |
| 10-<br>quater                                                                                                                                                                                                         | 1     |         | Incremento del Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto, di cui all'art. 1, c. 5-bis del D.L. 121/2021                                                                                                                                                            | S   | C      | 2,4     |      |      |      | 2,4     |      |      |      | 2,4     |      |      |
| 10-<br>quater                                                                                                                                                                                                         | 1     |         | Riduzione del Fondo per ridurre l'indennizzo dovuto dai proprietari delle macchine agricole agli enti proprietari delle strade, di cui all'art. 1, c. 505 della L. 197/2022                                                                                                    | S   | C      | -2,4    |      |      |      | -2,4    |      |      |      |         |      |      |
| 11                                                                                                                                                                                                                    | 1     |         | Fondo finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di cofinanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'art. 1, c. 4-ter, e dell'art. 1-bis, della L. 338/2000, per il sostegno alla residenzialità degli studenti universitari | S   | C      | 96,6    | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 96,6    | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 96,6    | 13,3 | 13,3 |
| 11                                                                                                                                                                                                                    | 1     |         | Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004                                                                                                                                                      | S   | C      |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |
| 11                                                                                                                                                                                                                    | 3-ter |         | Incremento del contributo di cui all'art. 2, della L. 494/1995 (partecipazione italiana al CERN e all'ALEA)                                                                                                                                                                    | S   | C      | 16,0    |      |      |      | 16,0    |      |      |      | 16,0    |      |      |
| 11                                                                                                                                                                                                                    | 3-ter |         | Riduzione Tabella A - MUR                                                                                                                                                                                                                                                      | S   | C      | -16,0   |      |      |      | -16,0   |      |      |      | -16,0   |      |      |
| 12                                                                                                                                                                                                                    | 1     |         | Incremento del finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale (art.1, c. 396 della L.234/2021)                                                                                     | S   | K      | 1.000,0 |      |      |      | 1.000,0 |      |      |      | 1.000,0 |      |      |
| 13                                                                                                                                                                                                                    | 1     |         | Sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuato ai sensi dell'art. 2 del D.L. 69/2013 (contributi per acquisto di macchinari, impianti e attrezzature)                                                                                     | S   | K      | 50,0    |      |      |      | 50,0    |      |      |      | 50,0    |      |      |
| 13-<br>quater                                                                                                                                                                                                         | 5     |         | Incremento del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44 del D.L. 17/2018                                                                                                                                                                                           | S   | K      | 50,0    |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |
| 13-<br>quater                                                                                                                                                                                                         | 5     |         | Incremento del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44 del D.L. 17/2018                                                                                                                                                                                           | S   | C      |         |      |      |      | 50,0    |      |      |      | 50,0    |      |      |
| 13-<br>quater                                                                                                                                                                                                         | 5     | a       | Riduzione Tabella A - MEF                                                                                                                                                                                                                                                      | S   | C      | -11,1   |      |      |      | -11,1   |      |      |      | -11,1   |      |      |
| 13-<br>quater                                                                                                                                                                                                         | 5     | b       | Riduzione Tabella A - MIMIT                                                                                                                                                                                                                                                    | S   | C      | -4,6    |      |      |      | -4,6    |      |      |      | -4,6    |      |      |
| 13-<br>quater                                                                                                                                                                                                         | 5     | c       | Riduzione Tabella A - MUP                                                                                                                                                                                                                                                      | S   | C      | -1,8    |      |      |      | -1,8    |      |      |      | -1,8    |      |      |
| 13-<br>quater                                                                                                                                                                                                         | 5     | d       | Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA                                                                                                                                                                                                                                                | S   | C      | -2,5    |      |      |      | -2,5    |      |      |      | -2,5    |      |      |
| 13-<br>quater                                                                                                                                                                                                         | 5     | e       | Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE                                                                                                                                                                                                                                               | S   | C      | -0,2    |      |      |      | -0,2    |      |      |      | -0,2    |      |      |

G1



| Conversione in legge del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro) |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                           |      |      |             |      |      |                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|------|------|-------------|------|------|---------------------|------|------|
| articolo                                                                                                                                                                                                              | comma | lettera | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e/s | Natura | Saldo retto da finanziare |      |      | Pubblicopro |      |      | Indebitamento netto |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        | 2023                      | 2024 | 2025 | 2023        | 2024 | 2025 | 2023                | 2024 | 2025 |
| 13-                                                                                                                                                                                                                   | 5     | f       | Riduzione Tabella A - INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S   | C      | -0,03                     |      |      | -0,03       |      |      | -0,03               |      |      |
| 13-                                                                                                                                                                                                                   | 5     | g       | Riduzione Tabella A - AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S   | C      | -4,52                     |      |      | -4,52       |      |      | -4,52               |      |      |
| 13-                                                                                                                                                                                                                   | 5     | h       | Riduzione Tabella A - MIT                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S   | C      | -4,0                      |      |      | -4,0        |      |      | -4,0                |      |      |
| 13-                                                                                                                                                                                                                   | 5     | i       | Riduzione Tabella A - MUR                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S   | C      | -8,8                      |      |      | -8,8        |      |      | -8,8                |      |      |
| 13-                                                                                                                                                                                                                   | 5     | l       | Riduzione Tabella A - DIFESA                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S   | C      | -5,6                      |      |      | -5,6        |      |      | -5,6                |      |      |
| 13-                                                                                                                                                                                                                   | 5     | m       | Riduzione Tabella A - MASAF                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S   | C      | -3,2                      |      |      | -3,2        |      |      | -3,2                |      |      |
| 13-                                                                                                                                                                                                                   | 5     | n       | Riduzione Tabella A - CULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S   | C      | -3,6                      |      |      | -3,6        |      |      | -3,6                |      |      |
| 13-                                                                                                                                                                                                                   | 5     | o       | Riduzione Tabella A - SALUTE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S   | C      | -0,1                      |      |      | -0,1        |      |      | -0,1                |      |      |
| 14                                                                                                                                                                                                                    | 1     |         | Incremento del Fondo per la corresponsione dell'indennizzo eventualmente dovuto al concessionario autostradale inadempiente, di cui all'art. 7-bis, c. 3, del D.L. 68/2022                                                                                                                                        | S   | C      | 150,0                     |      |      | 150,0       |      |      | 150,0               |      |      |
| 15                                                                                                                                                                                                                    | 1     |         | Raffianciamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, c. 3, della L. 766/1997 finalizzata ad accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale                                                                                                 | S   | K      | 326,0                     |      |      | 326,0       |      |      | 326,0               |      |      |
| 16                                                                                                                                                                                                                    | 1     |         | Incremento del contributo assegnato al CONI, ai sensi dell'art. 1, c. 630, della L.145/2018, per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024                                                                                    | S   | C      | 13,0                      |      |      | 13,0        |      |      | 13,0                |      |      |
| 16                                                                                                                                                                                                                    | 2     |         | Contributo in favore della Federazione ciclistica italiana al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano                                                                                                                                                     | S   | K      | 8,0                       |      |      | 8,0         |      |      | 8,0                 |      |      |
| 16                                                                                                                                                                                                                    | 3     |         | Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite al proprio bilancio autonomo per effetto dell'art. 10, c. 3, del D.L. 73/2021-contributo per spesa sanitaria emergenza COVID in favore di società sportive dilettantistiche | E   | EXT    | 8,0                       |      |      |             |      |      |                     |      |      |
| 16                                                                                                                                                                                                                    | 3     |         | Riduzione del Fondo di attuazione dei contributi pluriennali di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008                                                                                                                                                                                                           | S   | K      |                           |      |      | -8,0        |      |      | -8,0                |      |      |
| 17                                                                                                                                                                                                                    | 1     |         | Incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, c. 8, della L.328/2000                                                                                                                                                                                                               | S   | C      | 10,0                      |      |      | 10,0        |      |      | 10,0                |      |      |



| Conversione in legge del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro) |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                           |      |      |               |       |       |                     |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|------|------|---------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------|
| articolo                                                                                                                                                                                                              | comma | lettera | descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e/s | Natura | Saldo netto da finanziare |      |      | Fabbricazione |       |       | Indebitamento netto |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        | 2023                      | 2024 | 2025 | 2026          | 2023  | 2024  | 2025                | 2026  | 2023  | 2024  |
| 17-ter                                                                                                                                                                                                                | 2     |         | Integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS - effetti riflessi                                                                                                                                                                                                                                       | S   | C      |                           |      |      |               |       | 0,03  | 0,03                | 0,03  |       | 0,03  |
| 17-ter                                                                                                                                                                                                                | 2     |         | Integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS - effetti riflessi                                                                                                                                                                                                                                       | E   | TC     |                           |      |      |               |       | 0,01  | 0,01                | 0,01  |       | 0,01  |
| 17-ter                                                                                                                                                                                                                | 3     |         | Riduzione del Fondo di attuazione dei contributi pluriennali di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 354/2008                                                                                                                                                                                                                | S   | K      |                           |      |      |               |       | -0,01 | -0,01               | -0,01 |       | -0,01 |
| 20                                                                                                                                                                                                                    | 1     |         | Incremento del contributo alle scuole dell'infanzia paritarie di cui all'art. 1, c. 328 L. 234/2021                                                                                                                                                                                                                    | S   | C      | 50,0                      |      |      |               | 50,0  |       |                     |       | 50,00 |       |
| 21                                                                                                                                                                                                                    | 1     |         | Istituzione di un fondo (Ministero dell'Interno) per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnati                                                                                                 | S   | K      | 46,9                      |      |      |               | 46,9  |       |                     |       | 46,9  |       |
| 21                                                                                                                                                                                                                    | 2     | b       | Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 683 della L. 197/2022 per prestazioni di lavoro con contratto a termine, per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro, da ripartire tra gli Sportelli Unici Immigrazione delle Prefetture e gli Uffici Immigrazione delle Questure. | S   | C      |                           | 44,5 |      |               |       | 44,5  |                     |       |       | 44,5  |
| 21                                                                                                                                                                                                                    | 3     |         | Istituzione di un fondo (Ministero dell'Interno) per l'erogazione di un contributo straordinario in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori                                                                                                       | S   | C      | 5,0                       |      |      |               | 5,0   |       |                     |       | 5,0   |       |
| 21                                                                                                                                                                                                                    | 5     |         | Incremento delle risorse necessarie alla gestione dei centri di permanenza per i rimpatri, di cui all'art. 14 del D.Lgs. 286/1998, e a garantire l'effettività delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale                                                                       | S   | C      | 7,0                       |      |      |               | 7,0   |       |                     |       | 7,0   |       |
| 21                                                                                                                                                                                                                    | 7     |         | Incremento delle risorse destinate ad interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione (interventi assistenziali straordinari)                                                                                                                               | S   | C      | 1,0                       |      |      |               | 1,0   |       |                     |       | 1,0   |       |
| 21                                                                                                                                                                                                                    | 8     |         | Risorse destinate ad assicurare soccorso o assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in corso                                                                                                                                                     | S   | C      | 180,0                     |      |      |               | 180,0 |       |                     |       | 180,0 |       |
| 21                                                                                                                                                                                                                    | 10    |         | Proroga per il 2024 delle 24 posizioni aggiuntive nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, di cui all'art. 4, c. 2, del D.L. 14/2022                                                                      | S   | C      |                           | 2,2  |      |               |       | 2,2   |                     |       |       | 2,2   |
| 21                                                                                                                                                                                                                    | 10    |         | Proroga per il 2024 delle 24 posizioni aggiuntive nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, di cui all'art. 4, c. 2, del D.L. 14/2022 - effetti riflessi                                                   | E   | TC     |                           |      |      |               |       | 0,2   |                     |       |       | 0,2   |

63



| Conversione in legge del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili<br>(milioni di euro) |       |         |                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                           |         |       |            |         |       |                     |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|---------|-------|------------|---------|-------|---------------------|---------|-------|
| articolo                                                                                                                                                                                                                 | comma | lettera | descrizione                                                                                                                                                                                                               | e/s | Natura | Saldo netto da finanziare |         |       | Fabbisogno |         |       | Indebitamento netto |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                                                                                                                                                                                                                           |     |        | 2023                      | 2024    | 2025  | 2023       | 2024    | 2025  | 2023                | 2024    | 2025  |
| 21                                                                                                                                                                                                                       | 11    |         | Riduzione Tabella A - MAECI                                                                                                                                                                                               | S   | C      |                           | -2,2    |       |            | -2,2    |       |                     | -2,2    |       |
| 21                                                                                                                                                                                                                       | 12    | a       | Utilizzo parziale delle risorse rinvenienti dalla lettera b, comma 2 del presente articolo, che modifica l'autorizzazione di cui all'art. 1, c. 683, della L. 197/2022.                                                   | S   | C      | -29,9                     |         |       | -29,9      |         |       | -29,9               |         |       |
| 22-bis                                                                                                                                                                                                                   | 1     |         | Incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'aumento del contributo per spese relative a sessioni di psicoterapia a favore di soggetti con ISEE inferiore a 50.000 euro (cd. bonus psicologo) | S   | C      | 5,0                       |         |       | 5,0        |         |       | 5,0                 |         |       |
| 22-bis                                                                                                                                                                                                                   | 1     |         | Riduzione Tabella A - MEF                                                                                                                                                                                                 | S   | C      | -5,0                      |         |       | -5,0       |         |       | -5,0                |         |       |
| 23                                                                                                                                                                                                                       | 1     |         | Istituzione di un fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026                                                                                                                                      | S   | C      |                           | 2.760,0 | 104,0 |            | 2.760,0 | 104,0 |                     | 2.760,0 | 104,0 |
| 23                                                                                                                                                                                                                       | 2     |         | Risorse destinate al perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato connesse al maggior tiraggio delle agevolazioni per bonus edilizi                                                               | S   | K      | 15.000,0                  |         |       |            |         |       |                     |         |       |
| 23                                                                                                                                                                                                                       | 4     |         | Incremento del Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, di cui all'art. 1, c. 2, della L. 178/2020                                                                              | S   | C      |                           | 216,1   |       |            | 216,1   |       |                     | 216,1   |       |
| 23                                                                                                                                                                                                                       | 5     |         | Rifinanziamento dell'autorizzazione di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato)                                                                                                                    | S   | K      |                           | 2.540,9 |       |            | 2.540,9 |       |                     |         |       |
| 23                                                                                                                                                                                                                       | 6     |         | Interessi passivi connessi alle emissioni necessarie a finanziare i maggiori impieghi previsti dal presente decreto per l'anno corrente                                                                                   | S   | C      |                           | 21,0    | 65,0  | 105,3      |         |       |                     | 25,0    | 75,0  |
| 23                                                                                                                                                                                                                       | 7     | a       | Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi del bilancio dello Stato (Allegato 1) - spesa corrente                                                                             | S   | C      | -1.574,8                  |         |       |            | -429,8  |       | -429,8              |         |       |
| 23                                                                                                                                                                                                                       | 7     | a       | Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi del bilancio dello Stato (Allegato 1) - spesa in conto capitale                                                                    | S   | K      | -560,0                    |         |       |            | -560,0  |       | -560,0              |         |       |
| 23                                                                                                                                                                                                                       | 7     | b       | Riduzione delle risorse destinate all'erogazione dell'Assegno unico e universale, di cui all'art. 6, c. 8, del D.Lgs. 230/2021                                                                                            | S   | C      | -350,0                    |         |       |            | -350,0  |       | -350,0              |         |       |

64



| Conversione in legge del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro) |       |         |                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                           |          |        |            |          |         |                     |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|----------|--------|------------|----------|---------|---------------------|--------|--------|
| articolo                                                                                                                                                                                                              | comma | lettera | descrizione                                                                                                                                                                                                                  | e/s | Natura | Saldo netto da finanziare |          |        | Subbiennio |          |         | Indebitamento netto |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                                                                                                                                                                                                                              |     |        | 2023                      | 2024     | 2025   | 2023       | 2024     | 2025    | 2023                | 2024   | 2025   |
| 23                                                                                                                                                                                                                    | 7     | c       | Riduzione delle risorse destinate all'erogazione del Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 12, c. 1, del D.L. 4/2019                                                                                                      | S   | C      | -258,0                    |          |        | -258,0     |          |         | -258,0              |        |        |
| 23                                                                                                                                                                                                                    | 7     | d       | Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41 bis della L. 234/2012                                                                                                                     | S   | C      | -50,0                     |          |        | -50,0      |          |         | -50,0               |        |        |
| 23                                                                                                                                                                                                                    | 7     | e       | Riduzione del Fondo di cui all'art. 1, c. 199, della L. 190/2014                                                                                                                                                             | S   | C      | -5,0                      |          |        | -5,0       |          |         | -5,0                |        |        |
| 23                                                                                                                                                                                                                    | 7     | f       | Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 382/2004                                                                                                    | S   | C      | -130,0                    |          |        | -130,0     |          |         | -130,0              |        |        |
| 23                                                                                                                                                                                                                    | 7     | g       | Riduzione del Fondo perequativo infrastrutturale, di cui all'art. 24, c. 1 ter, della L. 442/2009                                                                                                                            | S   | K      | -200,0                    |          |        | -150,0     |          |         | -150,0              |        |        |
| 23                                                                                                                                                                                                                    | 7     | h       | Definizione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, c. 3, della L. 266/1997, connesso all'accelerazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale                               | S   | K      |                           | -172,0   | -154,0 |            | -172,0   | -154,0  | -172,0              | -154,0 |        |
| 23                                                                                                                                                                                                                    | 7     | i       | Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 396, della L. 234/2021                                                                                                                                          | S   | K      |                           | -1.000,0 |        |            | -1.000,0 |         | -1.000,0            |        |        |
| 23                                                                                                                                                                                                                    | 7     | l       | Riduzione del Fondo per le politiche in favore della disabilità, di cui all'art. 1, c. 178, della L. 234/2021                                                                                                                | S   | C      | -350,0                    |          |        | -350,0     |          |         | -350,0              |        |        |
| 23                                                                                                                                                                                                                    | 7     | m       | Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato), iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze | E   | EXT    | 2.530,0                   |          |        |            |          |         |                     |        |        |
| 23                                                                                                                                                                                                                    | 7     | n       | Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato), iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze | S   | K      |                           |          |        | -2.530,0   |          |         |                     |        |        |
| 23                                                                                                                                                                                                                    | 7     | n       | Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Cassa di Risparmio di somme prelevate sui conti di tesoreria per effetto delle disposizioni di cui all'art. 5, c. 3, del D.L. 269/2003                           | E   | EXT    | 2.775,0                   |          |        |            |          |         |                     |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |         | Entrate                                                                                                                                                                                                                      | e   |        | -719,9                    | 2.390,4  | -33,0  | 32,1       | -1.037,9 | 2.415,6 | -8,0                | 57,1   | 57,1   |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |         | Spese                                                                                                                                                                                                                        | s   |        | 17.478,8                  | 2.409,1  | 29,1   | 135,4      | 2.160,8  | 2.436,1 | 56,1                | 162,4  | 161,9  |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |         | SALDO                                                                                                                                                                                                                        |     |        | -18.198,7                 | -18,7    | -62,0  | -103,3     | -3.198,7 | -20,5   | -3.187,8            | -24,5  | -104,7 |



| Conversione in legge del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro) |       |         |                                                                                                                                                    |     |        |                           |      |      |            |      |      |                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|------|------|------------|------|------|---------------------|------|------|------|
| articolo                                                                                                                                                                                                              | comma | lettera | descrizione                                                                                                                                        | e/s | Natura | Saldo netto da finanziare |      |      | Fabbisogno |      |      | Indebitamento netto |      |      | 2026 |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                                                                                                                                                    |     |        | 2023                      | 2024 | 2025 | 2023       | 2024 | 2025 | 2023                | 2024 | 2025 |      |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |         | Scostamento autorizzato per il 2023 dalla Relazione al Parlamento del 27 settembre 2023, ai sensi dell'art. 6, L. 245/2012                         |     |        | -18.200,0                 |      |      | -3.200,0   |      |      | -3.200,0            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                       |       |         | SALDO al netto dello scostamento autorizzato e degli interessi passivi (coperti nell'ambito dello scostamento autorizzato per gli anni successivi) |     |        | 1,3                       | 2,3  | 3,0  | 1,3        | 0,5  | 1,0  | 12,2                | 0,5  | 1,0  | 0,1  |

66



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

|                                                                                                                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo.<br>Atto n. 100 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) ..... | 106 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

#### ATTI DEL GOVERNO:

|                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. Atto<br>n. 97 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusioni<br/>– Parere favorevole con osservazioni</i> ) ..... | 110 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....                                                                                                                                                                                             | 113 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S</i> ) .....                                                                                                                                                                       | 116 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....                                                                                                                                                                                        | 112 |

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

#### La seduta comincia alle 12.10.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo.**

**Atto n. 100.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 5 gennaio 2023 e segnala che l'atto non è, al momento, corredato della prescritta intesa della Conferenza unificata. Rammenta quindi che la Commis-

sione può iniziarne l'esame, ma non potrà concluderlo finché tale documentazione non sarà trasmessa.

Invita la relatrice Matera ad illustrare il contenuto del provvedimento.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, rammenta in primo luogo che lo schema di decreto introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 128 del 2015, che regola l'istituto dell'accertamento collaborativo, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023) e in particolare delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma 1, lettera g), numero 1), e dall'articolo 20, comma 1, lettera a), numero 4).

L'articolo 1, lettera a), n. 1, modifica l'articolo 4 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128, che indica i requisiti necessari per aderire al regime dell'adempimento collaborativo, inserendo tra i requisiti del sistema di controllo del rischio fiscale anche la mappa dei rischi fiscali. Il comma 1, lettera a), n. 2) prevede l'obbligo di certificazione del sistema di con-

trollo del rischio fiscale anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, aggiungendo tre nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quater* all'articolo 4.

In particolare, il comma 1-*bis* stabilisce che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità, iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Il comma 1-*ter* prevede che con regolamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i rispettivi ordini professionali, siano disciplinati i requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 1-*bis*, nonché i loro compiti e adempimenti. Il comma 1-*quater* stabilisce infine che le linee guida necessarie per la predisposizione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sono indicate dall'Agenzia delle entrate.

La lettera *b*) modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 128 del 2015, che indica i doveri del contribuente e dell'Agenzia delle entrate nell'applicazione del regime dell'adempimento collaborativo. Oltre ad una modifica di coordinamento, viene aggiunto il comma 2-*bis*, che prevede l'emanazione di un codice di condotta che elenchi gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime. La predisposizione del codice di condotta è demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La lettera *c*) modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 128 del 2015, che disciplina gli effetti del regime dell'adempimento collaborativo, con delle misure volte a rafforzarne le premialità.

Il n. 1) sostituisce l'ultimo periodo del comma 2 in materia di procedura abbreviata di interpello preventivo. La norma stabilisce che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le procedure per la regolariz-

zazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonché modalità semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento. Il n. 2) introduce un nuovo comma 2-*bis* che istituisce una procedura di contraddittorio precedente a una risposta sfavorevole a un interpello. In particolare, la norma stabilisce che nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *b*), invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione. Il n. 3) sostituisce interamente il comma 3 e introduce due nuovi commi, 3-*bis* e 3-*ter*; tali norme sono volte a disciplinare l'entità delle sanzioni amministrative che si applicano al contribuente che aderisce al regime.

Il nuovo comma 3, così come modificato, dispone che fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, non si applicano sanzioni amministrative al contribuente che aderisce al regime e che, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero prima del decorso delle relative scadenze fiscali, comunica all'Agenzia delle entrate in modo tempestivo ed esauriente, mediante l'interpello di cui al comma 2 ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *b*), i rischi fiscali, e sempre che il comportamento dallo stesso tenuto sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione della comunicazione.

Il nuovo comma 3-*bis* prevede che, quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e comunque non pos-

sono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell'accertamento.

Il nuovo comma 3-ter attribuisce al contribuente, a determinate condizioni, la facoltà di comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime. In relazione a tali comunicazioni, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale.

Il n. 4) sostituisce interamente il comma 4 stabilendo che non sono punibili le condotte riconducibili a dichiarazione infedele (di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi, comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali.

Il n. 5) aggiunge un periodo al comma 6 che prevede che i contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette. Il nuovo periodo chiarisce che nel caso di adesione al regime da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione per il gruppo IVA, l'esonero dalla prestazione della garanzia di cui al periodo precedente si applica ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo.

Il n. 6) aggiunge, infine, tre nuovi commi, da 6-bis a 6-quater, che disciplinano i termini di decadenza per la notifica di varie tipologie accertamenti.

Il nuovo comma 6-bis prevede che per i periodi di imposta ai quali il regime si applica, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio

fiscale è certificato da professionisti indipendenti qualificati (ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis) sono ridotti di due anni i termini di decadenza per le notifiche di atti di accertamento rispetto quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione delle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; la notifica degli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti della dichiarazione annuale IVA ai sensi dell'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e la notifica dell'atto di contestazione per violazione di norme tributarie ovvero l'atto di irrogazione secondo la previsione dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il nuovo comma 6-ter prevede inoltre che per i periodi di imposta ai quali si applica il regime delle ipotesi sopra indicate, i termini di decadenza sono ridotti di un ulteriore anno se al contribuente è rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il comma 6-quater precisa che non trovano applicazione i termini previsti dai precedenti commi 6-bis e 6-ter quando è constatato che le violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

L'articolo 1, comma 1, lettera d), interviene sull'articolo 7 del decreto legislativo n. 128 del 2015 che reca disposizioni in materia di competenze e procedure, introducendo disposizioni riguardanti l'ambito applicativo e aspetti procedurali del regime di adempimento collaborativo. L'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1) modifica l'articolo 7 aggiungendo in particolare un periodo alla fine del comma 1. Con le modifiche in commento si stabilisce che la Guardia di finanza, sulla base di specifici protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente con l'Agenzia delle entrate nell'esercizio dei poteri istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo, agli effetti

dell'attività di accesso, ispezione e verifica per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva. Il n. 2) aggiunge i nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies all'articolo 7 già richiamato. Il comma 1-bis stabilisce le soglie di affari o ricavi rilevanti per l'applicazione del regime, diversi e decrescenti col passare degli anni, fino a essere applicabile, dal 2028 e a regime, ai contribuenti con volume d'affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro. In particolare, si stabilisce che il regime di adempimento collaborativo è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi: a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro; a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro; a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni.

Il nuovo comma 1-ter individua le modalità di accertamento dei predetti requisiti dimensionali. Il nuovo comma 1-quater estende, a determinate condizioni, e il regime dell'adempimento collaborativo ai contribuenti che appartengono al medesimo consolidato fiscale nazionale. Il comma 1-quinquies chiarisce che il contribuente che dà esecuzione alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti (di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) indipendentemente dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, può accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dalle norme in esame.

Il n. 3) della lettera d) sostituisce il comma 2 dell'articolo 7, che nella formulazione vigente prevede che i contribuenti i quali adottano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo sono tenuti a inoltrare domanda in via telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle entrate. Per effetto delle norme in esame, resta fermo che i contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo devono inoltrare domanda in via telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito

istituzionale della Agenzia delle entrate, espungendo tuttavia il riferimento ai sistemi di controllo del rischio fiscale, posto che tale attività verrà svolta in sede di certificazione del medesimo sistema che forma invece oggetto di verifica. Si dispone che l'Agenzia delle entrate, verificata la sussistenza dei requisiti dimensionali nonché del rispetto dell'obbligo di certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale comunichi ai contribuenti l'ammissione al regime entro i successivi centoventi giorni.

Il n. 4) della lettera d) sostituisce il comma 3 dell'articolo 7, stabilendo che, in caso di inosservanza degli impegni assunti in sede di adempimento collaborativo, l'esclusione dal regime è preceduta da un periodo transitorio di osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da parte del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità dell'istituto e alla regolarizzazione delle connesse violazioni fiscali, al termine del quale si determina l'uscita o la permanenza nel regime. In tal caso il periodo transitorio di osservazione è pari a centoventi giorni ed è rinnovabile, al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola volta per un periodo non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Il periodo di osservazione non si applica nei casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente. L'esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla data di notifica del provvedimento.

Il n. 5) della lettera d) sopprime il comma 4 dell'articolo 7, recante le norme operative nella fase di prima applicazione del regime.

Il n. 6) modifica il comma 5 dell'articolo 7, affidando a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in luogo di provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, il compito di disciplinare le modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

L'articolo 1, comma 1, lettera e) inserisce l'articolo 7-bis nel decreto legislativo n. 128 del 2015, che contiene disposizioni sul regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, riservato a contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo.

Infine ricorda che l'articolo 2 del provvedimento reca infine la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore dello schema in esame, prevedendo che esso entri in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Marco OSNATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente.**

**Atto n. 97.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusioni – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 22 dicembre 2023. Segnala che è pervenuta la prescritta intesa della Conferenza unificata, di cui l'atto non era inizialmente corredato e, pertanto, da questo momento la Commissione è nelle condizioni di esprimere il parere. Invita quindi

il relatore Congedo a formulare una proposta di parere.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra nel dettaglio.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere contrario, alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 2*), che è a disposizione dei colleghi sulla piattaforma GeoComm. Avverte che la proposta alternativa di parere sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere del relatore e, dunque, invita i colleghi ad intervenire.

Emiliano FENU (M5S) rileva preliminarmente che la proposta di parere formulata dal relatore ha mostrato sensibilità verso alcuni temi sollevati dal proprio gruppo parlamentare ma evidenzia, al contempo, che tale intento non appare sufficiente. Preannuncia dunque il voto contrario del proprio gruppo.

Sotto un primo profilo, rileva insufficiente lo sforzo compiuto per elevare lo Statuto del contribuente a norma di rango costituzionale, ricordando come tale istanza fosse stata già ribadita nel corso dell'esame del disegno di legge di delega per la riforma fiscale presentato dal governo Draghi nella scorsa legislatura. Evidenzia che lo schema in esame addirittura elimina i riferimenti ai principali articoli della Carta fondamentale in materia di ordinamento tributario e ribadisce che lo sforzo profuso nel perseguire tale intento non appare sufficiente.

Con riferimento, invece, alla irretroattività delle norme tributarie, evidenzia che il provvedimento in esame dispone espressamente l'applicazione del divieto di applicazione retroattiva con riferimento alle presunzioni legali, di cui auspica al contrario un'estensione più ampia. Rammenta al riguardo, in quanto esemplificativo dell'intento del Governo, che il disegno di legge di bilancio 2024 prevede – all'articolo 18, comma 2 – che siano

qualificate come redditi diversi, dunque tassate, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. *superbonus*. In tal modo si realizza un prelievo di fatto retroattivo per i contribuenti che si sono avvalsi di un beneficio legittimamente riconosciuto dallo Stato e hanno deciso di vendere gli immobili su cui sono stati effettuati tali lavori.

Appare insufficiente, a suo parere, anche l'applicazione del principio del contraddittorio, da tempo già applicato alla fase dell'accertamento dei tributi. Il provvedimento in esame di fatto lo estende anche ai processi verbali di constatazione, che precedono gli accertamenti; tale estensione tuttavia non sembra avere alcuna portata innovativa.

Per quanto attiene all'istituto dell'annullamento in autotutela obbligatoria, rammenta che lo schema in esame enumera puntualmente le ipotesi in cui si attiva tale istituto. Al riguardo, ritiene che tale enumerazione non abbia portata significativa, trattandosi di ipotesi di notevole gravità, in cui l'intervento in autotutela appare ovvio e necessario. Esprime invece apprezzamento per i rilievi formulati dal relatore in ordine all'ampliamento dei termini per l'esercizio dell'autotutela facoltativa, dal momento che a suo avviso il termine di tre mesi dalla definitività dell'atto è, di fatto, un intervallo troppo breve.

Manifesta, infine, qualche apprezzamento anche per i rilievi espressi dalla proposta di parere del relatore in tema di modulazione del contributo richiesto al contribuente per accedere all'interpello, alla luce di un ordinamento tributario estremamente complesso e stratificato nonché, a suo parere, ulteriormente complicato dalla riforma in essere. Ritiene auspicabile che l'accesso all'interpello sia gratuito fino alla reale semplificazione dell'ordinamento tributario.

Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo parlamentare sulla proposta del relatore, che – a testimonianza della complessità

della materia – è arricchita da numerose osservazioni. Motiva il voto contrario alla luce dell'impianto complessivo del provvedimento, che segna una linea di demarcazione sempre più netta tra le tipologie di reddito, segnatamente tra redditi da lavoro autonomo e redditi da lavoro dipendente. Rammenta inoltre che in tale schema non sono sufficientemente evidenziati, accanto ai diritti, anche i doveri dei contribuenti, disponendo il provvedimento in esame numerosi allentamenti dei controlli fiscali e degli adempimenti.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e il risultato ottenuto; rileva che sono state accolte numerose osservazioni formulate dal proprio gruppo parlamentare. Conclude rammentando che, anche alla luce dello schema in esame, lo Statuto del contribuente contiene norme fondamentali per la generalità dei contribuenti e non solo per i lavoratori autonomi.

Bruno TABACCI (PD-IDP), ricollegandosi all'intervento del collega Merola, ribadisce che lo schema in esame rimarca una differenza di trattamento tra percettori di reddito da lavoro dipendente e lavoratori autonomi: a suo parere, viene accentuata una forma di contrattualizzazione dei tributi in favore di quest'ultima categoria, verso la quale il legislatore fiscale mostra di essere, per così dire, comprensivo. Rammenta, al riguardo, che i dati di gettito diffusi da ultimo testimoniano un crollo del gettito Iva rispetto all'anno 2022.

Ritiene, al contrario, che il legislatore dovrebbe mettere al centro del sistema i doveri dei contribuenti mentre nel provvedimento in esame tali doveri non sono adeguatamente evidenziati. Ricorda che in diverse occasioni l'attuale Esecutivo, minimizzando l'evasione fiscale, ha lasciato intendere che la tassazione possa essere considerata alla stregua di un vero e proprio «pizzo di Stato»; si tratta di presupposti, a suo avviso, da cui discende l'erronea idea per cui adempiere agli obblighi tributari sia inutile e dannoso.

Conclude rammentando che, invece, i lavoratori dipendenti e i pensionati sono tassati alla fonte; essi non possono usufruire di forme di confronto e negoziazione con lo Stato, che lo schema di decreto in esame sembra invece mettere a disposizione dei lavoratori autonomi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 13.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 12 dicembre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 13.30 alle 13.35.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. Atto n. 97.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (Atto n. 97);

premesso che lo schema di decreto dà attuazione all'articolo 4 della legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111 del 2023), avente specificamente ad oggetto la riforma dello statuto del contribuente, nonché all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), che delega il Governo ad applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, prevedendo inoltre una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario;

considerato che lo schema di decreto prevede, all'articolo 1 le modifiche alla legge n. 212 del 2000, recante *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*, mentre, all'articolo 2, introduce le disposizioni finali e le abrogazioni e, all'articolo 3, disciplina l'entrata in vigore;

rilevata l'esigenza di segnalare al Governo l'opportunità di rivedere la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), attribuendo alle disposizioni di cui allo Statuto del contribuente la valenza di norme attuative dei principi costituzionali, nonché di quelli dell'ordinamento eurounitario e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

considerata, altresì, l'esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti quanto al contenuto precettivo delle disposizioni di cui all'articolo 6-bis – introdotto nello Statuto del contribuente dall'articolo 1, lettera

*e*), dello schema di decreto in esame – al fine di:

modulare l'ambito operativo del principio del contraddittorio preventivo in stretta connessione con il perimetro degli atti impugnabili, sostituendo, anche all'articolo 7 dello Statuto del contribuente, la locuzione di « atto » a quella di « provvedimento »;

prevedere una motivazione rafforzata dell'atto con riferimento alle deduzioni del contribuente non accolte;

precisare che gli schemi di provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 6-bis sono comunicati al contribuente con modalità, individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, idonee a garantire la conoscibilità dell'atto;

considerata l'opportunità di contenere i tempi per lo svolgimento del contraddittorio preventivo, escludendo la possibilità di prorogare il termine ordinario di 60 giorni;

ritenuto che occorrano ulteriori approfondimenti quanto alla individuazione delle fattispecie di nullità dell'atto, di cui all'articolo 7-ter – introdotto dall'articolo 1, lettera *g*), dello schema di decreto in esame – rimettendo al Governo la valutazione dell'opportunità di estendere la suddetta forma patologica dell'atto anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato e raccordandone il relativo regime con quello proprio del giudicato;

considerata l'opportunità di verificare la possibilità di limitare ai soli casi di inesistenza della notificazione la conseguenza della inefficacia dell'atto prevista

dall'articolo 7-*sexies*, comma 2, anch'esso introdotto dall'articolo 1, lettera g), dello schema di decreto in esame;

ritenuto opportuno verificare la possibilità di ampliare la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria di cui al comma 1 dell'articolo 10-*quater* – introdotto dall'articolo 1, lettera m), dello schema di decreto in esame – ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l'errore sul presupposto dell'imposta, nonché di rivedere il limite temporale di appena tre mesi dalla definitività dell'atto per procedere all'autotutela obbligatoria;

considerata l'opportunità di integrare la disciplina di cui all'articolo 10-*septies* – introdotto dall'articolo 1, lettera m), dello schema di decreto in esame – riservando al Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, quando nominato, al suo Vice Ministro delegato per l'amministrazione finanziaria, l'adozione, in aderenza al principio di cui all'articolo 4 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle circolari di cui al citato articolo 10-*septies*, comma 1, lettere a), b) e c), su proposta della medesima amministrazione finanziaria;

considerato opportuno che il Governo, nell'ambito della rivedizione della disciplina degli interpelli:

moduli l'introduzione del versamento di un contributo, in modo da evitare che la previsione del suddetto onere costituisca un fattore ostativo alla stessa presentazione di richieste di delucidazioni all'amministrazione finanziaria;

riqualifichi come annullabili gli atti dell'Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta precedentemente resa a un'istanza di interpello,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) valorizzare – all'articolo 1, comma 1, dello Statuto del contribuente, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), dello schema di decreto in esame – la vocazione delle disposizioni di cui allo Statuto del contribuente di norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, nonché di quelli dell'ordinamento eurounitario e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

b) calibrare l'ambito operativo del principio del contraddittorio, per come definito all'articolo 6-*bis* – introdotto nello Statuto del contribuente dall'articolo 1, lettera e) dello schema di decreto in esame – in stretto collegamento con il perimetro degli atti impugnabili, sostituendo, anche all'articolo 7, la locuzione di atto a quella di provvedimento;

c) prevedere, al menzionato articolo 6-*bis*, l'obbligo di una motivazione rafforzata dell'atto con riferimento alle deduzioni del contribuente non accolte;

d) prevedere che gli schemi di provvedimento, di cui al comma 1 del medesimo articolo 6-*bis*, vengano comunicati al contribuente con modalità, individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, idonee a garantire la conoscibilità dell'atto;

e) rivedere il regime temporale del contraddittorio preventivo, escludendo la possibilità di prorogare il termine ordinario di 60 giorni per lo sviluppo della dialettica endoprocedimentale;

f) rivedere, all'articolo 7-*ter* – introdotto nello Statuto del contribuente dall'articolo 1, lettera g) dello schema di decreto in esame – la disciplina in tema di nullità, estendendo la suddetta forma patologica dell'atto anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato nonché raccordandone il relativo regime con quello proprio del giudicato;

g) riferire ai soli casi di inesistenza della notificazione la conseguenza della inefficacia dell'atto prevista dall'articolo 7-*sexies*, comma 2, introdotto nello Statuto del contribuente dall'articolo 1, lettera g), dello schema di decreto in esame;

h) ampliare la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria, di cui al comma 1 dell'articolo 10-*quater* – introdotto nello Statuto del contribuente dall'articolo 1, lettera m) dello schema di decreto in esame – ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l'errore sul presupposto dell'imposta;

i) rivedere il limite temporale di tre mesi dalla definitività dell'atto per procedere all'autotutela obbligatoria, previsto dal comma 2 dell'articolo 10-*quater* già menzionato, al fine di evitare che il solo decorrenza di un così breve lasso di tempo comporti che errori manifesti, che implicherebbero il ricorso all'autotutela obbligatoria, divengano soggetti al regime della mera autotutela facoltativa;

l) integrare la disciplina di cui all'articolo 10-*septies* – anch'esso introdotto nello Statuto del contribuente dall'articolo 1, lettera m) dello schema di decreto in esame – riservando al Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, quando nomi-

nato, al suo Vice Ministro delegato per l'amministrazione finanziaria, l'adozione delle circolari di cui all'articolo 10-*septies*, comma 1, lettere a), b) e c), su proposta della medesima amministrazione finanziaria;

m) rivedere la prevista obbligatorietà o, in via subordinata, stabilire un importo, preferibilmente fisso e comunque congruo per le imprese e i contribuenti in generale, con riferimento alla disciplina attuativa degli interpelli, modulando l'introduzione del versamento di un contributo in modo da evitare che la previsione del suddetto onere costituisca un fattore ostativo alla stessa presentazione di richieste di delucidazioni all'amministrazione finanziaria;

n) riqualificare come annullabili gli atti dell'Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta precedentemente resa a un'istanza di interpello;

o) all'articolo 1, nell'ipotesi di autotutela su istanza di parte, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera m) dello schema in esame, prevedere la sospensione dei termini relativi a qualsiasi atto di difesa del contribuente – ricorso alla giustizia tributaria, accertamento con adesione o altro – a qualunque ulteriore atto impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria, sino alla risposta dell'Ente adito.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. Atto n. 97.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA  
DAL GRUPPO M5S**

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo – Atto del Governo n. 97 – recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente;

tenuto conto dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui alla legge n. 111 del 2023;

premesso che:

con le modifiche all'articolo 1 dello Statuto dei diritti del contribuente, si espungono i riferimenti all'attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione con l'obiettivo di richiamare integralmente i principi costituzionali e di attribuire ai principi statutari valenza per l'intero ordinamento giuridico;

nonostante le buone intenzioni dichiarate dal Governo nella relazione illustrativa, le modificazioni che si intende introdurre esprimono il chiaro passo indietro del Governo all'impegno assunto in merito al processo di costituzionalizzazione dello Statuto dei diritti del contribuente, anche tenuto conto delle motivazioni, rese dagli esponenti del Governo e della maggioranza durante i lavori parlamentari sulla legge di delega, di non voler vincolare « eccessivamente » il legislatore nelle future scelte politiche in materia tributaria;

la modifica all'articolo 3 introduce l'espresso divieto dell'utilizzo retroattivo delle presunzioni legali. L'intervento del Governo recepisce dunque le istanze di una parte della dottrina e della giurisprudenza in merito alla natura sostanziale della presunzione legale, vietando l'utilizzo retroattivo della presunzione. Non va sottaciuto però come, al di là del non univoco orien-

tamento sul punto, l'utilizzo delle presunzioni legali retroattive ha riguardato soprattutto i casi di contrasto ai paradisi fiscali, caratterizzati dalla possibilità per l'amministrazione finanziaria di ricorrere alla presunzione legale relativa attraverso la quale le attività finanziarie rinvenute in paesi a fiscalità privilegiata si considerano costituite con proventi sottratti a tassazione e prevedendo il raddoppio dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA e per la notifica degli atti di contestazione delle sanzioni;

l'introduzione generalizzata del divieto, in assenza di una concreta ed efficace revisione della normativa antievasione e della specificazione della natura della presunzione (provvedimentale o sostanziale), avrà come unico effetto quello di indebolire se non eliminare del tutto gli strumenti di contrasto all'evasione fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria;

le modifiche di cui alle *d)* e *g)* disciplinano i casi di annullabilità e nullità degli atti e provvedimenti dell'amministrazione finanziaria. In sostanza, l'obiettivo sembrerebbe quello di ricondurre tutti le ipotesi di invalidità dell'atto tributario alla fattispecie dell'illegittimità-annullabilità, riservando la nullità ai casi espressamente previsti dalla legge (che tuttavia non vengono elencati sulla base del principio di tassatività invocato). Inoltre, non coordinandosi in maniera espressa con le ipotesi di nullità già previste a legislazione vigente, si intende superarle con il principio di cui all'articolo 7-ter ovvero trasformando i casi vigenti di nullità in ipotesi di annullabilità;

le modificazioni in materia nullità-annullabilità producono sostanziali effetti

in termini di tutele del contribuente affidandone la portata dal momento che si riducono le ipotesi in cui, in assenza di eccezione di parte, è possibile per il giudice rilevare d'ufficio l'invalidità del provvedimento o dell'atto impugnato, per cui la nullità dovrebbe essere fatta valere sempre mediante ricorso al giudice tributario, nel termine di decadenza stabilito per l'impugnazione di tali atti;

il principio del contraddittorio introdotto dalla lettera *e*) sembra anch'esso limitare le tutele acquisite dal contribuente sulla base della normativa vigente e dell'interpretazione consolidata della giurisprudenza di merito e di legittimità. In particolare, con l'espressa previsione di escludere il contraddittorio in presenza di determinati atti, come gli avvisi di irregolarità da controllo automatico o formale, si va in direzione opposta al richiesto rafforzamento del principio di collaborazione tra amministrazione e contribuente, da garantire sempre in tutti i casi in cui c'è il rischio per il contribuente di vedersi addebitata una condotta irregolare e il pagamento di somme;

inoltre, tenuto conto delle scarse informazioni contenute nella relazione illustrativa al provvedimento, non sono chiari e non risultano adeguatamente considerati gli effetti conseguenti alla soppressione della possibilità per il contribuente di fornire osservazioni avverso il processo verbale di constatazione, atto di natura istruttoria non provvedimentale (per il quale sarebbe dunque espressamente escluso il contraddittorio). Se l'obiettivo è quello di rinviare il contraddittorio direttamente sullo schema di avviso di accertamento, dunque poco prima della sua adozione, è concreto il rischio per il contribuente di fornire utili informazioni all'Agenzia delle entrate quando oramai il processo decisionale è giunto quasi al termine;

con riferimento all'accesso alle banche dati, all'utilizzo dei dati del contribuente e al divieto di divulgazione, non si definiscono i principi e criteri adeguati a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, con particolare riferimento al trat-

tamento e l'accesso ai dati personali utilizzati dall'amministrazione finanziaria. Sul punto, l'intervento di modifica dello Statuto rappresentava l'occasione di attuare quanto richiesto dal Garante nazionale per la protezione dei dati personali, che in più occasioni ha ribadito la necessità di contemperare adeguatamente l'interesse alla riservatezza del contribuente, quale diritto strettamente connesso alle libertà fondamentali, in considerazione dei principi di necessità e proporzionalità delle limitazioni. In particolare, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto in materia di utilizzo delle informazioni risultanti dall'anagrafe tributaria e dall'archivio dei rapporti finanziari, orientando l'attività dell'amministrazione finanziaria al fine di garantire la massima tutela del contribuente in relazione alla protezione della riservatezza nonché, nel merito dei dati, richiedendo adeguate misure di verifica della qualità dei dati utilizzati con il fine di evitare un indiscriminato e massivo utilizzo delle informazioni ai danni dei contribuenti;

in merito alla disciplina dell'autotutela, si evidenzia il contrasto con i principi di cui alla legge delega ove espressamente si prevede che l'esercizio del potere di autotutela, nei casi di gravi o manifeste irregolarità, possa essere esercitato anche in relazione ad atti divenuti definitivi, senza alcuna limitazione. Per tale motivo, appare in contrasto con la legge delega la previsione che introduce una limitazione temporale all'esercizio d'ufficio del potere di autotutela a seguito di definitività dell'atto;

riguardo alle modifiche all'istituto dell'interpello, si ribadisce l'assoluta contrarietà all'introduzione dell'obbligo di versamento di un contributo, quale condizione di accesso all'interpello, trattandosi di uno strumento imprescindibile per la costruzione di un costante e fattivo rapporto di collaborazione e confronto tra amministrazione finanziaria e contribuente e non potendo peraltro fare affidamento (come pure invocato dal Governo durante i lavori parlamentari sulla legge delega) sull'istituto della consulenza giuridica, di fatto limitato alla sola pubblica amministrazione e agli

organismi ed enti rappresentativi in merito a casi di rilevanza generale. Il libero e gratuito accesso all'interpello rappresentano condizioni irrinunciabili, quantomeno nei confronti dei contribuenti di minori dimensioni e nei casi di permanenza di condizioni di obiettiva incertezza in merito alla fattispecie personale rappresentata dal contribuente;

riguardo, infine, alle modifiche relative alla figura del Granate del contri-

bute, l'eliminazione della prossimità territoriale costituisce un'ulteriore attenuazione delle tutele per il contribuente, allontanando il Garante dagli interlocutori e dalle specificità territoriali che caratterizzano il rapporto tributario,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DL 145/2023 Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 1601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 119 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                               | 124 |

#### SEDE REFERENTE:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009. Doc. XXII, n. 31, Bicchielli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 121 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di nuovo testo formulata dalla relatrice</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125 |

#### RISOLUZIONI:

|                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7-00129 Mattia: Iniziative per la revisione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) della Regione Lazio ( <i>Discussione e rinvio</i> ) ..... | 122 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....                                                                                      | 123 |

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 10.**

**DL 145/2023 Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**

**C. 1601 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo MILANI (FDI), *relatore*, rinviando per una disamina più approfondita

dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che, per quanto di interesse della Commissione, viene in primo luogo in rilievo l'articolo 8-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che introduce il comma 9-*bis* all'articolo 258 del cosiddetto codice dell'ambiente (decreto legislativo 152 del 2006), che reca la disciplina prevista in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per quanto attiene al trasporto dei rifiuti. La nuova disposizione stabilisce che le sanzioni previste per il caso di ripetute violazioni di tali obblighi si applichino a tutte le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che attua alcune disposizioni europee in materia di imballaggi e rifiuti di imballag-

gio, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

L'articolo 9, comma 12-*bis*, inserito al Senato, interviene sul testo unico degli enti locali, definendo un diverso livello progettuale necessario per la stipula di particolari contratti di mutuo da parte degli enti locali, tra l'altro, con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti. In particolare, con riguardo alle condizioni di accensione dei mutui per investimenti, si prevede che la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, la tipologia dell'investimento, vengano indicate dato atto dell'intervenuta approvazione non del progetto definitivo, come attualmente previsto, ma di quello di fattibilità tecnico-economica. Ciò in linea con il nuovo codice dei contratti pubblici che dispone che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due soli livelli, ossia il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.

L'articolo 10-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che, nelle more della piena operatività dell'Autorità e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia, fino al 31 marzo 2025, affidi le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE, mediante procedure di evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. L'Autorità può in ogni caso risolvere anticipatamente il contratto ove ricorrano ragioni di pubblico interesse.

Il comma 3-*ter* dell'articolo 11, inserito al Senato, incrementa di un importo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 le spese della partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.) e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.).

L'articolo 13-*quater*, inserito nel corso dell'esame al Senato, estende a favore delle

imprese esportatrici colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a novembre 2023 la misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge n. 61 del 2023, originariamente a favore delle imprese esportatrici colpite dagli eventi alluvionali di maggio scorso, consistente nell'erogazione da parte di SI-MEST di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei danni subiti. La stessa misura è inoltre estesa a vantaggio delle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ma parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato derivi, in misura significativa, da fornitura a imprese esportatrici (commi 1 e 2). Si prevede poi, a favore delle imprese localizzate nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio 2023, a cui si applica l'articolo 10 del decreto-legge n. 61 del 2023, l'esenzione fino al 31 dicembre 2024 dall'obbligo di prestare forme di garanzia per accedere a finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo istituito a favore delle imprese esportatrici dall'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 (comma 3). Il comma 4 precisa che il decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applica alle attività dei volontari della protezione civile, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e dei vigili del fuoco nei limiti e con le modalità previste dal decreto attuativo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Infine, il comma 5 incrementa il Fondo per le emergenze nazionali di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

L'articolo 14 prevede un incremento, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3 del decreto-legge n. 68 del 2022 relativo agli eventuali oneri derivanti dalla revoca di concessioni autostradali. Ricorda che tale articolo prevede, tra l'altro, che, nel caso di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, l'importo dell'indennizzo sia determinato a seguito di una appropriata verifica delle voci di bilancio mediante l'e-

secuzione di una asseverazione da parte di una primaria società di revisione.

L'articolo 14-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25. In particolare, la norma dispone il reintegro della Strada dei Parchi S.p.a. nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 e disciplina i termini, le condizioni e le modalità per l'effettuazione del reintegro. Sono inoltre vietate, per l'intero periodo residuo della concessione, ulteriori revisioni del piano economico finanziario. Viene inoltre disciplinata la chiusura del contenzioso e la relativa compensazione economica in favore del concessionario nonché la cessazione, dalla data di reintegro, dell'efficacia della disciplina vigente, che ha trasferito la gestione delle citate tratte autostradali all'ANAS S.p.A.

Il comma 9-*bis* dell'articolo 21 proroga al 4 marzo 2024 lo stato di emergenza per il soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina, con attribuzione di correlative risorse per 26,3 milioni a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali. Si demanda, inoltre, ad ordinanze di protezione civile l'individuazione e le rimodulazioni delle conseguenti misure di assistenza (comma 9-*ter*).

L'articolo 21-*bis*, introdotto dal Senato, differisce i termini relativi ad alcuni adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti che avevano la residenza ovvero la sede legale od operativa nei comuni toscani colpiti dagli eventi calamitosi del 2 novembre 2023. In particolare, vengono elencati una serie di versamenti e contributi, nonché premi per l'assicurazione obbligatoria, che, seppur in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, quindi senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.**

**Doc. XXII, n. 31, Bicchielli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2023.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, come già preannunciato nelle precedenti sedute, presenta un nuovo testo della proposta di legge (*vedi allegato 2*) volto a circoscrivere il periodo oggetto dell'inchiesta all'arco temporale ricompreso tra il 2019 e il 2023, come definito all'articolo 1, che auspica venga adottato come nuovo testo base. Fa presente che il nuovo testo prevede inoltre una ridefinizione dei compiti della Commissione: in particolare, sono soppresse le funzioni di cui alle lettere a), e), h), i), m), o), r) e u) del testo originario e, alla lettera g) del nuovo testo, si prevede il compito di verificare iniziative per garantire la copertura dei danni derivanti da calamità.

Relativamente ad altre modifiche, segnala che, all'articolo 3, si disciplina l'elezione di vicepresidenti e segretari, mentre all'articolo 6, comma 3, si introducono nuove previsioni concernenti i collaboratori e i soggetti di cui può avvalersi la Commissione. L'autorizzazione di spesa per il funzionamento, di cui al comma 4 dell'articolo

6, passa infine da 75.000 euro a 100.000 euro annui.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.05.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**7-00129 Mattia: Iniziative per la revisione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) della Regione Lazio.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Luciano CIOCCHETTI (FDI) illustra, anche a nome del deputato Mattia, la risoluzione in discussione, che ha ad oggetto l'approvazione del piano territoriale paesistico della regione Lazio, che, a suo giudizio, presenta una serie di anomalie, tra le quali in primo luogo una rilevante incongruenza cartografica.

Osserva, infatti, che il piano – adottato con le delibere della giunta regionale del Lazio del 2007, e approvato a distanza di 14 anni, con la delibera n. 5 del 2021 – è stato redatto sulla base della carta tecnica regionale del 1990 e sulla scorta della carta dell'uso del suolo approvata con delibera della giunta regionale del Lazio del 28 marzo 2000, n. 953, successivamente aggiornata nel 2014, però sulla sola classe 1, superfici artificiali. Segnala che tale situazione non ha consentito di aggiornare la cartografia, mancando una pluralità di informazioni.

Nel segnalare la trasformazione del territorio nel frattempo intervenuta a livello regionale, rileva quindi che le predette difformità hanno inciso significativamente sia sulla tavola B, di ricognizione dei vincoli,

sia sulla tavola A di classificazione dei paesaggi ai fini della tutela, entrambe non corrispondenti alla reale situazione del territorio, generando numerosi giudizi avviati da comuni, operatori e altre realtà territoriali.

Sottolinea inoltre la sovrapposizione delle due diverse procedure di valutazione ambientale strategica e paesaggistica. Ricorda, infatti, che tutti i piani che possono avere impatti significativi a livello ambientale e sul patrimonio culturale devono essere sottoposti ad una valutazione ambientale strategica. L'articolo 65 delle norme tecniche del piano approvato dalla regione Lazio prevede l'adeguamento e la conformazione degli strumenti urbanistici comunali, e di fatto determina la sovrapposizione dei pareri paesaggistici già resi dal Ministero nel procedimento di valutazione ambientale strategica (Vas) prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, prima ancora dell'adozione di una qualsiasi variante, e poi anche in un secondo momento nel procedimento di adeguamento del Piano o della variante. Sottolinea che tale duplicazione di pareri rappresenta un aggravio della procedura e non certo una semplificazione, in spregio alla direzione da anni perseguita dalla pubblica amministrazione.

In conclusione, rileva che la risoluzione mira ad avviare un tavolo di confronto tra la regione Lazio e il Ministero della cultura per addivenire ad una revisione del piano territoriale paesistico della regione Lazio, al fine di superarne le anomalie e determinare una corrispondenza tra i contenuti del piano stesso e le caratteristiche reali del territorio.

Patty L'ABBATE (M5S) avverte che anche il proprio gruppo è in procinto di presentare una risoluzione avente ad oggetto il medesimo argomento. Ritiene che, se ci sono difformità che creano disagi e passaggi inutili che complicano le procedure, questi devono essere superati. L'obiettivo è la tutela della resilienza territoriale in conformità alle buone pratiche in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale, sempre nel segno della trasparenza e della pubblicità per una mag-

giore partecipazione attiva degli enti locali e della popolazione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 12 dicembre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

## ALLEGATO 1

**DL 145/2023 Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**  
**C. 1601 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1601, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

considerato che l'articolo 8-*quater* prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti a tutte le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato;

evidenziato che il comma 12-*bis* dell'articolo 9 richiede l'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la stipula da parte degli enti locali di particolari contratti di mutuo, tra l'altro, con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, al fine di adeguare la disciplina del testo unico degli enti locali alla norma-

tiva sui livelli progettuali in materia di contratti pubblici;

rilevato che l'articolo 10-*ter* reca previsioni per l'affidamento delle attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE, nelle more della piena operatività dell'Autorità e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 13-*quater* e all'articolo 21, che recano misure rispettivamente di sostegno alle imprese esportatrici colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a maggio e a novembre 2023, nonché volte al differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023;

preso atto con favore dell'incremento delle risorse da destinare al Fondo per le emergenze nazionali disposto dal comma 5 del citato articolo 13-*quater* e dal comma 9-*bis* dell'articolo 21,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli interventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009. Doc. XXII, n. 31 Bicchielli.**

**PROPOSTA DI NUOVO TESTO FORMULATA DALLA RELATRICE**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.**

**Art. 1.**

*(Istituzione e durata della Commissione)*

1. È istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019, di seguito denominata « Commissione », con il compito di approfondire i fatti e i fenomeni connessi alle alluvioni, alle inondazioni e agli eventi sismici nel periodo successivo al 2019, allo stato della ricostruzione, alle implicazioni economiche, sociali e demografiche delle suddette calamità, nonché alla prevenzione dei danni sismici e idrogeologici.

**Art. 2.**

*(Compiti della Commissione)*

1. La Commissione, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, ha il compito di:

a) individuare eventuali carenze e criticità della normativa vigente in materia di

microzonazione sismica, di messa in sicurezza del territorio nazionale e di difesa del suolo, anche valutando, a tale fine, le eventuali conseguenze negative derivanti dall'evoluzione e dai cambiamenti della stessa normativa e dei diversi soggetti di volta in volta competenti in materia;

b) individuare gli ostacoli alla piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, nonché le eventuali responsabilità nella mancata o carente attuazione dell'attività di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio;

c) accertare il livello di controllo, di capacità d'intervento e di prevenzione da parte delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti;

d) chiarire il quadro delle responsabilità e delle competenze dei diversi livelli istituzionali;

e) effettuare una ricognizione completa delle risorse effettivamente disponibili per la difesa del suolo e per le infrastrutture idriche;

f) verificare l'impatto delle innovazioni normative intervenute nei periodi intercorsi tra i diversi eventi calamitosi sul livello di efficienza ed efficacia nella gestione delle fasi di emergenza;

g) verificare l'ammontare delle previsioni di spesa e degli stanziamenti effettivi, in sede nazionale e sovranazionale, per le fasi di emergenza e per le operazioni di ricostruzione, nonché l'utilizzo dei fondi stanziati e le eventuali variazioni di spesa

in relazione ai tempi di intervento e verificare iniziative per garantire la copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici;

*h)* valutare l'incidenza delle innovazioni normative in materia di contratti pubblici, affidamenti, appalti e conduzione dei lavori sui tempi e sull'efficacia della gestione dell'emergenza e delle operazioni di ricostruzione;

*i)* valutare l'impatto degli eventi calamitosi sui parametri demografici, socio-economici e occupazionali delle aree interessate, con particolare riferimento alle isole, alle aree interne, alle zone montuose e alla dorsale appenninica e ai territori limitrofi;

*l)* verificare l'adeguatezza della vigente disciplina, nazionale e sovranazionale, in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico nonché in materia di regolamentazione antisismica, sicurezza del territorio, ricostruzione, protezione civile e gestione dell'emergenza;

*m)* valutare la funzionalità della vigente disciplina legislativa e regolamentare, nazionale e sovranazionale, in materia di contratti pubblici, affidamenti e appalti.

2. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati, con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

#### Art. 3.

##### *(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei

componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è proclamato eletto o accede al ballottaggio il più anziano per età.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età.

#### Art. 4.

##### *(Poteri e limiti della Commissione)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni svolte nella forma testimoniale davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

4. La Commissione, per le finalità dell'inchiesta di cui all'articolo 1, ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquis-

renti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione con decreto motivato, che ha efficacia di sei mesi e può essere rinnovato, solo per ragioni attinenti alle indagini in corso. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza sugli atti e i documenti acquisiti in copia ai sensi del comma 4, fino a quando gli stessi sono coperti da segreto.

6. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

7. La Commissione può ottenere altresì, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti, nelle materie attinenti all'inchiesta.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze connesse ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

#### Art. 5.

##### *(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 8.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione,

di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

#### Art. 6.

##### *(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati costituiti secondo il regolamento di cui al presente comma.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, la Commissione può avvalersi di dati e informazioni forniti dagli enti locali, dall'istituto nazionale di statistica e dalle Forze di polizia e dagli altri soggetti che essa ritenga utile interpellare.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di motivata richiesta formulata dal presidente della Commissione per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 1601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 128 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                 | 134 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                                | 135 |
| Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....                                                                | 132 |
| ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                 | 136 |
| ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                                | 137 |

#### AUDIZIONI INFORMALI:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Audizioni, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra e 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale, di rappresentanti di: Autorità di regolazione dei trasporti (ART), Federazione italiana ambiente e bicicletta (FIAB) (in videoconferenza) e Federazione nazionale dirigenti e dei quadri apicali di aziende industriali (Federmanager) (in videoconferenza) ..... | 133 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

#### La seduta comincia alle 10.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**

**C. 1601 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BALDELLI (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Bilancio sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, già approvato dal Senato (C. 1601 Governo).

La prima disposizione d'interesse della Commissione è relativa al trasporto pubblico locale.

Al riguardo, il comma 1 dell'articolo 10 autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023 per il rifinanziamento del

Fondo destinato a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri del trasporto pubblico locale e regionale nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Ricorda che il fondo era stato istituito dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge cosiddetto rilancio (il n. 34 del 2020).

Il comma 1 dispone inoltre che tali risorse siano ripartite entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto ministeriale con cui sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 200, tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti.

Per le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato, il comma 1 dispone che queste siano operate anche utilizzando, a tal fine, le risorse di cui all'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cioè quelle stanziare dalla legge di bilancio 2023 per gli anni 2023 e 2024, non ancora ripartite e con le modalità ivi previste. Ricorda in proposito che la legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 477) ha rifinanziato il Fondo (introducendo il comma 2-bis all'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020), autorizzando la spesa di 100 milioni per il 2023 e di 250 milioni per il 2024 per consentire la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022.

Il comma 2 dell'articolo 10, per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, rifinanzia, con 35 milioni di euro per l'anno 2023, il Fondo, c.d. «*bonus trasporti*», istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e fina-

lizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del Fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono, da utilizzare fino al 31 dicembre 2023, per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5.

Il Fondo «*bonus trasporti*» era stato a sua volta istituito dal cosiddetto decreto aiuti (articolo 35 del decreto-legge n. 50 del 2022), per riconoscere un buono di importo non superiore a 60 euro alle persone fisiche che nell'anno 2021 avessero conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Anche questo fondo era stato successivamente rifinanziato.

Anche l'articolo 10-bis riguarda le competenze della Commissione e concerne il trasporto delle persone con disabilità.

In particolare, il comma 1 prevede l'incremento del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale nella misura di 1,2 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2024, mentre il comma 2 stabilisce che tali risorse sono suddivise esclusivamente sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente.

Il comma 3, invece, stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico, mentre il comma 4 contiene alcune precisazioni in merito al criterio di riparto delle risorse finanziarie.

Il comma 5 prevede che i siti Internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle per-

sone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

Da ultimo, il comma 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo in commento.

Occorre menzionare poi l'articolo 10-*quater* del decreto-legge in commento, aggiunto al Senato, il quale incrementa di 2 milioni 400 mila euro per il 2023 il fondo per le patenti dei giovani autisti nell'autotrasporto.

Il fondo è denominato « Programma patenti giovani autisti l'autotrasporto » ed è stato istituito nello stato di previsione del MIT dal decreto-legge n. 121 del 2021 (poi convertito nella legge n. 156 del 2021). Il relativo articolo 1, comma 5-*bis*, ha infatti previsto il fondo con una dotazione di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Ne consegue che per il 2023 la dotazione totale risulta elevata a 7,8 milioni di euro.

Ricorda che il fondo è finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo pari all'80 per cento della spesa sostenuta e di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e 35 anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

Per la sottolineatura della persistente carenza di autisti nel nostro Paese, richiama l'audizione – svoltasi recentemente presso la IX Commissione – dei rappresentanti dell'Agenzia confederale di trasporti e servizi (AGENS) di Confindustria, dell'Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori (ANAV) e dell'Associazione trasporti (ASSTRA).

L'articolo 12 riguarda invece i fondi messi a disposizione della società RFI. In particolare, si incrementa per un importo pari a 1 miliardo di euro l'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'attuale contratto di programma, parte servizi, tra il MIT e RFI.

Da ultimo, l'Assemblea del Senato ha approvato un comma aggiuntivo all'articolo 13.

Il nuovo comma 1-*bis* – che si atteggia a disposizione d'interpretazione autentica – stabilisce che ai fini della continuità del sostegno alle micro, piccole e medie imprese, l'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 91 del 2018, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 146 ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Al proposito, ricorda che il decreto-legge n. 91 del 2018 reca proroga di termini legislativi e l'articolo 4-*bis* inerisce all'applicazione del regolamento sul riparto dei fondi all'emittenza televisiva locale.

Il citato decreto del Presidente della Repubblica, modificato dal decreto-legge, stabilisce che i criteri di riparto fissati nel predetto regolamento del 2017 sono i seguenti, per quel che concerne il numero di dipendenti dell'emittente che domandava il contributo: per le domande presentate dal 2016 al 2018, vale il numero dei dipendenti impiegati al momento della domanda; per le domande presentate nel 2019 vale il numero medio dei dipendenti impiegati nell'anno precedente, a patto che il requisito richiesto fosse presente all'atto di presentare la domanda del contributo.

Nel dettare questa disposizione di carattere temporale, l'articolo 4-*bis* del citato decreto-legge riporta la seguente espressione riferita al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017: « da intendersi qui integralmente riportato ».

In definitiva, la norma aggiunta oggi dal Senato vuole chiarire che quell'espressione è da intendersi come « legificazione » di una norma, in origine, di carattere regolamentare.

In conclusione, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Francesca GHIRRA (AVS) avanza in primo luogo un problema di metodo, ricor-

dando che il provvedimento è stato approvato dal Senato appena giovedì e che dopo una manciata di giorni la Commissione si trova a dover dare un parere su di un testo fra l'altro profondamente modificato, con il passaggio da 24 a 57 articoli. Quanto alle disposizioni previste, esse sono anche in parte condivisibili; afferma tuttavia di nutrire perplessità su alcune, quali la proroga della scadenza dei termini per le rottamazioni o l'esenzione dall'IVA per la chirurgia estetica. In definitiva, preannunzia voto contrario a nome della propria forza politica.

Andrea CASU (PD-IDP) nota la presenza nel provvedimento di alcuni aspetti positivi, in primo luogo per quanto riguarda l'aumento delle risorse previste per il trasporto pubblico locale, 500 milioni per il 2023 (anche se siamo già a dicembre). Tuttavia, argomenta, anche in base alle audizioni svolte è chiaro che la ferita del TPL è molto più profonda: mentre vi è programmazione per il trasporto di persone con disabilità, essa è totalmente assente per il comparto complessivamente inteso, con nessun impegno per gli anni 2024, 2025 e 2026.

È invece indispensabile, aggiunge, che vi sia presto un'azione per il futuro: come dimostra anche il fatto che gli ulteriori 35 milioni di euro allocati per il *bonus trasporti* siano andati esauriti, in occasione del *click day*, in pochi minuti. Si continua a procedere con piccole operazioni, mentre è evidente che la situazione richiede maggiori investimenti e programmazione a lungo termine, con un intervento legislativo organico. Preannuncia voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) osserva che il tema della pianificazione non può essere risolto facendo ricorso esclusivamente a una strategia di aiuti: il comparto del trasporto pubblico locale doveva semmai essere trattato nell'ambito della legge annuale per il mercato e la concorrenza. Non si è infatti avuto il coraggio di introdurre nel settore una maggiore concorrenza, che pure avrebbe potuto essere risolutiva rispetto alla gran parte delle criticità esistenti.

Sul *bonus* trasporti, osserva che appaiono inadeguate le modalità di distribuzione: si continua ad utilizzare il *click day*, che va assolutamente a discapito dei più svantaggiati a causa del *digital divide*. In definitiva coglie le buone intenzioni esistenti sul TPL, ma per tutte queste motivazioni preannunzia l'astensione dal voto.

Giorgio FEDE (M5S) si unisce alle perplessità manifestate dai colleghi, sia sui tempi di esame del provvedimento che sulla mancanza di coraggio di cui esso è espressione. Dichiara infine di considerare del tutto inadeguata la modalità di distribuzione del *click day*. Il provvedimento non è la soluzione che la sua forza politica auspicava e preannunzia dunque voto contrario.

Elena MACCANTI (LEGA) esprime grande soddisfazione per questo provvedimento e preannunzia il voto favorevole del gruppo Lega. Ringrazia il Governo per i 500 milioni destinati al TPL, da lungo tempo attesi dal settore.

Con riferimento al *bonus* trasporti, comunque misura assai importante, concorda con la collega Pastorella sull'inadeguatezza del *click day*, ideato dal Governo Conte e che l'attuale maggioranza proverà a modificare. Considera infine assai positivo il rifinanziamento del *bonus* patenti, visto che la mancanza di autisti è stata descritta come una vera emergenza sociale. In definitiva, il provvedimento in esame rappresenta a suo avviso la risposta ai più importanti nodi del comparto trasporti.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, propone al relatore a alla Commissione di richiamare tra le premesse il dibattito in corso sulle le risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra e 7-00159 Iaria, attualmente in esame presso la Commissione, introducendo il seguente testo: « richiamata la discussione in corso presso la IX Commissione in materia di trasporto pubblico locale ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, nel testo riformulato

nel senso indicato dal presidente (*vedi allegato 2*).

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.**

**C. 1555 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 dicembre 2023 è stata svolta la relazione introduttiva.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

Francesca GHIRRA (AVS) afferma di non comprendere quale sia l'urgenza di approvare proprio oggi il parere in Commissione, essendo il provvedimento del 20 aprile scorso ed essendo durato l'esame del Senato dall'11 luglio fino alla scorsa settimana. Sottolinea che anche in questo caso si tratta di un provvedimento che affronta una materia complessa e il cui articolato è stato raddoppiato dall'altro ramo del Parlamento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che la relazione è stata illustrata il 6 dicembre, una settimana fa, e che non si tratta dunque di un esame così frettoloso. Inoltre, la X Commissione deve approvarlo entro giovedì; nel caso in cui le parti di competenza venissero modificate, la Commissione potrà certo essere chiamata a pronunciarsi nuovamente.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) chiede al relatore un chiarimento sul termine «rimodulazione» contenuto nell'osservazione con riguardo all'addizionale comunale, se esso vada interpretato come «verso l'alto» o come un'eliminazione.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore*, risponde che il termine «rimodulazione» corrisponde all'intenzione di venire incontro alle esigenze degli enti locali, dando loro ossigeno.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) osserva che, in tal caso, non si tratta di una misura nella direzione della concorrenza: gli aeroporti italiani diventeranno meno concorrenziali, quindi vi sarà meno traffico aereo, meno turismo e paradossalmente meno entrate per gli enti locali. Per tale motivo preannuncia il proprio voto contrario.

Passando poi all'articolo 10 e all'adeguamento dei limiti elettromagnetici, manifesta la propria soddisfazione, perché finalmente esso è stato introdotto dopo un dibattito infinito. Sulla questione della concorrenza nel trasporto pubblico locale e non di linea nota come vi sia troppo poco. Benché infine vi siano tanti tentativi di facilitazione per il commercio, rileva un eccessivo *favor* per gli esercizi di piccole dimensioni, mentre le grandi realtà sono sempre viste come unicamente prevaricatrici, perdendo di vista la possibilità di economie di scala.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) preannuncia voto contrario sulla proposta di parere del relatore. Osserva come il provvedimento sia di natura puramente contabile, emergenziale, finalizzato a sollevare un po' le difficoltà di bilancio degli enti locali. Lo definisce provvedimento «polmone», derivante da una situazione resa difficile da altre scelte del Governo, e che avrà conseguenze nefaste sul traffico aereo e sulla concorrenza; come del resto anche la legge di bilancio, che questo provvedimento si limita a confermare.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore*, replica alla collega Pastorella che il termine «rimodulazione» va inteso nel senso di venire incontro alle esigenze sia degli enti locali che delle compagnie aeree, al fine di evitare la possibilità di aumenti indiscriminati.

Andrea CAROPPO (FI-PPE) propone di riformulare l'osservazione al parere, in modo da evitare qualsiasi ambiguità.

Giorgio FEDE (M5S) esprime la contrarietà della propria forza politica al provvedimento. Per quanto riguarda l'adeguamento ai limiti dei campi magnetici, lo considera una misura non in linea con il principio di precauzione, fondamentale nella tutela della salute. Lamenta poi la scelta in favore del trasporto a gas, mentre si sarebbero dovute favorire comunque opzioni più coraggiose a favore delle energie rinnovabili. Preannunzia infine il voto contrario sul parere.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone una breve sospensione della seduta.

**La seduta, sospesa alle 10.35, è ripresa alle 10.40.**

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore*, riformula l'osservazione al parere, in-

serendo alla fine l'espressione: « , evitando aumenti indiscriminati ».

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione, nel testo riformulato (*vedi allegato 4*).

**La seduta termina alle 10.45.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 12 dicembre 2023.*

Audizioni, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra e 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale, di rappresentanti di: Autorità di regolazione dei trasporti (ART), Federazione italiana ambiente e bicicletta (FIAB) (in videoconferenza) e Federazione nazionale dirigenti e dei quadri apicali di aziende industriali (Federmanager) (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.

## ALLEGATO 1

**DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**  
**C. 1601 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante « Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili » (C. 1601 Governo, approvato dal Senato),

valutato favorevolmente il contenuto del provvedimento e, in particolare:

l'articolo 10, comma 1, che autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023 per il rifinanziamento del Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri del trasporto pubblico locale e regionale nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022;

l'articolo 10, comma 2, che rifinanzia con 35 milioni di euro per l'anno 2023, il fondo per il cosiddetto « bonus trasporti »;

l'articolo 10-*bis*, che reca misure volte a favorire l'accessibilità ai mezzi di trasporto pubblico locale da parte delle persone a mobilità ridotta;

l'articolo 10-*quater*, che incrementa di 2,4 milioni di euro per il 2023 il fondo per le patenti dei giovani autisti nell'auto-trasporto;

l'articolo 12, che incrementa per un importo pari a 1 miliardo di euro l'autorizzazione di spesa per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (RFI),  
esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**  
**C. 1601 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante « Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili » (C. 1601 Governo, approvato dal Senato),

valutato favorevolmente il contenuto del provvedimento e, in particolare:

l'articolo 10, comma 1, che autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023 per il rifinanziamento del Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri del trasporto pubblico locale e regionale nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022;

l'articolo 10, comma 2, che rifinanzia con 35 milioni di euro per l'anno 2023,

il fondo per il cosiddetto « bonus trasporti »;

l'articolo 10-*bis*, che reca misure volte a favorire l'accessibilità ai mezzi di trasporto pubblico locale da parte delle persone a mobilità ridotta;

l'articolo 10-*quater*, che incrementa di 2,4 milioni di euro per il 2023 il fondo per le patenti dei giovani autisti nell'auto-trasporto;

l'articolo 12, che incrementa per un importo pari a 1 miliardo di euro l'autorizzazione di spesa per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (RFI);

richiamata la discussione in corso presso la IX Commissione in materia di trasporto pubblico locale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.****C. 1555 Governo, approvato dal Senato.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 » (C. 1555 Governo, approvato dal Senato),

rilevata l'esigenza di favorire la concorrenza e una giusta ed equa tariffazione nel settore del trasporto aereo;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

al fine di assicurare una giusta ed equa tariffazione nel settore del trasporto aereo, si valuti l'opportunità, anche con future iniziative normative, di procedere ad una rimodulazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

## ALLEGATO 4

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.****C. 1555 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 » (C. 1555 Governo, approvato dal Senato),

rilevata l'esigenza di favorire la concorrenza e una giusta ed equa tariffazione nel settore del trasporto aereo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

al fine di assicurare una giusta ed equa tariffazione nel settore del trasporto aereo, si valuti l'opportunità, anche con future iniziative normative, di procedere ad una rimodulazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, evitando aumenti indiscriminati.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

|                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato<br>(Seguito dell'esame e rinvio) ..... | 138 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....                                                              | 147 |

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.*

#### La seduta comincia alle 10.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2023

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni: I, II, VIII, XIII e XIV, competenti in sede consultiva.

Comunica, altresì, che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità rese nella seduta di mercoledì 6 dicembre.

Avverte quindi che, a seguito di una ulteriore valutazione degli emendamenti, anche alla luce delle motivazioni addotte nei ricorsi presentati, la presidenza ritiene di riammettere le seguenti proposte emen-

dative: Cappelletti 2.02, Peluffo 2.04, Evi 2.07 e Bonelli 2.05, che prorogano il termine di cessazione del regime di maggior tutela dei mercati dell'energia elettrica e/o del gas, poiché la finalità perseguita da tali proposte emendative, ossia quella di garantire la tutela dei consumatori, rappresenta un contenuto tipico della legge sulla concorrenza ai sensi dell'articolo 47 comma 1 della legge n. 99 del 2009; Magi 19.01 che, essendo volto ad eliminare gli ostacoli che limitano la piena portabilità dei fondi pensione, rappresenta anch'esso un contenuto tipico della legge sulla concorrenza ai sensi del citato articolo 47 comma 1.

Avverte, infine, che sono confermate le pronunce di inammissibilità sulle restanti proposte emendative.

Dà conto delle sostituzioni e cede la parola alla relatrice, on. Andreuzza, e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sulle proposte emendative relative all'articolo 1.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Peluffo 1.1 e 1.2, Evi 1.3, Bonelli 1.4, gli identici emendamenti Cappelletti 1.5 e Evi 1.6, gli emendamenti Peluffo 1.7, 1.8 e 1.9, Evi 1.10, Bonelli 1.11, gli identici emendamenti Cappelletti

1.12 e Peluffo 1.13, Cappelletti 1.15 e Evi 1.16, gli emendamenti Benzoni 1.17 e 1.18, gli identici emendamenti Cappelletti 1.19 e Peluffo 1.20, nonché gli articoli aggiuntivi Benzoni 1.01 e Evi 1.03, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Massimo BILTONCI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) chiede alla Presidenza la verifica del numero legale.

Emma PAVANELLI (M5S) a nome del suo gruppo si associa alla richiesta di verifica del numero legale.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del regolamento, la Presidenza è obbligata a verificare se la Commissione sia in numero legale se stia per procedere a una votazione per alzata di mano.

Prende quindi atto che la richiesta di verifica è sostenuta dal numero di deputati prescritto dall'articolo 46, comma 4, del regolamento, ricordando quindi che, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del regolamento, per le deliberazioni in sede referente il numero legale è pari ad un quarto dei componenti la Commissione.

Pone quindi in votazione l'emendamento Peluffo 1.1 e procede all'effettuazione del conteggio dei voti.

La Commissione procede alla votazione dell'emendamento Peluffo 1.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, all'esito della votazione, dichiara respinto l'emendamento Peluffo 1.1, avvertendo che la Commissione risulta essere in numero legale.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra la proposta emendativa a sua prima firma 1.2 che delega all'ARERA anziché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'approvazione del

Piano decennale di sviluppo della rete nazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 1.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente* constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Evi 1.3, Bonelli 1.4, degli identici emendamenti Cappelletti 1.5 e Evi 1.6, degli emendamenti Peluffo 1.7, 1.8 e 1.9, Evi 1.10 e Bonelli 1.11: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Cappelletti 1.12 e Peluffo 1.13.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente* constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 1.16: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Cappelletti 1.15.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Benzoni 1.17 e 1.18 nonché gli articoli aggiuntivi Benzoni 1.01 e Evi 1.03.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Benzoni 1.17 e 1.18.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra la proposta emendativa a sua prima firma 1.20 che sposta la competenza per l'adozione delle condizioni per il passaggio ad una tariffazione energetica zonale dal Ministro della transizione ecologica all'ARERA, introducendo un termine fissato al 30 giugno 2024.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Cappelletti 1.19 e Peluffo 1.20 nonché gli articoli aggiuntivi Benzoni 1.01 e Evi 1.03.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative rela-

tive all'articolo 2. Invita la relatrice, on. Andreuzza, e il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, invita i proponenti a ritirare gli identici emendamenti Cappelletti 2.2 e Peluffo 2.14, gli emendamenti Evi 2.9 e 2.13, Cappelletti 2.3, Peluffo 2.6, Evi 2.10 e 2.11, gli identici emendamenti Pavanelli 2.4, Peluffo 2.7 e Evi 2.12, Benzoni 2.1 e Peluffo 2.5, l'emendamento Peluffo 2.8, nonché gli articoli aggiuntivi Cappelletti 2.02, Evi 2.07, Peluffo 2.04 e Bonelli 2.05, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Massimo BILTONCI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.14, identico all'emendamento Cappelletti 2.2, il cui portato estende l'ambito delle campagne informative e dei programmi di formazione dell'ARERA e del Ministero dell'Ambiente, includendo informazioni sull'autoconsumo da fotovoltaico al fine di costruire una maggiore consapevolezza tra i consumatori circa gli effetti di risparmio e i benefici indotti da tale pratica.

Dichiara quindi di sottoscrivere gli emendamenti a prima firma Evi e Bonelli riferiti all'articolo 2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Cappelletti 2.2 e Peluffo 2.14, nonché gli emendamenti Evi 2.9 e 2.13 e Cappelletti 2.3.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra la proposta emendativa a sua prima firma 2.6 che introduce l'obbligo per i soggetti terzi di offrire garanzie di imparzialità nel trattamento dei dati relativi ai consumi energetici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 2.6, Evi 2.10 e 2.11.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) interviene sugli identici emendamenti Pavanelli 2.4, Peluffo 2.7 e Evi 2.12 che prevedono che Acquirente Unico Spa comunichi ai Comuni i dati relativi ai consumi energetici in formato aperto e aggregato, riguardanti tutte le utenze del loro territorio, nel rispetto del regolamento UE 2016/679 (GDPR).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pavanelli 2.4, Peluffo 2.7 e Evi 2.12, gli identici emendamenti Benzoni 2.1 e Peluffo 2.5 nonché l'emendamento Peluffo 2.8.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2.02 che proroga il termine di cessazione del regime di maggior tutela del mercato dell'energia elettrica, a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici. Evidenzia al riguardo come il Movimento 5 Stelle non sia contrario alla concorrenza ma che la crisi energetica e le spinte inflattive abbiano cambiato le condizioni del mercato. In particolare evidenzia come la mancata proroga del mercato tutelato, che può essere definita come la nuova tassa del Governo Meloni, danneggerà circa cinque milioni di famiglie che vedranno aumenti significativi delle bollette.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Cappelletti 2.02 e Evi 2.07.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2.04 che proroga il termine di cessazione del regime di maggior tutela del mercato dell'energia elettrica, a decorrere dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici.

Al riguardo evidenzia come siano state espresse forti preoccupazioni anche da parte della maggioranza durante l'esame del decreto-legge bollette con l'approvazione di un ordine del giorno in tal senso.

Segnala, altresì, le posizioni assunte da ARERA e da Antitrust sul rischio di forti

aumenti dei prezzi ribadendo la necessità di una proroga di almeno un anno del regime del mercato tutelato al fine di creare le necessarie condizioni anche in termini di adeguata informazione dei consumatori, affinché tale passaggio avvenga senza ulteriori distorsioni.

Emma PAVANELLI (M5S) interviene in merito all'articolo aggiuntivo Peluffo 2.04 evidenziando la necessità di un'adeguata campagna informativa per i consumatori in un contesto economico sfavorevole soprattutto per le famiglie più svantaggiate. Invita quindi il governo e la maggioranza a valutare misure concrete evitando pregiudizi ideologici avverso le proposte delle opposizioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Peluffo 2.04 e Bonelli 2.05.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 3. Invita la relatrice, on. Andreuzza, e il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Evi 3.7, 3.3 e 3.8, Peluffo 3.1, Evi 3.4, 3.5 e 3.6 nonché Peluffo 3.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Massimo BINTONCI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti a prima firma Evi riferiti all'articolo 3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Evi 3.7, 3.3 e 3.8, Peluffo 3.1, Evi 3.4, 3.5 e 3.6 nonché Peluffo 3.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora

all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 4. Invita la relatrice, on. Andreuzza, e il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Peluffo 4.1 e 4.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Massimo BINTONCI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 4.1 e 4.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 5. Invita la relatrice, on. Andreuzza, e il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, invita i proponenti a ritirare gli articoli aggiuntivi Magi 5.01 e 5.02, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Massimo BINTONCI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere gli articoli aggiuntivi a prima firma Magi riferiti all'articolo 5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Magi 5.01 e 5.02.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 6. Invita la relatrice, on. Andreuzza, e il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, invita i proponenti a ritirare l'arti-

colo aggiuntivo Sergio Costa 6.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Massimo BIONDI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra, in qualità di cofirmataria l'articolo aggiuntivo Sergio Costa 6.01, volto a promuovere l'economia circolare e ad incentivare lo smaltimento sostenibile dei pannelli fotovoltaici nonché recante disposizioni in materia di informazione agli utilizzatori finali apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Al riguardo giudica davvero incomprensibile la posizione del Governo e della maggioranza circa l'importanza di misure che favoriscano l'economia circolare.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sergio Costa 6.01.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 9. Invita la relatrice, on. Andreuzza, e il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, invita i proponenti a ritirare l'emendamento Evi 9.5, gli identici emendamenti Benzioni 9.1 e Peluffo 9.2, gli emendamenti Peluffo 9.3, Evi 9.6, Peluffo 9.4, gli identici articoli aggiuntivi Benzioni 9.02, Cappelletti 9.03 e Peluffo 9.05 nonché l'articolo aggiuntivo Evi 9.07, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Massimo BIONDI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere le proposte emendative a prima firma Evi e Benzioni riferite all'articolo 9.

La Commissione respinge l'emendamento Evi 9.5.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 9.2, identico all'emendamento Benzioni 9.1, volto ad introdurre il possesso di requisiti qualitativi, oltre che tecnici, per l'inclusione nell'elenco delle società autorizzate alla vendita di gas.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Benzioni 9.1 e Peluffo 9.2, nonché gli emendamenti Peluffo 9.3, Evi 9.6 e Peluffo 9.4.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.05, identico agli emendamenti Benzioni 9.02 e Cappelletti 9.03, volto a rafforzare la disciplina sull'*unbundling* in quanto per attuare un vero processo di liberalizzazione del mercato *retail* dell'energia e consolidare il processo concorrenziale che favorisca il consumatore finale, è necessario realizzare la netta separazione tra le diverse attività rientranti nel processo di distribuzione e fornitura di energia e non solo prevedere l'introduzione di limiti alla possibilità di integrazione verticale tra le aziende del settore.

Al riguardo evidenzia, altresì, la necessità di completare l'attuazione della prevista disciplina comunitaria in materia al fine di rafforzare le norme a tutela della libera concorrenza evitando il perdurare di monopoli tecnici che penalizzano le piccole e medie imprese anche sul versante del possesso delle informazioni e dei dati dei consumatori finali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Benzioni 9.02, Cappelletti 9.03 e Peluffo 9.05 nonché l'articolo aggiuntivo Evi 9.07.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 10. Invita la relatrice, on. Andreuzza, e il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, invita i proponenti a ritirare gli identici emendamenti Peluffo 10.1 e Evi 10.5, nonché gli emendamenti Evi 10.9, Peluffo 10.3, Bonelli 10.6, Schullian 10.4, Evi 10.8, Bonelli 10.7 e Peluffo 10.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Massimo BINTONCI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 10.5: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 10.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 10.9: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 10.3.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Bonelli 10.6, Schullian 10.4, Evi 10.8 e Bonelli 10.7: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 10.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 11. Invita la relatrice, on. Andreuzza, e il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Evi 11.23, Appendino 11.2, Peluffo 11.18, Porta 11.17, Appendino 11.3 e 11.4, Evi 11.28, Appendino 11.1 e 11.6, gli identici emendamenti Appendino 11.5 e Evi 11.24, gli emendamenti Appendino 11.8, 11.7, 11.9 e 11.10, Evi 11.27, gli

identici emendamenti Peluffo 11.19, Evi 11.25 e Benzoni 11.22, gli emendamenti Appendino 11.11, Evi 11.26, Appendino 11.12, Magi 11.29, Peluffo 11.20, Appendino 11.16 nonché Peluffo 11.21.

Il sottosegretario di Stato Massimo BINTONCI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 11.23: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Appendino 11.2 e Peluffo 11.18.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Porta 11.17: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Appendino 11.3 e 11.4.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Evi 11.28: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Appendino 11.1 e 11.6.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 11.24: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Appendino 11.5, 11.8, 11.7, 11.9 e 11.10.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Evi 11.27 nonché degli identici emendamenti Evi 11.25 e Benzoni 11.22: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 11.19 e Appendino 11.11.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 11.26: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Appendino 11.12.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Magi 11.29: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 11.20, Appendino 11.16 e Peluffo 11.21.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 12. Invita la relatrice, on. Andreuzza, e il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Pavanelli 12.6, Peluffo 12.7, Caramiello 12.2, Pavanelli 12.5, Caramiello 12.3, Curti 12.1, Pavanelli 12.4, Peluffo 12.8, nonché gli articoli aggiuntivi Caramiello 12.03, Pavanelli 12.02, Magi 12.013, Della Vedova 12.05, Evi 12.09, 12.07, 12.010, 12.06, 12.08 e 12.011, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Massimo BIONDI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pavanelli 12.6, Peluffo 12.7, Caramiello 12.2, Pavanelli 12.5, Caramiello 12.3.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Curti 12.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Curti 12.1, Pavanelli 12.4, Peluffo 12.8, nonché gli articoli aggiuntivi Caramiello 12.03 e Pavanelli 12.02.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Magi 12.013, Della Vedova 12.05, Evi 12.09, 12.07, 12.010, 12.06, 12.08 e 12.011: si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 13. Invita la relatrice, on. Andreuzza, e il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, invita i proponenti a ritirare l'emendamento Peluffo 13.1 nonché l'articolo aggiuntivo Caramiello 13.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Massimo BIONDI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Peluffo 13.1 nonché l'articolo aggiuntivo Caramiello 13.01.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 14. Invita la relatrice, on. Andreuzza, e il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, invita i proponenti a ritirare gli articoli aggiuntivi Pavanelli 14.01, 14.02, 14.03 e 14.04 nonché Todde 14.05, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Massimo BIONDI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Pavanelli 14.01, 14.02, 14.03 e 14.04 nonché Todde 14.05.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 15. Invita la relatrice, on. Andreuzza, e il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, invita i proponenti a ritirare l'articolo aggiuntivo Magi 15.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Massimo BIONICI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Magi 15.01: si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 16. Invita la relatrice, on. Andreuzza, e il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, invita i proponenti a ritirare gli articoli aggiuntivi Todde 16.01 e 16.03, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Massimo BIONICI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Todde 16.01 e 16.03.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 17. Invita la relatrice, on. Andreuzza, e il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, invita i proponenti a ritirare gli articoli aggiuntivi Todde 17.01 e Barbagallo 17.02, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Massimo BIONICI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Todde 17.01.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Barbagallo 17.02.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Barbagallo 17.02.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 18. Invita la relatrice, on. Andreuzza, e il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Peluffo 18.1, Evi 18.3, Peluffo 18.2 nonché l'articolo aggiuntivo Della Vedova 18.03, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Massimo BIONICI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra la proposta emendativa a sua prima firma 18.1 che estende le competenze del Garante per la protezione dei dati personali, includendo ulteriori riferimenti all'articolo 6, paragrafi 10 e 11 del Regolamento (UE) 2022/1925.

La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 18.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'e-

mendamento Evi 18.3: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 18.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Della Vedova 18.03: si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che la Commissione passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 19. Invita la relatrice, on. Andreuzza, e il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, invita i proponenti a ritirare l'articolo aggiuntivo Magi 19.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Massimo BILTONCI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Magi 19.01: si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 20. Invita la relatrice, on. Andreuzza, e il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, invita i proponenti a ritirare gli articoli aggiuntivi Benzoni 20.01 e 20.02 nonché Magi 20.03, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Massimo BILTONCI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) sottoscrive gli articoli aggiuntivi Benzoni 20.01 e 20.02.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Benzoni 20.01 e 20.02.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Magi 20.03: si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 21. Invita la relatrice, on. Andreuzza, e il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, invita i proponenti a ritirare l'emendamento Pavanelli 21.1, gli identici articoli aggiuntivi Benzoni 21.01, Casu 21.04 e Todde 21.010, Benzoni 21.02, Casu 21.03 e Todde 21.08, nonché gli articoli aggiuntivi Evi 21.09, Della Vedova 21.05 e 21.06, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Massimo BILTONCI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 21.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Benzoni 21.01: si intende vi abbia rinunciato.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Casu 21.04, identico all'articolo aggiuntivo Todde 21.010.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Casu 21.04 e Todde 21.010.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Benzoni 21.02: si intende vi abbia rinunciato.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Casu

21.03, identico all'articolo aggiuntivo Todde 21.08.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Casu 21.03 e Todde 21.08 nonché l'articolo aggiuntivo Evi 21.09.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Della Vedova 21.05 e 21.06: si intende vi abbiano rinunciato.

Comunica che si è così concluso l'esame di tutte le proposte emendative. Avverte quindi che il testo sarà trasmesso

alle competenti Commissioni in sede consultiva per acquisirne il prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 12 dicembre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.05.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 1601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 148 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....                                                                                                                                                                                                              | 153 |
| Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....                                                                                              | 150 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....                                                                                                                                                                                                              | 154 |

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.*

**La seduta comincia alle 10.10.**

**DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**

**C. 1601 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che il provvedimento in oggetto è calendarizzato per la discussione in Assemblea a partire dalle ore 11 di oggi. Da, quindi, la parola alla relatrice, deputata Patriarca, per lo svolgimento della relazione e la formulazione della proposta di parere.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla V Commissione (Bilancio) sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2023, cosiddetto decreto « anticipi ».

Diverse sono le disposizioni che riguardano le materie afferenti alle competenze della nostra Commissione, molte delle quali sono state introdotte nel corso dell'*iter* in sede referente al Senato.

Tra queste, richiama l'articolo 4-*ter*, che dispone l'applicazione dell'aliquota agevolata IVA al 10 per cento agli integratori alimentari.

L'articolo 4-*quater*, inserito anch'esso in sede referente al Senato, estende l'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

L'articolo 6-*bis*, introdotto in sede referente al Senato, assoggetta, a decorrere dal

1° maggio 2024, i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, a un'imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina (10 per cento). L'articolo rinvia quindi a una determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la definizione di un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti non conformi alle disposizioni del presente articolo.

Fa presente, poi, che i commi 1 e 2 dell'articolo 9 danno attuazione all'accordo tra il Governo e la Regione Siciliana in materia finanziaria, sottoscritto il 16 ottobre 2023. In particolare, il comma 1 attribuisce alla regione 300 milioni di euro per il 2023 a titolo di contributo statale all'aumento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria di spettanza regionale. Il comma 2 modifica la disciplina dettata dalla legge di bilancio 2023, che consente alla Regione Siciliana la dilazione del ripiano del disavanzo accertato nel 2018, allo scopo di ridurre i tempi da dieci a otto anni, inserire nella norma il richiamo ai principi dettati dagli articoli 81 e 97 della Costituzione e aggiornare gli impegni posti a carico della regione, anch'essi stabiliti nell'ultimo accordo sottoscritto con il Governo.

L'articolo 9, comma 8, consente alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario, in presenza di alcune condizioni finanziarie, di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'Irpef, ove scattate automaticamente, alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.

Il comma 9 del medesimo articolo 9, modificato al Senato, prevede che le regioni determinino il finanziamento dei propri enti sanitari, in modo da assegnare le relative quote con uno o più atti deliberativi,

ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi, allo scopo di favorire l'equilibrio di bilancio dei medesimi enti e ai fini del generale equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale. Come indicato dalla relazione illustrativa, in coerenza con il complessivo quadro normativo vigente, l'obiettivo della disposizione del comma 9 è chiarire il ruolo svolto dalle regioni rispetto agli enti sanitari.

Si introduce, inoltre, il principio per cui l'autonomia imprenditoriale degli enti sanitari che giuridicamente rivestono le forme di organismi pubblici economici (Asl, Aziende ospedaliere, IRCCS pubblici e Aziende ospedaliere universitarie) sia attuata entro i limiti della normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei LEA e di riequilibrio dei risultati d'esercizio sia del bilancio sanitario delle aziende, sia del bilancio sanitario consolidato della regione.

Il comma 11 dell'articolo 9, infine, incrementa di 50 milioni di euro le risorse del Fondo da destinare agli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Passando ad altro tema, rileva che l'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, prevede un incremento, pari a 1,2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Tale incremento è volto a predisporre interventi tali da garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico locale.

L'articolo 17 prevede un incremento, nella misura di 10 milioni di euro, della dotazione per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche sociali, rinviando per la copertura finanziaria del relativo onere alle disposizioni di cui al successivo articolo 23.

L'incremento è volto a ripristinare l'importo ordinario annuo della dotazione del Fondo; esso compensa, infatti la riduzione, (pari anch'essa a 10 milioni) contemplata, per il medesimo anno 2023, dal decreto-legge n. 16 del 2023.

L'articolo 17-*bis*, introdotto al Senato, è volto a prorogare il periodo di transitorietà per l'applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell'Irpef in favore delle Onlus, in attesa dell'istituzione e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), spostando l'efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere dal quarto anno successivo a quello di operatività del Runts. La disposizione prolunga altresì di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2024, il periodo in cui tali organizzazioni continuano ad essere destinate della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente al decreto legislativo n. 111 del 2017.

L'articolo 17-*ter* – inserito in sede referente al Senato – dispone un'integrazione della composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps, con riferimento alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni relative alle materie di natura assistenziale in favore delle persone con disabilità. In base all'integrazione, a tali sedute partecipa, con diritto di voto, un rappresentante scelto (di intesa tra di esse) dalle seguenti quattro associazioni di categoria: Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (Anmic); Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici); Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (Een); Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (Anffas).

L'articolo 18-*bis* – inserito in sede referente al Senato – proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 alcune disposizioni transitorie in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14.

L'articolo 19 è volto a posticipare al 30 novembre 2023 il termine – originariamente fissato al 31 ottobre 2023 – entro il quale i servizi sociali devono comunicare all'INPS l'avvenuta presa in carico, prima

della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, dei percettori del Reddito di cittadinanza che non sono attivabili al lavoro. Si dispone, inoltre, che, in assenza di tale comunicazione, l'erogazione è sospesa, una volta decorso il predetto termine del 30 novembre 2023.

L'articolo 21, comma 9, autorizza la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e assistenza alla popolazione ucraina. Il comma 9-*bis* proroga al 4 marzo 2024 lo stato di emergenza per il soccorso e assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina, con attribuzione di correlative risorse per 26,3 milioni di euro. Il comma 9-*ter* demanda ad ordinanze di protezione civile l'individuazione e rimodulazioni delle conseguenti misure di assistenza.

L'articolo 22, oggetto di alcune modifiche nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni funzionali a una più efficiente acquisizione dei dati relativi alle nascite e ai decessi, redatte in forma di novella alla disciplina già vigente in materia.

L'articolo 22-*bis*, introdotto al Senato, incrementa di 5 milioni di euro, per l'anno 2023, il limite complessivo di spesa per il *bonus* psicologo. Viene così raddoppiato il fondo 2023, che passa da 5 a 10 milioni complessivi.

In considerazione dei vari interventi contenuti nel provvedimento in esame in materie afferenti alla tutela della salute e alle politiche sociali, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.**

**C. 1555 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla X Commissione (Attività produttive) sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, approvato dal Senato il 15 novembre 2023. Il testo del disegno di legge, come risultante a seguito delle modifiche e delle integrazioni apportate dal Senato, consta di 22 articoli.

Passando a illustrare le disposizioni che interessano le competenze della Commissione Affari sociali, segnala che l'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica e integra l'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento al settore del trasporto ferroviario. In particolare, la lettera *b*) del comma 1, inserendo il comma 3-*bis* nel predetto articolo, dispone che i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongano un piano di gestione delle operazioni di soccorso lungo la rete ferroviaria, compreso il trasporto degli infortunati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della disposizione in oggetto. Si prevede, inoltre, che ciascun datore di lavoro sia tenuto a individuare, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni.

Rileva poi che l'articolo 10, introdotto anch'esso dal Senato, al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, prevede l'adeguamento, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della disposizione in commento, dei parametri attualmente vigenti (limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità) per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM). Scaduto il predetto termine, viene previsto l'utilizzo, in via provvisoria e cautelativa, di nuovi valori di

attenzione e obiettivi di qualità pari a più del doppio di quelli attualmente vigenti. Sono, inoltre, apportate modifiche alla legge quadro n. 36 del 2001, in particolare al fine di prevedere il coinvolgimento del Ministero delle imprese e del *made in Italy* in materia di CEM, stabilendo che lo stesso effettui la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della salute e al Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico.

Inoltre, l'articolo 15, introdotto durante l'esame al Senato, reca misure di semplificazione concernenti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, cioè quelli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli secondo le buone pratiche di lavorazione. Le misure introdotte consistono nell'esclusione di talune tipologie di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, il cui ciclo produttivo – dalla semina al confezionamento finale del prodotto – si svolge in siti chiusi, da alcune fasi di lavorazione (lavaggio e asciugatura).

È inoltre stabilito che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, definisca le modifiche ai decreti ministeriali vigenti, individuando le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti di quarta gamma, compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari.

Osserva, infine, che l'articolo 16 interviene sull'articolo 68, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 30 del 2005 (cd. Codice della proprietà industriale) che disciplina le ipotesi di limitazione del diritto di brevetto che tutela la proprietà industriale, prevedendo che la facoltà esclusiva

attribuita dal diritto di brevetto non si estenda, quale che sia l'invenzione, ai casi di preparazioni galeniche di limitata quantità (unità di medicinali) confezionate nelle farmacie su presentazione di ricetta medica, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente. Ciò in quanto il diritto alla tutela della salute è preminente sulla tutela della proprietà industriale nei casi di preparazioni estemporanee, cioè in base alle esigenze del singolo paziente che può necessitare di un diverso dosaggio ovvero può essere allergico all'eccipiente utilizzato per il medicinale autorizzato al commercio.

L'intervento normativo in esame, sopprimendo la disposizione « purché non si utilizzino principi realizzati industrialmente », produce l'effetto di consentire anche l'utilizzo di principi realizzati indu-

strialmente nelle preparazioni galeniche, ampliando così le fattispecie della cosiddetta « eccezione galenica ». Nell'uso comune dei preparati galenici magistrali – vale a dire su presentazione di ricetta medica – tale condizione pone infatti su un piano di disparità il farmacista rispetto alle aziende produttrici di medicinali equivalenti che possono approvvigionarsi da grossisti che certifichino il diritto alla vendita di tali farmaci.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.30.**

## ALLEGATO 1

**DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**  
**C. 1601 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 145 del 2023, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (C. 1601 Governo, approvato dal Senato);

preso atto dei diversi interventi contenuti nel provvedimento in oggetto inerenti alle materie della tutela della salute e delle politiche sociali;

richiamate pertanto, in particolare, le disposizioni volte, rispettivamente: a incrementare le risorse del Fondo per gli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie (articolo 9, comma 11); ad aumentare, per l'anno 2023, il limite complessivo di spesa per il cosiddetto *bonus* psicologico (articolo 22-*bis*); a disciplinare il sistema di finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale e a

prevedere che l'autonomia imprenditoriale di questi ultimi sia attuata entro i limiti della normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) (articolo 9, comma 9);

evidenziate altresì le disposizioni concernenti le misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta (articolo 10-*bis*), l'incremento della dotazione per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche sociali (articolo 17), la proroga dell'accesso al cinque per mille per le Onlus (articolo 17-*bis*), l'integrazione della composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps con riferimento alle sedute su questioni relative alle materie di natura assistenziale in favore delle persone con disabilità (articolo 17-*ter*),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 2

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo,  
approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza,  
il disegno di legge recante « Legge annuale  
per il mercato e la concorrenza 2022 »  
(C. 1555 Governo, approvato dal Senato),  
esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il settore florovivaistico. C. 1560 Governo e C. 389 Molinari (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del disegno di legge C. 1560 Governo – Adozione del testo base*) .. 155

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. C. 1540 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 158

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) ..... 160

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 159

#### SEDE REFERENTE

Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

#### La seduta comincia alle 13.05.

#### Disposizioni per il settore florovivaistico.

#### C. 1560 Governo e C. 389 Molinari.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del disegno di legge C. 1560 Governo – Adozione del testo base*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 23 marzo 2023.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avverte che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge del Governo C. 1560, vertente sulla medesima materia. Avverte che tale disegno di legge, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, si

intende abbinato alla proposta di legge C. 389 Molinari, così che possa figurare all'ordine del giorno della Commissione.

Maria Chiara GADDA (IV-C-RE), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge C. 1560, analogamente alla proposta di legge C. 389, reca norme in materia di florovivaismo. In proposito ricorda che, nella riunione del 5 aprile scorso, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge C. 389, giunto alla fase dell'esame delle proposte emendative, fino all'assegnazione del disegno legge preannunciato dal Governo in materia di florovivaismo, al fine di disporre di un quadro compiuto circa gli orientamenti del Governo per procedere in modo coordinato e produttivo nell'esame dell'intervento legislativo su tale tematica.

Passando al contenuto del disegno di legge in esame, segnala che esso, a differenza della proposta di legge Molinari, reca, all'articolo 1, una delega legislativa al Governo, il quale, entro ventiquattro mesi

dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è chiamato ad adottare uno o più decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.

Evidenzia che l'articolo 2 definisce i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. In particolare, il Governo sarà chiamato a:

disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica comprendendo sia le attività agricole sia le attività di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio;

definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo n. 99 del 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, nonché prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;

prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività;

prevedere strumenti di coordinamento finalizzati ad adottare atti di indirizzo e coordinamento attraverso la collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore;

prevedere l'elaborazione, con periodicità quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale

del verde urbano elaborata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge n. 10 del 2013;

prevedere che il citato Piano nazionale individui, tra le altre iniziative, azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti nonché per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche, tenendo in considerazione la peculiarità delle stesse;

predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo;

pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree (nord, centro, sud e isole), ai fini dell'efficiente movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera florovivaistica verso gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, tenendo conto dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati;

prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonché della loro sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico. In proposito, ricorda che l'articolo 11-bis del decreto-legge n. 17 del 2022 ha introdotto iniziative normative volte alla predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici, al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione di tali strutture per il loro efficiente reimpiego;

prevedere una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'isti-

tuzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea e internazionale, previa adozione di disciplinari di qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali, da interno e da esterno, ovvero destinati all'arredo urbano nonché forestali;

disciplinare i centri per il giardinaggio e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;

definire le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano nonché i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica;

promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS *Academy* e, mediante corsi di specializzazione, presso i dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 154 del 2016, che demanda alle regioni e alle province autonome la competenza a disciplinare i corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi;

favorire l'aggregazione tra produttori attraverso la semplificazione delle procedure volte alla costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico;

prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

disciplinare le condizioni per la produzione di materiali forestali di multipli-

cazione nei vivai di proprietà privata, allo scopo di sostenere le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonché di perseguire gli altri fini d'interesse forestale;

includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale.

L'articolo 3 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi. Il comma 1 statuisce che gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. È precisato che se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il comma 2 specifica che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie relative alla legge e l'articolo 5 prevede la consueta clausola di salvaguardia relativa all'applicazione della legge e dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

Tutto ciò premesso, propone che la Commissione adotti come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge C. 1560.

Stefano VACCARI (PD-IDP) stigmatizza il metodo con cui, ancora una volta, il Governo, interferendo con i lavori parlamentari, ha esautorato la Commissione e il Parlamento, presentando un disegno di legge riguardante una materia su cui la Commissione, attraverso la proposta di legge C. 389,

aveva già avviato un esame proficuo, arrivato alla fase emendativa. Ritene, inoltre, che la previsione di una delega legislativa e di un termine di ventiquattro mesi per l'adozione dei relativi decreti legislativi non farà che dilazionare ulteriormente i tempi di attuazione di misure attese da tempo dal settore florovivaistico. Crede, inoltre, che rispetto ai punti più controversi, come ad esempio la disciplina dei centri di giardinaggio, il Governo non riuscirà a giungere a un risultato soddisfacente entro i termini previsti per la delega. A suo avviso, invece, sarebbe stato meglio proseguire l'esame della proposta di legge C. 389, che, come già ricordato, era stato proficuo e condiviso e aveva visto anche la collaborazione dei soggetti del comparto.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), concordando con l'onorevole Vaccari, stigmatizza il metodo con cui il Governo ha esautorato il Parlamento, presentando un disegno di legge avente contenuto analogo a quello di una proposta di legge, peraltro già esaminata nella scorsa legislatura, il cui iter era arrivato alla fase emendativa. Non volendo esprimere un voto contrario poiché il comparto florivivaistico attende da tempo risposte dal mondo politico, annuncia, pertanto, il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il testo del disegno di legge C. 1560.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo del disegno di legge C. 1560.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. C. 1540 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere alla III Commissione il prescritto parere sul provvedimento in esame.

Evidenzia che il disegno di legge in esame, che si compone di 4 articoli – recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore – riguarda l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione del Protocollo su acqua e salute, fatto a Londra il 17 giugno 1999, della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali. Rileva che, secondo l'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge in esame, il recepimento nell'ordinamento nazionale del Protocollo su acqua e salute consentirebbe, in particolare, all'Italia di inserire le molteplici attività che già svolge in ambito acqua e salute in un quadro normativo di riferimento unico e coerente, anche alla luce della recente direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Passando al contenuto del Protocollo su acqua e salute, segnala che il suo obiettivo principale è la promozione, a livello nazionale, transnazionale e internazionale, della protezione della salute umana e del benessere individuale e collettivo attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua in un quadro di sviluppo sostenibile.

Per quanto riguarda, in particolare, le competenze della Commissione Agricoltura

tura, segnala che, ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo, le disposizioni in esso contenute si applicano, tra l'altro, alle acque costiere destinate all'acquacoltura e alla molluschi-coltura e alle acque interne trattate e fornite per uso irriguo. Sottolinea che, a norma dell'articolo 4 del Protocollo, le Parti sono tenute ad assumere misure appropriate finalizzate a prevenire, controllare e ridurre le malattie connesse all'acqua e adottare sistemi integrati di gestione delle acque finalizzati ad un uso sostenibile delle risorse idriche, a livello locale-regionale, ad una qualità delle acque che non metta in pericolo la salute umana e alla protezione degli ecosistemi acquatici. Evidenzia che a tale scopo le Parti sono tenute ad adottare misure adeguate per assicurare, tra l'altro:

l'effettiva protezione delle risorse idriche usate come fonti di acqua potabile e dei relativi ecosistemi dall'inquinamento derivante dall'agricoltura, dalle industrie o dallo scarico o dall'emissione di sostanze ritenute pericolose per la salute umana e per l'ambiente;

una sufficiente salvaguardia e tutela della salute umana dalle malattie che possono derivare dall'uso di acqua per scopi agricoli, da acqua con cui sono allevati i crostacei o dall'uso di acque reflue per irrigazioni agricole.

Osserva che, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo, le Parti dovranno garantire l'accesso all'acqua potabile e la fornitura di servizi di raccolta e depurazione per tutti, stabilendo obiettivi locali e nazionali da

raggiungere e mantenere per assicurare un alto livello di protezione contro le malattie connesse all'acqua. Sottolinea che tali obiettivi dovranno riguardare, tra l'altro:

lo smaltimento o il riutilizzo delle acque nere di scolo e la qualità delle acque reflue usate per irrigare, tenendo presenti le linee guida predisposte dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Programma ambientale delle Nazioni Unite per l'uso sicuro di acque reflue ed escrementi nel settore agricolo e in quello dell'acquacoltura;

la qualità delle acque usate per l'acquacoltura.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, già trasmessa per le vie brevi ai componenti della Commissione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 12 dicembre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

## ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. C. 1540 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999 »;

considerato che il provvedimento in esame risulta composto di 4 articoli recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore;

preso atto con favore che il Protocollo su acqua e salute intende promuovere il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle ma-

lattie connesse all'acqua in un quadro di sviluppo sostenibile e che, relativamente alle competenze della Commissione Agricoltura, le disposizioni in esso contenute si applicano, tra l'altro, alle acque costiere destinate all'acquacoltura e alla molluschicoltura e alle acque interne trattate e fornite per uso irriguo;

considerata l'importanza per l'Italia di quanto previsto dal Protocollo in esame, in quanto il suo recepimento nell'ordinamento interno consente di poter far affidamento su un quadro normativo di riferimento unico e coerente, anche alla luce della recente direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori .....                                                                | 161 |
| Audizione del Presidente e di rappresentanti del CNEL ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..... | 161 |

#### AUDIZIONI

*Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto BAGNAI.*

**La seduta comincia alle 10.35.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Audizione del Presidente e di rappresentanti del CNEL.

*(Svolgimento e conclusione).*

Alberto BAGNAI, *presidente*, fa presente che il Presidente del CNEL, Renato Brunetta è accompagnato dal Capo Segreteria

tecnica, Massimiliano Monnanni, dal Portavoce, Mauro Bazzucchi, e dalla dirigente dell'Ufficio IV, Larissa Venturi.

Renato BRUNETTA, *Presidente del CNEL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alberto BAGNAI, *presidente*, i senatori Annamaria FURLAN (PD-IDP), Susanna Lina Giulia CAMUSSO (PD-IDP), Mario OCCHIUTO (FI-BP-PPE), la deputata Marta SCHIFONE (FDI), a cui risponde Renato BRUNETTA, *Presidente del CNEL*.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

|                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori .....                                                                                             | 162 |
| PROCEDURE INFORMATIVE:                                                                                                        |     |
| Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulle materie di competenza del Comitato ..... | 162 |

*Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del presidente DELRIO. — Interviene il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani.*

#### La seduta comincia alle 13.50.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente DELRIO avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, per la quale la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori del Comitato, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti dall'esterno sulla *web* TV della Camera.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

**Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulle materie di competenza del Comitato.**

Dopo un breve saluto introduttivo il presidente DELRIO dà la parola al ministro Tajani.

Interviene il Ministro TAJANI.

Pongono quesiti l'onorevole Toni RICCIARDI (PD-IDP), il senatore CROATTI (M5S), il presidente DELRIO (PD-IDP) e l'onorevole Rachele SCARPA (PD-IDP).

Replica il Ministro TAJANI.

Dopo aver effettuato alcune considerazioni il presidente DELRIO ringrazia il Ministro e dichiara chiusa l'attuale procedura informativa.

**La seduta termina alle 14.50.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

#### S O M M A R I O

|                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori .....                                                                                         | 163 |
| Audizione del Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), Stefano Laporta ..... | 163 |

*Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.*

#### **La seduta comincia alle 12.10.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### **Audizione del Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), Stefano Laporta.**

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), prefetto Stefano Laporta, accompagnato dal responsabile del Centro nazionale dei rifiuti e dell'economia circolare dell'Istituto, dottor Andrea Lanz, e dal responsabile del Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive dell'ISPRA, dottor Fabio Ferranti.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta sia degli auditi sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Stefano LAPORTA, *presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, a cui seguono interventi di Andrea LANZ, *responsabile del Centro nazionale dei rifiuti e dell'economia circolare dell'Istituto*, e di Fabio FERRANTI, *responsabile del Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive dell'ISPRA*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Carmela AURIEMMA (M5S) e Dario IAIA (PD-IDP), nonché la senatrice Vincenza RANDO (PD-IDP).

Stefano LAPORTA, *presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)*, e Fabio FERRANTI,

*responsabile del servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive dell'I-SPRA*, rispondono ai quesiti posti.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito

ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

|                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori .....                                                                                       | 165 |
| Audizione della Ministra dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..... | 165 |

#### AUDIZIONI

*Martedì 12 dicembre 2023. — Presidenza  
del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.*

**La seduta comincia alle 12.10.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione della Ministra dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audi-

zione della Ministra dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Anna Maria BERNINI, *Ministra dell'università e della ricerca*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Pasqualino PENZA (M5S), Andrea DE MARIA (PD-IDP), Marco PERISSA (FDI), Annarita PATRIARCA (FI-PPE), a cui risponde Anna Maria BERNINI, *Ministra dell'università e della ricerca*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia la ministra Anna Maria Bernini e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 1601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i> ) . . . . . | 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

#### ATTI DEL GOVERNO:

|                                                                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario. Atto n. 99 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) . . . . . | 7  |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .                                                                                                                        | 11 |

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e XIII)

#### RISOLUZIONI:

|                                                                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7-00174 Sasso: Iniziative per includere il pane di Altamura nell'inventario e nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ( <i>Discussione e rinvio</i> ) . | 12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 1601, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . .       | 13 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                              | 30 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015. C. 1502 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . . | 24 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                              | 32 |
| Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana. C. 1550, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . .                                                                       | 25 |
| ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                              | 33 |

#### AUDIZIONI INFORMALI:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, recante modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e di Pierpaolo Roberti, Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia . . . . . | 26 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## SEDE REFERENTE:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 938, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 26 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

**III Affari esteri e comunitari**

## AUDIZIONI INFORMALI:

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Audizione informale del Rappresentante del Presidente dell'OSCE per il contrasto all'antisemitismo, Andrew Baker ..... | 34 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## SEDE REFERENTE:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016. C. 1501 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....                                                                          | 34 |
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL. C. 1539 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 36 |

## INDAGINE CONOSCITIVA:

|                                                                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) ..... | 38 |
| Indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....                                                              | 38 |

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| In ordine alle proposte di legge C. 712 De Luca e C. 722 Marattin ed altri, recanti Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021 ..... | 38 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 1601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 40 |
| ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                | 42 |
| ERRATA CORRIGE .....                                                                                                                                                                                                                                                        | 41 |

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE REFERENTE:

|                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 1601 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) ..... | 43 |
| ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....                                                                                                                                                                                   | 53 |

**VI Finanze**

## ATTI DEL GOVERNO:

|                                                                                                                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo.<br>Atto n. 100 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) ..... | 106 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## ATTI DEL GOVERNO:

|                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. Atto<br>n. 97 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusioni<br/>– Parere favorevole con osservazioni</i> ) ..... | 110 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....                                                                                                                                                                                             | 113 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S</i> ) .....                                                                                                                                                                       | 116 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....                                                                                                                                                                                        | 112 |

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DL 145/2023 Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a<br>tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 1601 Governo, approvato dal Senato (Parere<br>alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 119 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                                     | 124 |

## SEDE REFERENTE:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico<br>del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli<br>interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi<br>dall'anno 2009. Doc. XXII, n. 31, Bicchielli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 121 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di nuovo testo formulata dalla relatrice</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 125 |

## RISOLUZIONI:

|                                                                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7-00129 Mattia: Iniziative per la revisione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)<br>della Regione Lazio ( <i>Discussione e rinvio</i> ) ..... | 122 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....                                                                                         | 123 |

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## SEDE CONSULTIVA:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a<br>tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 1601 Governo, approvato dal Senato (Parere<br>alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 128 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                       | 134 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                                      | 135 |
| Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato<br>(Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con<br/>osservazione</i> ) .....                                                               | 132 |
| ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                       | 136 |
| ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                                      | 137 |

## AUDIZIONI INFORMALI:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Audizioni, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138<br>Raimondo, 7-00146 Ghirra e 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico<br>locale, di rappresentanti di: Autorità di regolazione dei trasporti (ART), Federazione italiana<br>ambiente e bicicletta (FIAB) (in videoconferenza) e Federazione nazionale dirigenti e dei<br>quadri apicali di aziende industriali (Federmanager) (in videoconferenza) ..... | 133 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE REFERENTE:

|                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato<br>( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 138 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... | 147 |
|---------------------------------------------------------------------|-----|

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 1601 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 148 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) ..... | 153 |
|----------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 150 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) ..... | 154 |
|----------------------------------------------------------------|-----|

**XIII Agricoltura**

## SEDE REFERENTE:

|                                                                                                                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Disposizioni per il settore florovivaistico. C. 1560 Governo e C. 389 Molinari ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del disegno di legge C. 1560 Governo – Adozione del testo base</i> ) .. | 155 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## SEDE CONSULTIVA:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. C. 1540 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 158 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) ..... | 160 |
|--------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... | 159 |
|---------------------------------------------------------------------|-----|

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

## AUDIZIONI:

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori ..... | 161 |
|-----------------------------------|-----|

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Audizione del Presidente e di rappresentanti del CNEL ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..... | 161 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori ..... | 162 |
|-----------------------------------|-----|

## PROCEDURE INFORMATIVE:

|                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulle materie di competenza del Comitato ..... | 162 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE  
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E  
AGROALIMENTARI**

|                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori .....                                                                                            | 163 |
| Audizione del Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale<br>(ISPRA), Stefano Laporta ..... | 163 |

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI  
SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO  
PERIFERIE****AUDIZIONI:**

|                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori .....                                                                                           | 165 |
| Audizione della Ministra dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini ( <i>Svolgimento e<br/>conclusione</i> ) ..... | 165 |





\*19SMC0066880\*